



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di Laurea in Giustizia Sportiva

LA PARITÀ DI GENERE NEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

LAUREANDA

Francesca Gagnoli

Matr. 72241

RELATORE

Chiar.mo Prof. Diego De Carolis

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

*Se cerchi la tua strada verso Itaca
Spera in un viaggio lungo,
avventuroso e pieno di scoperte.
I Lestrigoni e i Ciclopi non temerli,
non temere l'ira di Poseidone.*

[...]

*Pensa a Itaca, sempre,
il tuo destino ti ci porterà.
Non hai bisogno di affrettare il corso,
fa' che il tuo viaggio duri anni, bellissimi,
e che tu arrivi all'isola ormai vecchio,
ricco di insegnamenti appresi in via.
Non sperare ti giungano ricchezze:
il regalo di Itaca è il bel viaggio,
senza di lei non lo avresti intrapreso.
Di più non ha da darti.
E se ti appare povera all'arrivo,
non t'ha ingannato.
Carico di saggezza e di esperienza
avrà capito un'Itaca cos'è.*

K. Kavafis

INDICE

<i>PREMESSA</i>	4
-----------------------	---

CAPITOLO I

L'ORDINAMENTO SPORTIVO

1. Le origini e la diffusione dello sport	8
2. Ordinamento sportivo e ordinamento statale.....	11
3. L'organizzazione dell'ordinamento sportivo italiano	16

CAPITOLO II

IL DUALISMO TRA PROFESSIONISMO E DILETTANTISMO:

LA L. 91/1981 – IL C.D. PROFESSIONISMO DI FATTO

1. Premessa	21
2. Il regime giuridico antecedente alla Legge n. 91 del 1981	22
3. La Legge n. 91 del 1981	28
4. Il c.d. “ <i>professionismo di fatto</i> ”	49
5. La diversa disciplina del professionista di fatto	57

CAPITOLO III

LE DONNE E LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO

1. Premessa	62
2. Donne e sport.....	64
3. Il principio di uguaglianza nello sport	68
4. La mancanza di tutele giuridiche	79
5. La situazione legislativa in tema di maternità per le atlete	87
6. Le pari opportunità: un futuro presente e reale.....	92

7. Lo sport femminile ed il Covid-19.....	98
---	----

CAPITOLO IV

LA RIFORMA DELLO SPORT – IL LAVORATORE SPORTIVO

1. Premessa.....	102
2. Il lavoro sportivo.....	104
3. La promozione della parità di genere.....	107
4. Tutele e garanzie del lavoratore sportivo	112
5. L'abolizione vincolo sportivo.....	119
6. Gli sport paralimpici nei gruppi civili e militari.....	127
<i>CONCLUSIONI</i>	131
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	133
<i>RINGRAZIAMENTI</i>	138

PREMESSA

Nella poesia di Kavafis posta in epigrafe a questo elaborato, Itaca è una metafora. È la meta di un viaggio inteso come esperienza, il percorso lungo il quale il viaggiatore prende coscienza della condizione umana, e pur avendone sperimentato i costi decide di accertarne i limiti, affermando l'autonomia della sua coscienza e la sua libertà di determinarsi. In ogni tempo e in ogni luogo, ogni essere umano ha avuto la propria Itaca, immagine di un sogno da realizzare, meta da raggiungere, limite da superare. Chiunque ha vissuto parte del suo tempo nella realizzazione di uno scopo, personale, concreto o ideale, poco importa. Tanto più grande era quel sogno, tanto più grande è stato il passo in avanti della crescita dell'uomo, inteso come singolo e come collettività. Lo sport in questo senso rappresenta forse l'immagine più fedele dello spirito che anima ciascuno di noi; la voglia e la determinazione nel superare i propri limiti fisici o quelli imposti dalla società, dalla politica, dalle situazioni contingenti, dalle risorse economiche e da tutti gli altri ostacoli fisici o mentali, indotti o congeniti. La rincorsa verso obiettivi sempre più ambiziosi, spostare l'asticella sempre più in alto per ampliare l'orizzonte dei propri desideri ha rappresentato da sempre il carburante della crescita dell'uomo, il lievito della vita e il sale per una sana competizione sportiva. Uomo o donna che sia questo spirito non è stato etichettato o distinto per genere, è un fattore comune, vivo in tutti e per tutti, anche se per le donne, antropologicamente, è sempre stato tutto più difficile. Questo lavoro vuole essere un contributo per il viaggio intrapreso dalle donne per la piena realizzazione della parità di genere nella società, attraverso anche quella della pratica sportiva, che universalmente rappresenta quanto di più equanime e egualitario "sportivamente" parlando esista. La nostra Itaca è quindi la parità di genere nello sport, metafora della vita e specchio della società, tracciandone un profilo attraverso le difficoltà e gli ostacoli incontrati negli anni e ancora quelli da superare oggi e domani, per il raggiungimento di quella vera parità di genere nel mondo dello sport che tutti rivendicano, ma nella quale ancora troppo pochi ci si impegnano. La donna da sempre ha dovuto lottare contro gli stereotipi, contro le disuguaglianze, le disparità di opportunità e trattamento che hanno attanagliato la nostra società nei

secoli dei secoli. Disuguaglianze che affondano le radici nell'antichità e che l'evoluzione della società non ha ancora sradicato del tutto. Disparità che investono la figura della donna in tutti gli ambiti della collettività e, in questo, lo sport non è da meno, perché solo nel 1874 le donne sono state finalmente ammesse all'istruzione universitaria, nel 1891 hanno potuto esercitare tutte le professioni e ricoprire impieghi pubblici, nel 1946 hanno votato per la prima volta e nel 1963 sono state ammesse alla magistratura. Non possiamo stupirci, quindi, del fatto che nel 2022 le atlete sono ancora escluse dal professionismo sportivo, eppure la società è cambiata e con lei anche il modo di vedere e vivere di e per lo sport. Perché se solo quarant'anni fa i cortili e gli oratori erano pieni di soli ragazzini ora, insieme a quelli, ci sono anche le bambine pronte a rincorrere un pallone e a sognare di seguire un giorno le orme delle loro beniamine e dare un calcio alle disuguaglianze. Ci sono adesso, ma solo da pochissimo tempo, opportunità nel calcio giovanile anche per le giovani donne ambiziose ed innamorate del calcio, appassionate calciatrici che sognano di diventare le nuove Barbara Bonansea, Cristiana Girelli o Valentina Giacinti. Sono scene quotidiane di un'Italia che sta cambiando, nello sport e nella società attraverso di esso, ma che ancora deve invertire la rotta. Questa tesi vuole essere anche un contributo alla storia del cambiamento in atto, iniziato attraverso le gesta eroiche delle calciatrici scese in campo ai Mondiali di Francia 2019, che a suon di gol, emozioni, sorrisi, canti, balli, abbracci e parole di rivendicazione e denuncia del loro status, hanno aperto una breccia culturale nell'antiquato mondo sportivo che speriamo sia profonda e feconda. Prima avevamo esempi bellissimi di professionalità e sportività, campionesse olimpiche come Ondina Valla, Sara Simeoni, Novella Calligaris e Deborah Compagnoni, vincevano da sole, emozionavano, ma non riuscivano ad incidere l'articolato e diffidente universo sportivo, erano rappresentanti ed immagine di un mondo ancora immaturo per sentirsi ed essere un movimento. Oggi qualcosa sembra muoversi, anche a livello della comunicazione, perché ci sono le ragazze d'oro della neve, Sofia Goggia, Michela Moioli e Arianna Fontana che a suon di risultati e vittorie hanno trascinato l'Italia al dodicesimo posto alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang nel 2018, ma poi sono state capaci di uscire dalle loro tute da gara ed indossare i

panni di attente ed intelligenti donne moderne, capaci di offrire un modello nuovo e fresco di comunicazione per tirare la volata vincente per far aggiudicare all'Italia le Olimpiadi invernali del 2026 di Milano – Cortina, sfoderando un ottimo inglese, un eloquio convincente e una capacità di coinvolgere che vanno al di là dei meriti sportivi. Hanno saputo coagulare intorno alla loro emotività e partecipazione risultati vincenti in politica sportiva così come sulle piste. Ma oggi abbiamo anche Paola Egonu, simbolo moderno di emancipazione ed integrazione, Simona Quadarella e Cristina Chirichella, talenti in gara e icone di femminilità nella vita in *borghese*. Contribuiscono al cambiamento culturale anche Nausicaa Dell'Orto, Manuela Furlan, Elisa Longo Borghini e Irma Testa che scelgono sport tradizionalmente “maschili” come il football americano, il rugby, il ciclismo e il pugilato senza per questo dover rinunciare alla loro femminilità e al loro essere donne. Ci sono Cecilia Zandalasini che sfida i pregiudizi, si mette in discussione e guida le azzurre dell'Italbasket e Federica Pellegrini che a Tokyo 2021 fa la storia diventando la prima nuotatrice al mondo a partecipare a cinque finali olimpiche nella stessa specialità. Tutti questi e tanti altri ancora sono esempi belli, puri, di vita vera, di donne sportive che fanno sacrifici, che si impegnano dentro e fuori il campo di gara perché le cose cambino. Sono l'espressione della tenacia nel perseguire gli obiettivi e della forza dei sogni, la fragilità di fronte alle sconfitte e la capacità di rialzarsi, ma soprattutto la consapevolezza che lo sport non basta e che bisogna studiare, applicarsi e con determinazione porsi degli obiettivi, sportivi e non, per costruire un futuro migliore alle generazioni future. Impegnarsi per un futuro anche fuori dal mondo delle gare, perché prima o poi la carriera sportiva finisce e le atlete, anche le più famose e pluritolate, non essendo considerate professioniste, non hanno tutele previdenziali e sociali tali da garantire loro un futuro economico stabile, non godono di quelle sanitarie a livello della loro professionalità, impegno e rischio di infortuni. Ma anche su questo fronte il cambiamento è iniziato. La novità in questo senso è sicuramente l'approvazione di cinque decreti legislativi in attuazione della legge delega 86/2019 con i quali si sta provando a rivoluzionare e a dare maggiore dignità allo sport. In particolare, quello sicuramente più importante e più atteso riguarda proprio il sostegno alle azioni volte a promuovere e ad accrescere la partecipazione e la rappresentanza

delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva. Ma non solo, vi è anche l'istituzione della figura del “*lavoratore sportivo*”, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività svolta e, anche in questo, promuovendo le pari opportunità. Gli strumenti legislativi a disposizione sino ad ora erano certamente inservibili per intercettare tutte le moderne esigenze del mondo sportivo femminile. L'onda emotiva innescata, come spesso succede, dal calcio attraverso i Mondiali di Francia, speriamo divenga uno tsunami che possa trascinare con sé tutti gli stereotipi anacronistici del mondo dello sport. Mi auguro che un nuovo risorgimento del mondo sportivo femminile possa attirare l'attenzione dei media e, con il contributo di grandi figure carismatiche, capaci di parlare di tutto con straordinario ascendente, far accendere i riflettori per le giuste e sacrosante rivendicazioni. Icone mediatiche come Megan Rapinoe capaci di gesti eclatanti, forti e senza mezze misure, donne determinate e in grado di sfidare l'espressione del maschilismo ai massimi livelli come l'ex Presidente degli Stati Uniti e di attirare su di sé tutte le aspettative di un movimento e farsene carico. Uscire dalla popolarità calcistica derivata dalle prestazioni sportive e trasformarle in forza, considerazione e stima per sfidare gli stereotipi e le disuguaglianze con una semplice frase *“In ogni aspetto della vita, più possiamo affrontare l'ineguaglianza e più rapidamente possiamo superare il problema”*.

CAPITOLO I

L'ORDINAMENTO SPORTIVO

1. Le origini e la diffusione dello sport

Per comprendere i rapporti di lavoro sportivo occorre innanzitutto cercare di dare una definizione e circoscrivere l'ambito di utilizzo di un termine che trova un notevole impiego nel lessico di ogni paese: lo sport. Questa parola ha un significato generico e capace di diverse interpretazioni, poiché connota svariate azioni che riconducono generalmente ad un'attività fisica; talvolta la si riconduce pure ad un hobby, ossia un'occupazione perseguita con impegno nel tempo libero per passatempo. Da un punto di vista etimologico la parola *sport*, di origine latina, è stata trasformata dalla lingua inglese dall'originale *desport* o *disport* con il significato di “*portar fuori dal lavoro e dalle tensioni*”¹. Nell'ideologia generale lo sport viene identificato come un'attività motoria, strumento ideale per migliorare il proprio benessere anche sotto il profilo del comportamento e della condotta. Fondamentale anche la sua funzione di tutela e miglioramento della salute, nonché la sua capacità di aggregazione e socializzazione, soprattutto tra gli adolescenti. L'attività sportiva è infatti una delle forme più antiche delle attività umane. Da sempre espressione di svago e divertimento, di sviluppo di forza fisica e agilità del corpo ma che, nell'era moderna, ha assunto più rilievo diventando un fenomeno sociale sempre più ampio, con risvolti economici di primaria importanza e giri d'affari da milioni di euro. Fondamentale in questo senso è la dicotomia tra sport-tempo libero e sport-lavoro, all'interno della quale si riscontrano il professionismo e il dilettantismo, argomento che sarà trattato nei capitoli successivi con ampio riferimento soprattutto a tutte le situazioni che si trovano nel mezzo. Con un breve *excursus* storico possiamo notare come l'attività fisica ha avuto da sempre una parte predominante nella vita degli uomini, fin dai tempi dei primitivi che avevano la necessità di correre e tirare per sopravvivere,

¹ M. SANINO – F. VERDE, *Il Diritto Sportivo*, CADAM, Padova, 2011.

sviluppando così agilità fisiche e tecniche sempre più sofisticate per cacciare ed alimentare se stessi e la propria tribù. Da qui in avanti l'attività fisica *tout court*, finalizzata alla sopravvivenza, si è evoluta parallelamente all'uomo acquisendo espressione di svago e divertimento, di competizione e sfida. Nel mondo antico erano diffuse e praticate attività fisiche per puro spirito ludico o per preparare i soldati alla guerra, ma fu in Grecia che queste pratiche atletiche ebbero una prima codificazione ed iniziarono ad avere un connotato simile a quello che oggi conosciamo e pratichiamo. I Greci infatti furono i più fervidi sostenitori della cultura fisica, intesa sia come educazione della volontà sia come fondamento per un armonico sviluppo del corpo, per affinare i sensi, per l'acquisizione delle norme igieniche di base e soprattutto per la preparazione psicofisica alla guerra. L'atletismo dei greci nacque quindi come fatto culturale a fini prevalentemente estetici ma ben presto sentirono quasi il "bisogno" di confrontarsi fra loro, di raggiungere e fissare dei record e di cimentarsi in vere e proprie gare tanto da celebrare le prime Olimpiadi. Ne vennero regolate le competizioni e il loro accesso, vi fu un numero sempre maggiore di praticanti delle diverse specialità sportive e i Campioni iniziarono a godere della notorietà e dei benefici che derivavano dalle loro vittorie. Il centro culturale fu il santuario di Olimpia nell'Elide, ove si svilupparono gli antichi Giochi Olimpici dalla prima edizione del 776 a.C. sino all'ultima del 393 d.C. La particolarità di queste competizioni e la loro valenza storica, al di là della storia sportiva, fu quella di riuscire a fermare i conflitti in atto per permettere di raggiungere i campi di gara ed avere una competizione leale ed aperta a tutti. Ebbero un carattere sacro e religioso che impressero una aurea mitologica a tutti gli atleti ed ai campioni in particolare. La forte dedizione all'attività sportiva, fondamentale per la giusta educazione giovanile, unitamente al sacro elogio della bellezza del corpo scolpito dall'attività fisica, influirono nel radicare nella società lo spirito olimpico della competizione ed al suo sviluppo. Nei Romani invece la pratica dell'esercizio della forza e della destrezza abbandonò i tratti educativi prediligendo piuttosto forme di spettacolo violento tanto da arrivare all'abolizione dei Giochi Olimpici. La costruzione di grandi ed imponenti impianti sportivi svilupparono una grande partecipazione e le prime tifoserie, con relativi scontri tra di esse durante importanti sfide di bighe.

L'aspetto dominante fu però finalizzato alla soddisfazione del pubblico, con spettacoli ove prevalsero violenza e incontri all'ultimo sangue destinati, anche con l'avvento del cristianesimo, a scomparire. Così, per alcuni secoli, fu oscurata quell'attività sportiva, eletta ed elitaria, tramandata dall'antica Grecia. Solo negli ultimi secoli del Medio Evo torna la pratica sportiva come cura della persona e del fisico che acquista maggiore rilevanza nel Rinascimento e trova la sua definitiva affermazione solo all'inizio del XIX secolo. Da ricordare, la *Declaration of Sports* in Inghilterra concessa nel 1617 dal Re Giacomo I con la quale si dava la possibilità al popolo di praticare alcune attività fisiche; in Francia invece, nel 1894, Pierre de Coubertin dichiarava di voler organizzare la prima edizione delle Olimpiadi moderne che si sarebbero tenute nel 1896 ad Atene, in onore degli antichi giochi. Lo sport iniziava così ad assumere progressivamente i tratti caratteristici attuali. Durante il periodo delle due guerre, i Governi totalitari compresero bene il valore dell'attività fisica e del prestigio politico che poteva derivare dalle vittorie sportive di giovani atleti nazionali. Le attenzioni, lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi e le relative vittorie fecero dunque da megafono alle ideologie di forza e potere; emblematica fu infatti l'ossessiva manifestazione di grandiosità messa in opera dalla Germania nazista nel corso delle Olimpiadi di Berlino del 1936. Anche in Italia, durante il ventennio fascista, lo sport è stato esaltato non solo per fini competitivi, ma anche per finalità militari tanto da utilizzare manifestazioni sportive, o para sportive, per affermare la potenza dello Stato Totalitario. Ciò potrebbe aver influito nel fatto che il termine *sport* non trovi alcuna collocazione nella nostra Carta Costituzionale entrata in vigore il primo gennaio 1948². Una spiegazione a questa scelta è da ricercare nel clima post-bellico che l'Italia stava affrontando in quanto vi era la necessità di ricostruire il Paese ma anche un ripudio di qualsiasi possibile continuità con i caratteri dell'ordinamento giuridico precedente che probabilmente hanno condizionato la volontà del legislatore. La Costituente ha quindi ritenuto opportuno non occuparsi direttamente di sport ma lasciare che esso trovasse la sua

² P. SANDULLI, *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, ARACNE, Roma, 2018; F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano 1975, p. 25, afferma, anche, che "nel clima, anche di indigenza materiale, in cui è nata la Costituzione, lo sport non abbia assunto agli occhi del Costituente quella rilevanza che oggi, indubbiamente, ha".

disciplina normativa attraverso l'utilizzo del contenuto di altri articoli della Costituzione, che legittimano pienamente l'attività sportiva intesa sia come attività libera inerente alla sfera personale dell'individuo sia come attività organizzata³. Con il tempo però lo sport, oltre ad essere un fenomeno sociale avvincente come pochi altri, si è trasformato in una grande industria che muove un vastissimo giro d'affari. La componente amatoriale e la realizzazione personale di chi si impegna nella pratica sportiva si è via via evoluta in una vera e propria professione date le dimensioni economiche acquisite dal fenomeno sportivo ed anche con l'ingresso dei mezzi di comunicazione di massa che amplificano le imprese e l'immagine degli atleti. In questo modo il legislatore ha dovuto prendere atto del nuovo scenario e configurare l'attività sportiva come lavoro. Il riconoscimento si è reso necessario a seguito del sequestro da parte del Pretore di Milano del "mercato" dei calciatori rendendo così necessario l'intervento del legislatore che ha promulgato la L. 23 marzo 1981 n. 91, che ancora oggi costituisce in Italia il testo base per la disciplina del lavoro sportivo, non essendo ancora in vigore il d.lgs. 36/2021.

2. Ordinamento sportivo e ordinamento statale

Il sistema sportivo è individuato come un ordinamento giuridico settoriale operante all'interno dell'ordinamento giuridico statale. Per comprendere questa configurazione e la sua relativa collocazione all'interno dell'ordinamento statale, è necessario analizzare brevemente il percorso intrapreso dalla dottrina per arrivare al riconoscimento dell'ordinamento giuridico sportivo, per poi poter analizzare anche i relativi rapporti tra i due ordinamenti. Le basi di tutto ciò poggiano sulla teoria del *pluralismo degli ordinamenti giuridici* teorizzata per la

³ Lo sport come fenomeno e come organizzazione, rientrano compiutamente nelle generali previsioni degli artt. 2 e 18 della Carta Costituzionale sotto un duplice profilo, come "pratica sportiva", e quindi come esplicazione di un diritto inviolabile dell'uomo, e come "associazionismo sportivo", inteso come libera e volontaria associazione di più individui che intendono svolgere, in forma associata, organizzata e tendenzialmente stabile, attività sportiva. È quindi, compito della Repubblica, favorirne la diffusione ai sensi dell'art. 3 comma 2 Cost.

prima volta da Santi Romano, fautore della teoria istituzionalista⁴. Con questa teoria si supera la concezione dello statalismo giuridico, secondo cui esisterebbe solo il diritto proveniente dallo Stato quale unico soggetto legittimato ad organizzare la collettività e si afferma invece la teoria secondo la quale esistono molteplici ordinamenti giuridici di diverso tipo, una pluralità appunto. Lo Stato infatti non rappresenta l'unica forma di società organizzata riconducibile al concetto di ordinamento giuridico: ogni gruppo di soggetti, organizzato con strutture e regole proprie vincolanti per i membri che lo compongono, acquisisce una forma giuridica che gli permette di essere ricompreso tra gli ordinamenti giuridici. Sulla scia dell'insegnamento di Santi Romano è stato possibile affermare prima la giuridicità dell'ordinamento sportivo⁵ e riconoscere poi l'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo⁶, distinto da quello statale, individuando in esso i tre caratteri tipici di un ordinamento giuridico. L'ordinamento sportivo è infatti caratterizzato dalla plurisoggettività (la presenza di persone fisiche ed entità associative che concorrono alla pratica sportiva), dall'organizzazione (apparati incaricati di curare lo sport e di regolare, attraverso funzioni normative, la disciplina e la risoluzione dei conflitti interni) e dalla normazione (complesso di norme destinate a regolare ogni fatto rilevante all'interno del sistema sportivo). Dato poi il forte sviluppo del fenomeno, sia in termini di soggetti che praticano lo sport sia come numero di discipline sportive, si è resa sempre più necessaria la presenza di una struttura organizzativa competente ad emanare regole scritte vincolanti per tutti e ad assicurarne l'osservanza. Si è infatti notato che il fenomeno sportivo abbia assunto una dimensione ordinamentale e giuridica parallelamente all'aumentare della sua complessità⁷. In questo modo, nell'ambito dello Stato, che è l'unica istituzione che persegue interessi di carattere generale, comuni quindi a tutta la collettività nazionale, si rinviene anche l'ordinamento sportivo che rientra in una molteplicità di ordinamenti, c.d. *di settore* (militare, ecclesiastico, ecc.), che invece perseguono sì interessi di carattere collettivo, ma comuni solamente alla collettività dei

⁴ SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1918.

⁵ CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in Riv. It. Sc. Giur., 1929.

⁶ M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Riv. Dir. Sport., 1949.

⁷ F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975.

soggetti che fanno parte di quel singolo ordinamento. È necessario, pertanto, che questa pluralità venga ricondotta a un sistema armonico che, pur assicurando la varietà e la molteplicità dei gruppi sociali, possa dirsi unitario e garantire quindi un ordinato svolgimento della vita sociale. Tale unità si ottiene dalla posizione di preminenza assicurata allo Stato il quale, con fonti primarie di grado legislativo, sancisce i principi e le istituzioni a cui ciascun ordinamento settoriale è tenuto ad attenersi; allo stesso tempo, in una posizione di subordinazione a questo, ciascun ordinamento settoriale ha la facoltà di stabilire, con fonti secondarie di grado regolamentare, la propria formazione interna che sarà valida e legittima solo se conforme ai precetti delle norme primarie. Ne deriva che l'ordinamento sportivo opera all'interno di quello statale, con il quale coesiste e subisce i condizionamenti, ma devono essere individuati gli ambiti di azione, le zone di rispetto e i punti di incontro tra i due ordinamenti⁸. Come abbiamo visto, sebbene nel sistema giuridico italiano è ben configurabile la sussistenza dell'ordinamento giuridico sportivo, la Carta Costituzionale lo riconosce solo indirettamente. Tale riconoscimento è stato attuato in Italia attraverso l'attrazione all'interno dell'ordinamento statale del CONI, l'ente rappresentativo dell'ordinamento sportivo, cui è stata riconosciuta, con la legge 16 febbraio 1942 n. 426, modificata dal decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, natura di Ente dotato di personalità giuridica con il compito di organizzare e potenziare lo sport nazionale oltre a quello di preparare gli atleti per le Olimpiadi. Lo Stato si è servito di questo riconoscimento per attribuire le proprie competenze amministrative e le relative potestà nel settore sportivo ad un Ente che persegue gli obiettivi del relativo ordinamento i cui atti, amministrativi e regolamentari, fanno ricadere i propri effetti anche nell'ordinamento giuridico statale⁹. Questo doveroso ed opportuno riconoscimento di ampi spazi di autonomia dell'ordinamento sportivo non può far dimenticare la natura settoriale e derivata di tale ordinamento rispetto a quello statale. L'ordinamento sportivo, infatti, pur costituendo un'articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale – CIO, e come tale è stato configurato in Italia dalla legge n.

⁸ A. BONOMI, *L'ordinamento sportivo e la Costituzione*, in Quaderni Costituzionali, 2, 2005, p. 363.

⁹ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004.

280/2003 in materia di giustizia sportiva, opera nell'ambito territoriale dello Stato. È necessario quindi tornare ad analizzare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale che sono ad oggi disciplinati dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280, con la quale è stato convertito il c.d. decreto salva-calcio (D. L. 220/2003¹⁰), e dal novellato articolo 117 della Costituzione che ha introdotto per la prima volta il riferimento esplicito all'ordinamento sportivo. In particolare, l'art. 117 Cost. prevede la competenza esclusiva dello Stato a legiferare sull'ordinamento e sull'organizzazione del CONI, in quanto Ente pubblico nazionale (comma 2, lett. g) e la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di ordinamento sportivo (comma 3). Tornando alla L. 280/2003, l'articolo 1¹¹ sancisce chiaramente il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, salvo determinati casi in cui situazioni giuridiche soggettive assumono rilevanza per l'ordinamento statale, oltre a riconoscere l'ordinamento sportivo quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale. Al successivo articolo 2¹² vi è l'esplicazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nel

¹⁰ L'esigenza di disciplinare con fonte legislativa il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale sorge in occasione del contenzioso sorto tra la FIGC e alcune società di calcio che rivendicavano, con azioni proposte innanzi ai rispettivi TAR territoriali, il titolo a partecipare al Campionato 2003-2004 di Serie B. La FIGC aveva già varato il calendario ordinario del campionato con la partecipazione di 20 squadre: alcune delle società ricorrenti (Catania e Salernitana) avevano già ottenuto provvedimenti cautelari di ammissione a tale campionato ed altre attendevano udienze che si sarebbero tenute nei giorni prossimi all'inizio del campionato. Il calcio italiano correva il rischio di vedere partire il campionato di Serie B a 21 squadre e di dovere poi ampliare tale organico a 22, 23 o 24 squadre una volta iniziato il campionato, proprio per eseguire le decisioni dei vari TAR. In tale situazione, il Governo ha preso atto della *eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere* e ha conferito, con Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220, alla FIGC e al CONI un potere di emanare provvedimenti di carattere straordinario per garantire l'avvio dei campionati. Gli organi dell'ordinamento sportivo hanno previsto l'avvio dei campionati ampliando l'organico di Serie B a 24 squadre mediante il "ripescaggio" delle Società ricorrenti e retrocesse sul campo in Serie C1, in modo da far venir meno l'interesse ai rispettivi ricorsi.

¹¹ L. 280/2003, Art. 1: *La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.*

I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

¹² L. 280/2003, art. 2: *In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

quale, infatti, vengono affidate alla sua competenza esclusiva le questioni di natura tecnica e disciplinare. In questo modo si sottrae alla tutela dei giudici statali le violazioni intervenute nell'ambito di vicende legate allo sport, relativamente appunto alle sanzioni tecniche e disciplinari, verso le quali l'ordinamento statale nutre una sorta di indifferenza giuridica. Nello stesso articolo si prevede poi l'*onere di adire* agli organi di giustizia sportiva nelle materie precedentemente indicate da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo. Sulla questione di legittimità dell'articolo, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, si è espressa la Corte Costituzionale l'11 febbraio 2011 con sentenza n. 49¹³ nella quale i giudici hanno respinto la questione di costituzionalità ed hanno offerto una lettura costituzionalmente orientata della normativa esaminata. La Corte ha infatti chiarito che le sanzioni dei giudici sportivi in tema di violazioni tecniche e disciplinari possono essere giudicate in via esclusiva dalla giustizia sportiva, con l'unica esclusione di vicende per le quali si rileva l'esistenza di fattispecie rilevanti per lo Stato. In questa ipotesi viene fatta salva la possibilità *di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno*. In sintesi, vi è la possibilità di adire il giudice amministrativo, una volta esauriti i rimedi interni previsti dalla giustizia sportiva, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza di un diritto soggettivo o interesse legittimo nell'ordinamento statale per

Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

¹³ Corte Costituzionale, sentenza n. 49/2011: *Laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni Sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. Si precisa, altresì, che il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della "giustizia sportiva", delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto "diritto vivente" del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria. In tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela della autonomia dell'ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenta la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno.* in P. SANDULLI, *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, Roma, 2018.

richiedere quindi il risarcimento del danno e non la caducazione dell'atto. Il giudice amministrativo, infatti, non è competente a conoscere nel merito le vicende tecniche e disciplinari dato che la sua cognizione viene svolta in maniera incidentale al fine di pronunciarsi esclusivamente sulla domanda risarcitoria effettuata dal destinatario della sanzione. Infine l'articolo 3¹⁴ ha fissato il principio che il ricorso al giudice statale è possibile solo dopo aver *esaurito i gradi della giustizia sportiva*, la c.d. *pregiudiziale sportiva*. Nel dettaglio, al giudice ordinario resta la giurisdizione sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti dato che le questioni di carattere economico, per il loro contenuto patrimoniale, sono riconosciute come rilevanti per lo Stato; mentre ogni altra controversia, avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni Sportive, non rientranti nelle materie di competenza esclusiva della giustizia sportiva previste dall'articolo 2 della presente legge, è disciplinata dal codice del processo amministrativo, ex. art. 133 lett. z¹⁵.

3. L'organizzazione dell'ordinamento sportivo italiano

Il modello organizzativo dello sport in Italia è imperniato sulla figura centrale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, fondato il 9 e 10 giugno del 1914 a Roma in via permanente, uno dei pochi enti sopravvissuto alla successiva cancellazione degli accadimenti di quel periodo che ha esercitato per decenni

¹⁴ L. 280/2003, art. 3: *Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni Sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.*

¹⁵ Art. 133 – Materie di giurisdizione esclusiva: *Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:*
lett. z) *le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni Sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazione e atleti.*

poteri di governo e di gestione sulle attività sportive in generale. L'assetto organizzativo del CONI ha subito nel corso della sua storia varie e successive modifiche che non ne hanno però modificato la natura principale, quella cioè di essere molto simile ad un attore sociale della burocrazia statale con compiti di plenipotenziario sull'intero sistema sportivo italiano occupandosi sia dello sport di alto livello, per le prestazioni assolute e di preparazione degli atleti per le Olimpiadi, sia dello sport sociale, con angolature differenti rivolte alla massa dei cittadini praticanti attività sportiva amatoriale. Il CONI è stato istituito con la legge 16 febbraio 1942 n. 426 che lo ha disciplinato e riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica preposto alla cura della organizzazione e allo sviluppo dello sport. Successivamente l'Ente ha subito una forte riorganizzazione ad opera del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e del successivo decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178 ove sono state introdotte importanti novità: il CONI è un ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico assoggettato alla vigilanza da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che sovrintende l'organizzazione delle attività sportive a livello nazionale dettandone i principi fondamentali per la disciplina delle stesse attività, per la salute degli atleti e per il regolare svolgimento delle competizioni. È chiamato inoltre a prescrivere i principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età, a combattere qualsiasi tipo di disuguaglianza ed esclusione oltre che a conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, culturale ed educativa. Si riconosce poi in maniera esplicita l'appartenenza del CONI all'Ordinamento Sportivo Internazionale, ai cui principi è tenuto ad uniformarsi in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale. Il CIO, infatti, insieme a tutte le Federazioni Sportive Internazionali, costituisce un organismo sovranazionale che, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, detta norme vincolanti per tutti coloro che praticano lo stesso sport in diversi Paesi ma che ad esso aderiscono. In particolare l'organizzazione internazionale è composta dai vari rappresentanti degli Stati membri ed ha il compito principale di organizzare e sovrintendere lo svolgimento dei Giochi Olimpici. Le Federazioni Sportive Internazionali invece, a cui

appartengono i corrispondenti Organi Nazionali, esercitano un'attività normativa attraverso la promulgazione di regolamenti, statuti e codici sportivi vincolanti per le Federazioni Nazionali aderenti¹⁶. Con il d.lgs. 242/1999 anche le Federazioni Sportive Nazionali subiscono una riforma che va a modificare la precedente disciplina che, configurandole come "organi" del CONI, aveva acceso un dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la loro natura giuridica che vedeva contrapposte due diverse tesi volte a rivendicare l'una la natura pubblicistica e l'altra invece natura privatistica. Nell'art. 15 del presente decreto, il legislatore sancisce che le Federazioni Sportive *svolgono l'attività sportiva in armonia con le delibere e gli indirizzi del CIO e del CONI* con natura di associazione di diritto privato, dotate di personalità giuridica e sottoponendole alla disciplina del codice civile. Nell'ambito delle loro funzioni le Federazioni sono chiamate, per ogni singolo sport, a dettare le regole e a gestire il potere disciplinare in caso di loro violazione da parte delle società e degli sportivi affiliati, ad organizzare e potenziare lo sport sia a livello nazionale che locale, in accordo e in cooperazione con il CONI, oltre che a preparare le delegazioni di atleti per le Olimpiadi o altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Su delega del CONI, provvedono al riconoscimento delle società che intendono affiliarsi per la pratica e l'organizzazione sportiva, così da attribuire loro la qualità di Società Sportive all'interno dell'ordinamento sportivo. In qualità di soggetti autonomi finanziariamente, le singole Federazioni possono, oltre al contributo statale finanziato ricevuto dal CONI, reperire risorse attraverso sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, contributi privati ecc. Al loro interno vi sono poi degli organismi associativi di natura privatistica, le c.d. Leghe, che hanno lo scopo di rappresentare le società sportive ad esse affiliate nella stipulazione di contratti di sponsorizzazione, nella organizzazione dei campionati e la vendita dei relativi diritti commerciali e/o di singoli eventi, la creazione di contratti-tipo per gli atleti, sulla base dei quali stipulare contratti individuali degli atleti professionisti. La base di questa struttura piramidale è sostenuta infine dalle Associazioni e dalle Società Sportive che consentono lo svolgimento e la pratica dell'attività sportiva attraverso gli atleti tesserati ed i propri associati, implicitamente riconosciute dal

¹⁶ M. SANINO – F. VERDE, *Il Diritto Sportivo*, CADAM, Padova, 2011.

CONI e affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale. Gli atleti e le società sono quindi soggetti dell'ordinamento sportivo che devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport; queste Società non hanno scopo di lucro e svolgono la loro attività nell'ambito della cornice istituzionale formata da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità. Laddove previsto ci sono anche Società Sportive professionistiche che esercitano la loro attività anche nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e assicurano ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva. Le Società ed Associazioni Sportive Nazionali sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative Nazionali, così come previsto dall'articolo 29 dello Statuto del CONI. A livello regionale e locale, le Federazioni hanno i rispettivi Comitati, che possono anch'essi avere autonomia gestionale e finanziaria, con il compito di promuovere a livello locale i fini istituzionali delle singole Federazioni. Ogni Federazione prevede un Consiglio Federale, organo direttivo i cui componenti vengono eletti dall'Assemblea, che è a sua volta composta dai delegati delle Società affiliate, un Presidente eletto dal Consiglio Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Attualmente la disciplina sull'Ordinamento ed il riconoscimento delle Società e delle Associazioni Sportive è contenuta nello Statuto del CONI. Resta il punto fondante, nonostante la più ampia autonomia contenuta dalla recente normativa, del principio del riconoscimento da parte del CONI per entrare a far parte dell'Ordinamento Sportivo Nazionale, senza il quale non è possibile svolgere attività sportiva agonistica, riconoscerne i risultati, avere accesso ai vantaggi fiscali e creditizi concessi. Vincolo ribadito dall'art. 10 della L. 91/1981 che stabilisce che le società professionistiche, per poter essere iscritte nel Registro delle Imprese, devono ottenere l'affiliazione ad una Federazione riconosciuta dal CONI. L'affiliazione non è quindi considerata un semplice atto di autonomia privata, ma acquista una natura pubblicistica. Il legislatore ha previsto che, contro le decisioni di revoca dell'affiliazione, le società possono ricorrere alla Giunta Nazionale del

CONI che deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso poi la richiesta di affiliazione costituisca situazione giuridica soggettiva tutelabile anche dall'ordinamento statale, le società potranno adire il TAR del Lazio. Attualmente il CONI, Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate, è presente in 102 Province e 19 Regioni, riconosce 44 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Associate, 15 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 20 Associazioni Benemerite. A questi organismi aderiscono circa 110 mila società sportive per un totale di circa 12 milioni di tesserati¹⁷. Inoltre il CONI, nella sua articolata organizzazione territoriale a livello centrale, si avvale della collaborazione di alcune società, tra le quali è degna di rilievo la Società Sport e Salute, già CONI Servizi spa. Questa è una Società per azioni costituita in forza dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport ed agisce quale struttura operativa. Inoltre agiscono all'interno del CONI l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport che rappresenta l'unica struttura di riferimento sul territorio nazionale per tutti gli atleti olimpici italiani, fruibile anche dai cittadini di qualsiasi età. L'Istituto è un centro di eccellenza che mette a disposizione dei suoi pazienti la professionalità di medici di fama internazionale, garantendo consulenze specialistiche e apparecchiature di ultima generazione per diagnosi mirate, offrendo più di 20 specialità mediche per soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti i pazienti. Il CONI ha anche una Scuola Centrale dello Sport, un Centro di alta formazione rivolto a tutti coloro che, durante o al termine di una carriera sportiva, dopo la laurea o durante il proprio percorso professionale, intendono investire in una qualificazione tecnica e manageriale ad alto valore aggiunto all'Istituto di Scienza dello Sport che fornisce supporto tecnico-scientifico alle Federazioni Sportive Nazionali attraverso l'assistenza ai Direttori Tecnici ed ai Preparatori fisici delle Squadre Nazionali.

¹⁷ www.coni.it/i-numeri-dello-sport

CAPITOLO II

IL DUALISMO TRA PROFESSIONISMO E

DILETTANTISMO:

LA L. 91/1981 – IL C.D. PROFESSIONISMO DI FATTO

1. Premessa

Prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1981 n. 91, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, una parte della dottrina riteneva inconciliabili sport e lavoro, poiché il primo si fonda su una causa ludica a differenza del secondo, basato su una causa lucrativa¹⁸. In realtà, sport e lavoro non sono due concetti contrapposti ed il primo può anche non coincidere con il gioco. Prendendo ad esempio la corsa, si può notare che si può correre per vari motivi: per gioco e senza impegno, per conseguire un primato con fatica e sacrificio, per vincere una gara percependo un compenso. Si può quindi affermare che l'attività sportiva diventa un'attività lavorativa nel momento in cui l'atleta si dedica a tempo pieno agli allenamenti e alle gare, permettendogli di mantenersi economicamente grazie alla retribuzione proveniente dalla società sportiva e ai premi ottenuti alle gare¹⁹. Per molte persone è ancora oggi difficile assimilare uno sportivo, soprattutto se non famoso, a un lavoratore: si tende infatti a considerare l'atleta un privilegiato che non fatica o che non fa sacrifici, soprattutto quando lo si identifica con il calciatore di alto livello, accusato spesso di essere viziato e strapagato. Ovviamente le varie discipline sportive offrono moltissimi esempi di sportivi che vivono in maniera diversa il proprio sport-lavoro: per taluni la volontà di ottenere un buon risultato diventa necessità, soprattutto negli sport minori, per altri l'attività sportiva è un'occasione per arrotondare uno stipendio da "lavoratore normale", per altri ancora l'allenamento non è più un momento di divertimento, ma un impiego dovuto, soprattutto se ben retribuito. Anche questo settore, a tutti

¹⁸ M. COCCIA, *Diritto dello sport*, Le Monnier, 2004, p.159.

¹⁹ F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in Riv. Dir. Sport., 1990.

gli effetti lavorativo, necessita quindi di regole chiare *poiché ogni atto dell'uomo che acquisti una valenza esterna è destinato ad essere regolato in maniera immediata dal diritto. Si può ben dire che anche l'attività sportiva, come qualsiasi attività umana, è potenzialmente passibile di essere inquadrata in un'adeguata e chiara cornice giuridica*²⁰. Nel nostro paese, fatta eccezione per la futura *Riforma dello Sport*²¹, manca una legge che regoli in maniera organica la materia sportiva. Il legislatore è stato costretto ad intervenire su specifici argomenti che, per la loro problematicità, richiedevano un intervento urgente come è la L. 91/1981 che disciplina il professionismo sportivo scindendo la pratica sportiva a seconda della disciplina legislativa ad essa applicabile. Prima di questo intervento legislativo nel nostro ordinamento non era presente una definizione di atleta dilettante e professionista. Ad oggi, quindi, l'unico *discrimen* tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti è indicato dalla sola L. 91/1981, un intervento legislativo che non ha risolto quel vivace dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale, su queste due figure che è continuato anche dopo l'entrata in vigore della legge.

2. Il regime giuridico antecedente alla Legge n. 91 del 1981

Sino all'emanazione della L. 91/1981 il legislatore è sembrato non avvertire la necessità di una disciplina intercorrente tra le organizzazioni sportive e gli sportivi. Nel silenzio del legislatore, un ruolo importante nella qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo, è stato svolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Il primo problema era sicuramente la distinzione tra atleti dilettanti e professionisti nonostante la sostanziale identità dell'attività svolta e la generale connotazione dell'atleta come *homo ludens*, volto al conseguimento di risultati importanti nelle competizioni e al continuo miglioramento delle sue prestazioni.

²⁰ R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, 2003, p. 45.

²¹ Decreti di riforma dello sport approvati in attuazione della legge 8 agosto 2019 n. 86, *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*. In particolare, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 recante *riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*.

In questo modo veniva considerato dilettante chi praticava attività sportiva senza alcun fine di lucro ma per solo svago e benessere personale, mentre il professionista era colui che faceva dello sport la sua principale attività al fine di conseguire un guadagno²². In più, lo *status* di atleta professionista era condizionato al suo tesseramento presso una società sportiva, riconosciuta dal CONI, dal quale ne derivava la nascita di un vincolo particolare, il c.d. *vincolo sportivo*, che è *quell'istituto che attribuisce ad una società sportiva il diritto di utilizzazione esclusiva delle prestazioni di un atleta*²³. Con il tesseramento, la società dava la possibilità all'atleta di accedere alla comunità sportiva e gli veniva garantita una idonea formazione atletica ma allo stesso tempo spettava esclusivamente alla società decidere le sorti del rapporto stipulato. L'atleta, non avendo né libertà contrattuale, né libertà di recesso, doveva sottostare alle esclusive decisioni della società che poteva, anche senza il consenso dell'interessato, procedere alla sua cessione ad un'altra società, dietro pagamento di un corrispettivo. In questo meccanismo l'atleta si pone più come oggetto che come soggetto del rapporto di lavoro sportivo dove il vincolo richiama ad una sorta di titolo di proprietà²⁴ che la società vanta nei suoi confronti, dando luogo così ad una limitazione della libertà contrattuale incompatibile con i principi di diritto del lavoro. Data quindi la peculiarità del rapporto che veniva ad instaurarsi tra le organizzazioni sportive e gli sportivi, sia la giurisprudenza che la dottrina si sono soffermate ad analizzare la qualificazione giuridica del rapporto in esame, senza tuttavia riuscire a dare una risposta univoca al quesito. Il problema della natura giuridica del rapporto sportivo professionistico è stato affrontato per la prima volta nella pronuncia della Suprema Corte²⁵ avente ad oggetto la tragedia di Superga nella quale è stata riconosciuta la natura autonoma del contratto di lavoro tra associazioni sportive ed atleti, fonte esclusiva di un diritto di credito. In quell'occasione, la Suprema Corte ha trattato *per incidens* l'argomento in esame, dato che era chiamata a pronunciarsi nel merito della risarcibilità del danno subito

²² B. ZAULI, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in Riv. Dir. Sport., 1955 secondo il quale “è professionista colui che fa dello sport la sua professione, cioè impegna nell'esercizio sportivo le maggiori e migliori energie della sua vita produttiva, lasciando in subordine o comunque ai margini della propria esistenza ogni altra attività sociale”, p. 97.

²³ C. PASQUALIN, *Il vincolo sportivo*, in Rivista Diritto Sportivo, 1980, p. 297.

²⁴ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 44.

²⁵ Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in Giur. Lav., 1953, I.

dall'A.C. Torino a seguito dell'incidente aereo nel quale persero la vita i calciatori della squadra stessa. Nella sentenza si affermava infatti che le *particolari caratteristiche del rapporto che lega i calciatori alla società sportiva che li ha ingaggiati e gli ampi poteri dispositivi e di controllo della stessa potevano, al più, far considerare atipici i contratti che attengono alla prestazione di attività agonistica, ma non ne snaturano l'essenza giuridica che, nelle linee fondamentali e nel contenuto sostanziale, resta quella di un contratto di lavoro, fonte di un diritto di credito*, ritenuto (allora) non risarcibile. Successivamente, l'opinione giurisprudenziale si è orientata con sempre maggior convinzione nel senso della configurabilità della natura subordinata del rapporto. Un'analisi esauriente è stata compiuta dalla Corte di Cassazione nel 1961²⁶ la cui decisione risale ad un periodo in cui il professionismo sportivo, soprattutto nell'ordinamento calcistico, aveva già raggiunto una cospicua articolazione organizzativa e una non trascurabile consistenza economica, tanto da consentire una più consapevole ed approfondita valutazione dei diversi aspetti qualificanti del rapporto di lavoro sportivo. Secondo la motivazione della sentenza, le prestazioni degli atleti rivestono i caratteri della continuità e della professionalità in quanto i calciatori, a tal fine retribuiti, vincolano le proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico-sportive a favore dell'associazione, dedicando in via esclusiva la loro attività agonistica in tutte le gare, di campionato ed amichevoli, in Italia e all'estero, e si obbligano, altresì, ad ottemperare alle istruzioni e alle direttive dei dirigenti e degli incaricati dell'associazione anche per ciò che attiene agli allenamenti e alle loro modalità. Per tali motivi, sussiste il vincolo della *subordinazione* che si esprime anche nell'obbligo di mantenere un contegno disciplinato e una condotta civile e sportiva irreprensibile e regolare, e nel divieto di partecipare a manifestazioni sportive estranee alla società anche nei periodi di riposo o di sospensione dell'attività agonistica; divieto nel quale la sentenza ravvisa una manifestazione, nel rapporto in questione, dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c., mentre le restrizioni cui il giocatore può essere assoggettato anche nella vita privata, giustificate dalla necessità di conservare l'efficienza fisica, ben possono essere collegate all'elemento fiduciario che

²⁶ Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324, in Foro it., 1961, I.

connota il lavoro subordinato. A tali obblighi fa da riscontro il potere della società di irrogare provvedimenti disciplinari per la loro inosservanza o per illeciti civili o sportivi commessi dal giocatore. Non manca inoltre l'elemento della *collaborazione*, così come configurato dall'art. 2094 c.c.²⁷, per il fatto che l'attività agonistica prestata dagli atleti si inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, coordinandosi con la stessa per il conseguimento delle sue specifiche finalità. Sempre secondo la sentenza in esame, il rapporto veniva anche assoggettato, in concreto e in virtù degli accordi fra Federazioni e Associazioni dei giocatori, alla regolamentazione collettiva che si adegua, per molti aspetti, ai principi fondamentali ai quali è improntata la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato quali, fra gli altri, il diritto del giocatore ad un periodo annuale di riposo (art. 2109 c.c.), il diritto ad uno specifico trattamento di malattia e infortunio (art. 2110 c.c.), l'obbligo previdenziale a carico delle società sportive (art. 2114 c.c.). Tutti questi caratteri risultano essere inconciliabili con la fattispecie del lavoro autonomo. Nel 1963²⁸ la Cassazione ha mutato orientamento affermando che il rapporto tra società sportiva e atleta fosse caratterizzato da una forte atipicità. Data la sua peculiarità, la Corte sosteneva che fosse impossibile una riconduzione completa nell'ambito della subordinazione e quindi la totale applicazione della disciplina dettata dal codice civile. La sentenza sottolinea che mentre il lavoro nasce sempre come rapporto bilaterale in ogni sua forma, subordinata, associata o autonoma, l'attività sportiva è un'espressione individualistica, frutto d'iniziativa personale, cui l'inquadramento successivo in rapporti onerosi nulla aggiunge alla sua prima natura di sforzo fisico e mentale che si produce e si pratica in sé e per sé per l'affermazione di superiorità di un atleta o un gruppo di atleti su altri. Con il fine di risolvere la questione, la Corte di Cassazione è intervenuta nel 1971, a Sezioni Unite²⁹, confermando la natura di lavoro subordinato del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di caratteristiche proprie, non in grado di modificarne la natura giuridica. Nella sentenza si affermava che le peculiarità del rapporto di

²⁷ Secondo tale articolo, è *prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.*

²⁸ Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in Foro it., 1963, I, 894.

²⁹ Cass. S.U., 26 gennaio 1971, n. 174, in Riv. Dir. Sport., 1971, p. 68.

lavoro sportivo derivavano da un atto di autonomia negoziale consistente nella volontaria sottoposizione di tutti i soggetti inquadrati nella FIGC (società e giocatori tesserati) all'osservanza dei regolamenti federali. In questo modo si dà un ulteriore sostegno alla tesi della subordinazione e della sostanziale irrilevanza, ai fini di una diversa qualificazione, di profili di specialità che ben potevano essere giustificati e trovare collocazione nella regolamentazione del rapporto per effetto di una libera manifestazione di volontà negoziale. La Corte ravvisa che le prestazioni dei giocatori professionisti, oltre a rivestire i caratteri della continuità e della professionalità, sono altresì caratterizzati dalla collaborazione, nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, e dalla subordinazione al potere direttivo e gerarchico dall'Ente da cui dipendono. La sentenza riguardava il celebre caso del calciatore Meroni, che perse la vita in un incidente stradale ed è nota anche e soprattutto per aver enunciato il principio innovativo dell'ammissibilità della tutela aquiliana del credito (negata in precedenza al Torino Calcio nel caso della strage di Superga) e, nella specie, di quello avente ad oggetto la prestazione di lavoro del calciatore, nella sola ipotesi però, dell'infungibilità della prestazione medesima. Tutte queste decisioni evidenziano che la disciplina concreta di questo tipo di rapporto subordinato, in virtù delle sue molteplici particolarità, doveva essere ricercata nelle disposizioni dell'ordinamento interno federale, senza pregiudizio della loro integrazione con quelle di legge³⁰. Anche la dottrina, a sua volta, ha mostrato delle posizioni altrettanto contrastanti e, nonostante la posizione dominante in linea con l'orientamento prevalente in giurisprudenza e volta al riconoscimento della natura subordinata dell'attività del professionista sportivo³¹, alcuni autori qualificavano il rapporto di lavoro in esame come autonomo, eventualmente inquadrabile ai sensi dell'art. 2222 c.c.³² nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, data la mancanza, o poca incisività dei requisiti idonei ad inquadrare l'attività

³⁰ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

³¹ R. BORUSSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1963.

A. MARTONE, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1964.

³² L'art. 2222 c.c. si applica "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

lavorativa sportiva come subordinata³³. Altri, invece, preferivano parlare di rapporto di natura associativa³⁴, nel quale il fine comune dei contraenti era costituito dallo svolgimento dell'attività sportiva. Con questa visione l'atleta era configurato come un membro della società sportiva grazie ad un rapporto di tipo associativo in cui si sarebbe innestato un rapporto economico di scambio, la cui causa rimaneva assorbita dall'obiettivo comune della vittoria nella prestazione sportiva. La subordinazione sembrava quindi non adattarsi perfettamente al lavoro sportivo sia per la libertà di invenzione che ispira le condotte dei protagonisti nelle partite e sia per i vincoli derivanti dal rapporto che non sono solo funzionali al miglior espletamento della prestazione, ma incidenti anche nella vita personale e familiare con un'ampiezza e intensità non consuete nelle normali obbligazioni di lavoro (si pensi ai ritiri degli atleti in attesa delle gare o all'obbligo di condurre un regime di vita ordinario). Tuttavia, come già anticipato, la dottrina dominante era propensa a ricondurre il rapporto tra Società Sportiva e atleta nell'ambito della subordinazione, in considerazione soprattutto del fatto che, in applicazione del contratto stipulato, l'atleta si poneva all'altrui servizio in cambio di una retribuzione. In questo modo l'*homo ludens* diventava *homo faber* e la retribuzione si configurava come controprestazione del lavoro diretta a retribuire l'energia prestata dal lavoratore nella struttura sinallagmatica del contratto. In più, per la soggezione dell'atleta a istruzioni tecniche e tattiche e al potere disciplinare riconosciuto alla società di appartenenza, la subordinazione era ritenuta sussistente, oltre che da un punto di vista economico, anche sotto il profilo giuridico. Il legislatore interveniva su questa materia con la L. 91/1981 non per risolvere i problemi interpretativi dovuti all'assenza di una normativa in materia, bensì per porre rimedio ad una situazione di emergenza, nel settore calcistico, conseguente ad un importante intervento giurisprudenziale da parte del Pretore di Milano. Il 7 luglio 1978³⁵ il Pretore di Milano Dott. Costagliola, con un

³³ F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, Dir. Lav., 1972.

S. GRASELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1974.

³⁴ P. BARILE, *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in Giur. it, 1977

G. VOLPE PUTZOLU, *Sui rapporti tra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica delle c.d. cessioni del calciatore*, in Riv. Dir. Comm., 1964.

³⁵ Decreto del Pretore di Milano, 7 luglio 1978, in Foro it., 1978, II, p. 319.

provvedimento d'urgenza, vietò ai rappresentanti delle società di calcio lo svolgimento di trattative e la stipulazione dei contratti, il c.d. calcio-mercato, per contrasto con la L. 264/1949 sul collocamento³⁶. Il provvedimento si fondava sul presupposto che i calciatori, da ritenersi lavoratori subordinati, dovessero sottostare alle norme che disciplinavano tali materie quindi anche a quelle sul collocamento che, tra l'altro, facevano divieto di intermediazione privata. Per il timore delle pesanti conseguenze che tale decreto avrebbe potuto avere, il legislatore intervenne con il decreto legge 14 luglio 1978 n. 367, convertito poi in legge 4 agosto 1978 n. 430, con il quale, pur senza affrontare il problema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei professionisti e società, veniva esclusa l'applicazione delle norme sul collocamento in materia di trasferimenti di tecnici e giocatori. Questo intervento legislativo non fu che una soluzione tampone che, però, rendeva ormai non più procrastinabile il problema relativo alla definizione della natura giuridica dell'attività dello sportivo professionista e della necessità di liberarlo dall'ormai anacronistico vincolo sportivo. Sulla scia di questo provvedimento, il 26 ottobre 1978, il Governo presentò un disegno di legge in cui si prevedeva espressamente che la prestazione dello sportivo professionista venisse considerata di lavoro autonomo e da svolgere mediante collaborazione coordinata e continuata. La Camera dei Deputati, dopo l'approvazione al Senato, ribaltò completamente l'impostazione originaria tenendo conto della particolarità del rapporto e dell'ordinamento sportivo. In questo modo la Legge 23 marzo 1981 n. 91 disciplina il lavoro degli sportivi professionisti qualificati, in linea generale, salvo le limitate eccezioni previste, come rapporto di lavoro subordinato.

3. La Legge n. 91 del 1981

La legge è suddivisa in quattro capi, di cui il primo (artt. da 1 a 9) è dedicato allo sport professionistico, anche se a ben vedere l'articolo 1 non riguarda direttamente

³⁶ F. A. D'HARMANT, *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in Riv. Dir. Sport., 1986.

la disciplina dello sport professionistico, ma riprende la nozione della libertà dell'esercizio dell'attività sportiva. Esso costituisce il nucleo principale della legge, poiché definisce i rapporti tra società sportive e sportivi professionisti. Il secondo capo (artt. da 10 a 14) disciplina le società sportive e le Federazioni sportive nazionali, in particolare la loro costituzione e affiliazione. Il terzo, composto dal solo art. 15, riguarda unicamente il trattamento tributario, mentre l'ultimo (artt. da 16 a 18) è dedicato alle disposizioni transitorie e finali, con particolare importanza per l'abolizione del vincolo. In questa sede mi limiterò ad esaminare solo gli articoli più importanti al fine di analizzare lo sport professionistico, dal quale, ad oggi, eccetto il golf, sono escluse le atlete.

Art. 1 – Attività sportiva.

“L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”.

La legge si presenta come un provvedimento predisposto per regolare il settore calcistico ma è innegabile che la stessa regoli i rapporti tra società sportive in generale ed atleti professionisti³⁷. Tale disposizione rappresenta un limite sia per le eventuali intromissioni dell'ordinamento sportivo, che si traducono in ostacoli per l'esercizio di dette attività, sia nei confronti dell'ordinamento generale, che non può introdurre normative che prevedano impedimenti non consentiti. Infatti, l'esercizio dell'attività sportiva non è solamente permesso, ma libero, garantito quindi contro qualsiasi interferenza, e, nonostante la qualifica deriva da una legge ordinaria, si ritiene che venga a costituire il contenuto di un diritto fondamentale, più specificatamente di un diritto della personalità³⁸, e che la norma che lo sancisce sia esplicativa e integrativa della Costituzione. Con specifico riferimento allo sportivo professionista, il principio della libertà di esercizio è espressione della libertà di contrarre, nonché della libertà contrattuale. In questo modo si può

³⁷ E. LUBRANO – L. MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, 2017: “La legge 91/1981 – pur essendo una Legge nota specificatamente per il calcio ed anche per il contributo della Associazione Italiana Calciatori – regola in via generale i rapporti tra le società e gli sportivi professionisti (non solo i calciatori, ma anche tutti gli atleti che praticano la propria disciplina sportiva nell'ambito di una società o di una associazione sportiva)”.

³⁸ Riconducibile all'articolo 2 della Costituzione che *riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*.
D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983, p. 704.

affermare che qualsiasi vincolo, pur contrattualmente assunto, è incompatibile con il riconoscimento e la concreta garanzia di tale libertà. Alla luce dell'articolo 1 si assiste dunque alla valorizzazione della libertà di contrattare, precedentemente vietata a causa del vincolo sportivo, ed ora consacrata dall'articolo 5 - durata massima e cessione del contratto, dall'articolo 6 - libertà di stipulare un nuovo contratto alla scadenza di quello precedente, ed in particolare dall'articolo 16 - abolizione graduale del vincolo. Nonostante questo, si può constatare che l'attività sportiva si manifesta totalmente libera solo quando venga svolta come attività ricreativa e formativa, e quindi come impiego di tempo libero. Quando invece viene intrapresa a livello professionistico, la riconosciuta libertà appare congruamente ridimensionata per il monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni nei singoli settori sportivi³⁹.

Art. 2 – Professionismo sportivo.

“Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.

Questo articolo è la norma fondamentale della legge in quanto ne esamina l'ambito soggettivo di applicazione, limitandola ai soli sportivi professionisti ed escludendo così quel vasto numero di atleti che non possono essere definiti tali, ma che appartengono all'area del dilettantismo sportivo. L'articolo prevede espressamente che l'atleta, per essere definito professionista, non solo svolga un'attività a titolo oneroso con carattere di continuità ma anche che detta attività venga qualificata come professionistica dalle singole Federazioni con l'osservanza delle Direttive stabilite dal CONI, lasciando alle singole Federazioni la piena autonomia decisionale. L'acquisto dello *status* di sportivo professionista

³⁹ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ, 1993, II, p. 209.

presuppone quindi l'esistenza di requisiti tanto soggettivi che oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, la qualifica in questione spetta certamente alle figure espressamente richiamate dalla legge, quali *atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici* che abbiano ottenuto la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali. Data la formulazione della norma che individua specifiche figure professionali in numero chiuso, si discute se questa abbia contenuto tassativo o invece estendibile ad altre categorie. Si osserva che i soggetti individuati dall'articolo 2 sono caratterizzati da un elemento comune costituito dal concorso diretto della loro attività, anche mediante il miglioramento e il perfezionamento della prestazione agonistica, la sua impostazione e finalizzazione sotto l'aspetto tecnico-agonistico, al conseguimento del miglior risultato sportivo, al quale sembrano invece essere estranee altre figure professionali che, pur potendo essere legate da un rapporto con la società sportiva, esercitano tuttavia competenze non strettamente connesse all'attività agonistica, quali, per esempio, i medici, i massaggiatori, gli impiegati o gli incaricati di mansioni amministrative o organizzative o di servizi ausiliari⁴⁰. Al contrario, parte della dottrina esclude la tassatività delle figure professionali contenute nell'articolo e propende invece per una interpretazione estensiva ritenendo che il legislatore abbia inteso indicare esemplificativamente le figure degli operatori sportivi più frequenti e note, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici dello sport eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali⁴¹. Entrando ora nello specifico delle figure espressamente previste dalla legge, lo *status* di atleta si acquista nel momento in cui chi pratica uno sport entra a far parte dell'ordinamento sportivo mediante il c.d. tesseramento, l'iscrizione presso la Federazione dello sport praticato effettuata direttamente dal soggetto interessato o per il tramite di un'Associazione

⁴⁰ V. FRATTATOLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 20.

In giurisprudenza è stata negata la riconducibilità del massaggiatore sportivo di una società di calcio tra gli sportivi professionisti destinatari della legge n. 91/81 da Pret. Venezia, 22 luglio 1998, in Riv. Dir. Sport., 1998. L'esclusione è stata motivata per il fatto che la legge speciale, che contiene vistose deroghe alla disciplina generale del lavoro subordinato, non può essere estesa analogicamente a casi che non contempla. In più, non è ammessa l'interpretazione estensiva per includervi figure significativamente diverse da quelle menzionate dalla legge perché non coinvolte direttamente nell'attività agonistica.

⁴¹ In particolare D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983.

Sportiva cui sia iscritto. Si tratta di un atto formale che interviene all'esito di un procedimento disciplinato nei regolamenti delle diverse Federazioni, senza il quale non si può essere qualificati atleti, e grazie al quale si ottiene l'imputazione dei risultati, l'inserimento nelle graduatorie e, più in generale, si diventa titolari di una serie di rapporti giuridici nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, assumendo altresì l'obbligo di praticare lo sport prescelto osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, così come previsto dall'articolo 31 dello Statuto del CONI. Per quanto riguarda le altre figure, secondo la prassi sportiva, sono allenatori quei soggetti che, in base alle norme di ciascuna Federazione, svolgono compiti di selezione, allenamento ed istruzione degli atleti, mentre i preparatori atletici provvedono alla cura della formazione atletica dello sportivo. Per quanto riguarda invece i direttori tecnico-sportivi, probabilmente la disposizione ha inteso riferirsi a quei soggetti che, alternativamente o congiuntamente con gli allenatori, partecipano alla conduzione tecnica delle squadre, con esclusione dei direttori sportivi aventi funzioni manageriali, rispetto ai quali la qualificazione del rapporto compete all'ordinamento giuridico generale. Quanto ai requisiti oggettivi che decretano l'appartenenza alla categoria degli sportivi professionisti, questi consistono nell'esercizio dell'attività sportiva, a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI (restano fuori dal dettato della legge le c.d. attività sportive non olimpiche), e rispetto alle quali la relativa Federazione abbia provveduto a dettare i criteri distintivi tra professionismo e dilettantismo. Dato l'elemento dell'onerosità, nel senso che la prestazione deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione stessa, la cui misura viene poi liberamente determinata dalle parti contraenti, salvo il rispetto di minimi collettivi, l'elemento della continuità dell'esercizio dell'attività sportiva è stato invece criticato dalla dottrina. Alcuni autori⁴² sostengono che andrebbe richiamato l'elemento della prevalenza, nel senso che professionista sportivo è colui che pratica lo sport per professione e per il quale dunque l'attività sportiva è l'attività prevalente esercitata rispetto ad altre e dalla quale ricava un

⁴² D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983;
E. PICCARDO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civili commentate, 1982.

reddito, in quanto la continuità dell'esercizio può caratterizzare anche l'attività del dilettante (si pensi, ad esempio, alla periodicità e alla frequenza degli impegni settimanali cui sono sottoposti atleti e tecnici di una società calcistica che partecipi ad un campionato riservato ai dilettanti). L'ultima circostanza necessaria per avere riconosciuto lo *status* di professionista è il tesseramento per una società sportiva affiliata ad una Federazione che ha riconosciuto il professionismo. Su sessanta Federazioni solo sei hanno scelto il professionismo: la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Attualmente le Federazioni si sono ridotte a quattro in quanto la FMI ha rinunciato al professionismo nel 2011 seguita dalla FPI nel 2013. Di queste quattro Federazioni solo la Federazione Italiana Golf riconosce il professionismo femminile, quindi le altre atlete sono tutte dilettanti a prescindere dalla Federazione di appartenenza. È innegabile come la L. 91/1981 non può essere applicata a tutte quelle attività per le quali le Federazioni non hanno scelto il professionismo, le conseguenze sono paradossali per le atlete escluse in qualsiasi caso ma anche per gli atleti che svolgono un'attività sportiva con una retribuzione importante come i calciatori che militano nel campionato di serie D o per quelli che sono tesserati per Federazioni sportive che non riconoscono il professionismo o che operano in attività non olimpiche e, quindi, non regolamentate dal CONI. La scelta del legislatore di affidare tale potere alle Federazioni conferma prima di tutto il riconoscimento da parte dello Stato dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. In più è stata osservata la volontà del legislatore di delegare alle Federazioni la delimitazione del campo di applicazione della legge n. 91/1981⁴³. Si deve anche ricordare che, all'epoca della preparazione e promulgazione della legge, la distinzione professionismo – dilettantismo, stava subendo una sensibile evoluzione e trasformazione proprio a livello internazionale⁴⁴. È apparso quindi

⁴³ F. BIANCHI D'URSO – G. VIDIRI, *La nuova disciplina del diritto sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982.

⁴⁴ Mentre ancora le regole olimpiche definivano dilettante colui che si dedicava allo sport per divertimento o svago senza ricavarne alcun profitto materiale di qualsiasi genere, nel 1978 il CIO ammetteva, tuttavia, il dilettantismo c.d. oneroso, autorizzando gli atleti partecipanti ai giochi olimpici a percepire rimborsi spese, indennizzi per mancato guadagno, borse di studio e premi in

opportuno il rinvio alle disposizioni federali in materia, sia per evitare che la qualificazione professionistica dipendesse dai soli elementi oggettivi della prestazione di lavoro, dando così al professionismo una possibilità di estensione non coerente rispetto alle esigenze dell'organizzazione sportiva⁴⁵ sia, a maggior ragione, per non intromettervi regole eteronome, magari inconciliabili con le predette esigenze. Il potere delle Federazioni, di qualificare l'attività professionistica, è stato ridimensionato dal d.lgs. n. 242/1999⁴⁶ che, all'articolo 5, secondo comma, lett. D), lascia al Consiglio Nazionale del CONI il compito di stabilire *“in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva Nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica”*, ma la situazione è rimasta immutata.

Art. 3 – Prestazione sportiva dell'atleta.

“La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;*
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;*
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”.*

Nel primo comma la prestazione continuativa ed a titolo oneroso dell'atleta viene inquadrata, come regola generale, nella fattispecie del contratto di lavoro subordinato. Siamo, quindi, di fronte ad una presunzione di subordinazione, con la

competizioni, e nel 1992 apriva le frontiere dei giochi anche ai professionisti di fatto e di nome, pur se non appartenenti e non tesserati dalle federazioni, come i cestisti della N.B.A. americana.

⁴⁵ F. BIANCHI D'URSO – G. VIDIRI, *La nuova disciplina del diritto sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982;

S. GRASELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in Dir. Lav., 1982, I.

⁴⁶ Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI del 23 luglio 1999, n. 242.

conseguenza che in assenza di continuità la fattispecie dovrebbe essere inquadrata come lavoro autonomo, previsto dal secondo comma dell'articolo 3. Detta presunzione di lavoro subordinato è stata introdotta, dal legislatore, solo in riferimento all'atleta; infatti, la norma non parla degli altri lavoratori sportivi (allenatori, direttori tecnici sportivi, preparatori atletici etc.). Per questi ultimi sportivi professionisti è lecito ritenere che la subordinazione dell'attività prestata debba essere accertata dal giudice non in riferimento alla norma in esame ma facendo uso degli ordinari criteri di cui agli articoli 2094 e 2222 cod. civ.⁴⁷; quindi, il Giudice dovrebbe analizzare caso per caso le caratteristiche del rapporto intercorso con la società⁴⁸. Il secondo comma stabilisce i casi in cui siamo di fronte ad un rapporto di lavoro autonomo, inducendo, così, a ritenere che l'elencazione dei requisiti previsti dalla norma sia tassativa, quindi fuori da detti requisiti non sarebbe possibile accettare la fattispecie di lavoro autonomo. Il discrimine operato nei due commi dell'art. 3 tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, non è esule da critiche. L'onerosità della prestazione prevista nel primo comma, come elemento caratterizzante in positivo il lavoro sportivo subordinato, si inquadra in una visione riduttiva e parziale, in quanto il connotato dell'onerosità non assume *ex se* un valore qualificante e decisivo potendo, infatti, caratterizzare anche il lavoro autonomo⁴⁹. La norma pone poi non pochi problemi interpretativi, in particolare, in relazione a quanto disposto nella lett. a) non tanto in relazione alla “singola manifestazione sportiva” ma nella fattispecie delle

⁴⁷ Particolarmente chiara sul punto è Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in Giust. Civ., secondo cui “la legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificatamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplati nell'art. 2 la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto del lavoro”.

⁴⁸ Pret. Napoli, 14 febbraio 1995, in Riv. Critica Dir. Lav., 1995, pag. 627, secondo cui al fine di accertare se un rapporto di lavoro possa ricondursi al *genus* della subordinazione oppure a quello del lavoro autonomo, deve compiersi un'indagine tanto circa la volontà negoziale manifestata dalle parti, quanto circa le modalità concretamente assunte nel corso del suo svolgimento. Nella specie, il pretore ha ritenuto sussistente il vincolo della subordinazione in ordine alle prestazioni rese, per circa venti mesi, dal preparatore di una squadra di calcio giovanile il quale, pur non essendo mai stato retribuito, aveva assiduamente svolto la sua attività sotto la direzione dell'allenatore, era stato inserito nell'organigramma sanitario del settore, aveva osservato un orario di lavoro prefissato in relazione alla disponibilità del terreno di gioco e, nel periodo in questione, non aveva lavorato in favore di soggetti diversi dalla società convenuta.

⁴⁹ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009.

“singole manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo”. In questo punto si richiama il concetto dell’*opus*, dell’obbligazione di risultato, in cui, essendoci un difetto di continuità della prestazione, non è possibile connotare il rapporto di lavoro subordinato. Nel merito la Suprema Corte⁵⁰ ha affermato la natura di lavoro autonomo della prestazione atletica in favore della squadra nazionale, non ritenendo configurabile in tale ipotesi una fattispecie di distacco o comando della società di appartenenza presso la Federazione (giacché la società sportiva è obbligata, dai regolamenti sportivi, a mettere a disposizione i giocatori per la Federazione delle squadre nazionali e non a comandarli presso la Federazione). È innegabile come anche questa norma risenta del fatto che la legge è stata redatta pensando alle manifestazioni calcistiche; in altri sport non è certo semplice identificare il “*breve periodo di tempo*”, si pensi, per esempio, alla sei giorni ciclistica o al Giro d’Italia rispetto all’intera stagione. Problemi interpretativi si riscontrano anche in relazione alla previsione di cui alla lett. b) in cui si richiama la nozione della subordinazione tecnica della diligenza preparatoria prevedendone però l’assenza. Da tale impostazione scaturiscono degli effetti distorsivi poiché si affida alla clausola scritta l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, che andrebbe invece verificato in concreto. Ne consegue che la carenza del dato formale impedisce di qualificare come subordinato quel rapporto che nella realtà costringe l’atleta a frequentare le sedute di allenamento, mentre la presenza di clausole impone una qualificazione del genere, anche se l’atleta sotto contratto non adempie nei fatti l’obbligo assunto⁵¹. Le predette considerazioni valgono anche con riferimento all’ipotesi prevista dalla lett. c) che attribuisce alla brevità del rapporto, tassativamente quantificata nella norma, valore preclusivo del carattere subordinato del contratto di lavoro sportivo. La presenza anche di una sola delle condizioni previste dall’articolo 3 è sufficiente a configurare il rapporto come contratto di lavoro autonomo e, escludere, quindi, quello di lavoro subordinato. Occorre segnalare, infine, come la giurisprudenza

⁵⁰ Cass., 14 giugno 1999, n. 5866

In dottrina si ritiene che la prestazione dei c.d. nazionali sia da configurare come di natura subordinata con comando presso le Federazioni: P. SANDULLI, *Autonomia collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1988.

⁵¹ F. BIANCHI D’URSO – G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982 p. 12.

ritenga possibile la coesistenza, per lo stesso soggetto, di ambedue i rapporti di lavoro, subordinato ed autonomo, quando siano ben definiti e differenziati le prestazioni ed i compensi⁵².

Art. 4 – Disciplina del rapporto subordinato sportivo.

“Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso ne' può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

⁵² Corte Cassazione, 17 gennaio 1996, n. 354, relativa ad un allenatore di calcio che, nella stessa stagione, aveva le funzioni di responsabile della prima squadra, con un rapporto subordinato, sia di coordinatore del settore giovanile, con un rapporto autonomo. La Suprema Corte conferma l'esistenza di due contratti nonostante l'unicità del testo negoziale, come previsto nella sentenza impugnata. La Corte respinge la qualificazione del secondo rapporto come lavoro autonomo in quanto il ricorrente non aveva dedotto un impegno superiore da quello previsto dall'art. 3, co. 2, Lett. b) e c).

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230". L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali".

Il rapporto di lavoro sportivo presenta dei caratteri peculiari rispetto agli ordinari rapporti di lavoro, tanto da essere annoverato tra i c.d. *rapporti speciali*⁵³, in virtù di caratteristiche proprie dell'attività prestata che ha reso necessario dettare delle norme in parte divergenti rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori. Ciò che emerge dalla disciplina dettata per il lavoro sportivo, sottolineandone gli elementi di specialità, è che in ambito sportivo la subordinazione dei prestatori di lavoro non rientra esattamente nei contorni di quella che, con un termine tipico del diritto del lavoro, può essere definita come *etero-direzione*. I requisiti della subordinazione degli atleti sportivi professionisti non si risolvono nella soggezione alle direttive emanate dal datore di lavoro e al suo controllo, come avviene nei casi tipici di lavoro subordinato, ma riguardano anche, e forse soprattutto, altri caratteri della prestazione, in particolare le sue scadenze temporali, indicate dall'articolo 3 della L. 91/1981, che non sono invece decisive al di fuori di questa speciale disciplina. In questo articolo vengono disciplinati la costituzione del rapporto e gli elementi essenziali del contratto. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce con assunzione diretta che esclude l'applicabilità delle norme sul collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264 e, come previsto dal comma 8 del medesimo articolo, degli articoli 33

⁵³ La dottrina giuslavoristica definisce "*speciali*" quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell'attività svolta, come è nel caso del lavoro sportivo, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto.

e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300, riguardanti rispettivamente l'avviamento numerico e le richieste nominative. Viene così riconosciuta piena libertà contrattuale al soggetto che potrà negoziare direttamente con la società o, come ormai prevale nella prassi, a mezzo di un procuratore. La norma prevede, a pena di nullità, la stipula, tra lo sportivo e la società, di un contratto in forma scritta *ad substantiam* in mancanza della quale il contratto deve ritenersi nullo, derogando così al principio di libertà di forma del contratto. Bisogna altresì rilevare che la mancanza della forma scritta determina l'applicazione al rapporto tra sportivo e società della disciplina prevista dall'articolo 2126 c.c. (relativo alle prestazioni di fatto), escludendo pertanto la nullità per il periodo in cui il contratto ha avuto effettiva esecuzione⁵⁴. Parte della dottrina osserva tuttavia che nello sport professionistico rapporti basati su prestazioni di fatto sono improbabili, sia per l'esposizione a sanzioni per inosservanza dei regolamenti federali, che per le implicazioni di carattere disciplinare cui sarebbero esposte le parti⁵⁵. La forma scritta, oltre che a tutelare il lavoratore, viene richiesta anche per soddisfare esigenze peculiari dell'ordinamento sportivo, quali favorire il controllo delle Federazioni sull'operato delle società e garantire maggiore celerità e certezza nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi⁵⁶. L'accordo tra lo sportivo e la società di appartenenza deve essere stipulato sulla base del contratto – tipo predisposto conformemente all'accordo collettivo stipulato ogni tre anni dalle Federazioni sportive nazionali e i rappresentanti delle categorie interessate. Sono tuttavia sorti in dottrina dei dubbi di legittimità costituzionale, relativamente all'articolo 39 della Costituzione comma 4⁵⁷, riguardo alla conformità del contratto individuale rispetto all'accordo collettivo. In particolare si è sostenuto che il sistema di contrattazione collettiva, creato dalla L. 91/81, introduce una forma di contrattazione sindacale con efficacia *erga omnes* attraverso una procedura diversa da quella voluta dalla norma costituzionale. Lo sportivo, infatti, a causa dell'assenza di un pluralismo sindacale di categoria, deve

⁵⁴ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009.

⁵⁵ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵⁶ G. VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in Giust. Civ, 1993.

⁵⁷ Cost. art. 39, comma 4: *I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro di efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.*

aderire a politiche e scelte sindacali che non sempre condivide, avendo come unica alternativa quella di rinunciare all'attività sportiva a livello professionistico data l'impossibilità di collocare utilmente le proprie prestazioni al di fuori dell'ordinamento sportivo⁵⁸. L'ultimo requisito, richiesto dal secondo comma, è il deposito per l'approvazione presso la Federazione Sportiva di competenza. Questo deve avvenire ad opera delle società, ma nulla viene stabilito circa le modalità e le conseguenze di omissioni da parte di Società o Federazioni. A ciò, tuttavia, provvedono gli accordi collettivi e la giurisprudenza⁵⁹ ha stabilito che tale obbligo può essere assolto, in caso di negligenza della società, anche dal professionista che avrà diritto al risarcimento del danno. A sua volta la Federazione deve dare immediata notizia alle parti della mancata approvazione, mentre, nel caso non vi sia pronuncia entro il trentesimo giorno successivo al deposito, il contratto si intende approvato. Il comma 3 dà applicazione al principio generale di tutela del lavoratore subordinato, di cui all'articolo 277, comma 2, c.c. prevedendo che eventuali clausole contrattuali contenenti deroghe peggiorative siano sostituite *ope legis* da quelle del contratto tipico; sono comunque consentite clausole individuali più favorevoli per il lavoratore purché non deroghino ai principi della legge 91 del 1981. Il successivo comma 4 fissa il principio per cui il contratto dovrà contenere *l'obbligo per l'atleta di rispettare le istruzioni tecniche e le prestazioni impartite per il conseguimento dei suoi scopi agonistici*. Da questa disposizione si evince chiaramente la natura subordinata del rapporto intercorrente tra il professionista e la società nel quale sono facilmente rinvenibili i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà. La violazione dell'obbligo previsto dal comma in esame, tuttavia, non solo produce effetti negativi sull'ordinamento sportivo, ma è altresì in grado di provocare conseguenze dannose (ai *club* di appartenenza) rilevanti sul piano dell'ordinamento generale. La duplice rilevanza dell'inadempimento comporterebbe quindi, secondo ottiche differenti, l'intervento sanzionatorio della giustizia sportiva e di quella ordinaria⁶⁰. Il comma successivo prevede la possibilità di inserire nel contratto una *clausola compromissoria* che

⁵⁸ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993.

⁵⁹ Cass. Civ., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. Dir. Sport., 1999.

⁶⁰ F. BIANCHI D'URSO – G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982.

preveda di deferire le controversie, insorte tra la società e lo sportivo sull'attuazione del contratto medesimo, ad un collegio arbitrale; in merito alla natura dell'arbitrato la dottrina dominante ne afferma la natura irrituale. Nel comma 6 vengono escluse le *clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale* anche per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto, come ovvia deroga all'articolo 2125 c.c. (c.d. *patto di non concorrenza*). Gli Accordi Collettivi non solo hanno recepito detto divieto, ma sono andati oltre, prevedendo, durante il contratto, il divieto di svolgimento di altre attività sportive, lavorative o imprenditoriali se non autorizzate, in forma scritta, dalla società. Importante è poi la previsione, al comma 7, della costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi ad iniziativa delle Federazioni Nazionali, per la corresponsione, al termine dell'attività sportiva, di una *indennità di anzianità*. La dottrina si chiede se allo sportivo spetti il normale trattamento di fine rapporto liquidabile alla fine del contratto lavorativo, o se invece gli competa un'indennità unica di fine carriera. La norma, in effetti, risulta ambigua a causa dell'utilizzo della locuzione *termine dell'attività sportiva* (invece di *termine del rapporto*) e dell'esplicito riferimento all'articolo 2123 c.c. - *Forme di previdenza*. In questo modo parte della dottrina ritiene di poter riferire la disposizione ai fondi di previdenza più che all'indennità di anzianità, sostituendola così al T.F.R.⁶¹. Prevale invece l'orientamento secondo il quale lo sportivo, nel caso di costituzione di un fondo operante nell'ambito della Federazione, avrà diritto di percepirne l'indennità al termine della carriera; in assenza del fondo, invece, alla scadenza di ogni singolo rapporto lavorativo potrà rivolgere la sua pretesa alla società cui è appartenuto ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1966 n. 604, non dichiarata inapplicabile al lavoro sportivo dall'art. 4 comma 8 della L. 91/1981⁶². Gli ultimi due commi prevedono, infine, le norme che non sono applicabili al contratto di lavoro sportivo⁶³. Questa esclusione va ricondotta alla

⁶¹ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁶² G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giustizia civile, 1993.

⁶³ L. 300/1970: art. 4 - divieto dell'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; art. 5 - divieto di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro; art. 13 - assegnazione alle mansioni d'assunzione o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisite; divieto di dequalificazione e di riduzione della retribuzione; divieto di trasferimento da un'attività produttiva ad un'altra; art. 18 - diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in caso d'inefficacia o

peculiarità della prestazione sportiva dell'atleta alla quale non sono applicabili quelle norme che risultano in insanabile contrasto con le finalità sottese all'ordinamento sportivo e con le particolari modalità di svolgimento dell'attività agonistica nelle singole discipline. Tra le norme non estese vanno segnalate quelle contro i licenziamenti individuali, contenute nella legge 15 luglio 1966 n. 604 - *Norme sui licenziamenti individuali*, che rivestono invece una rilevanza decisiva nella disciplina del rapporto di lavoro. L'inapplicabilità di tali norme è giustificata sia dall'estrema mobilità connessa alle alterne vicende sportive ed economiche dei contratti sportivi, sia al carattere strettamente fiduciario del rapporto di prestazione sportiva, alla quale male si adattano le norme restrittive che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro ordinario e i suoi effetti. Gli stessi motivi hanno poi portato all'adozione del contratto a termine come regola della durata del rapporto di lavoro sportivo, ex art. 5 L. 91/1981, a differenza di quanto avviene, almeno nell'intenzione del legislatore, nel rapporto di lavoro ordinario rispetto al quale costituisce l'eccezione. La specialità del rapporto, tuttavia, pur implicando la presenza di una disciplina autonoma, non esclude l'intervento sussidiario della disciplina generale. Sembra infatti da condividere l'opinione di quella parte della dottrina secondo cui l'applicazione al lavoro sportivo subordinato della L. 91/1981 non esclude l'applicabilità allo stesso di ogni norma di carattere generale non ricompresa nella legge stessa, ma con essa compatibile⁶⁴. Inoltre, secondo un'opinione dottrinale diffusa⁶⁵, l'elenco delle norme

d'illegittimità del licenziamento; art. 33 – disciplina il collocamento dei lavoratori dipendenti; art. 34 – autorizza la manodopera esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti alle strette categorie di lavoratori altamente specializzati.

L'intera L. 230/1962 sui contratti a termine, attualmente d.lgs. 81/2015; la L.604/1966: art.1 – licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato; art. 2 – l'obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento e dei motivi; art. 3 – licenziamento per giustificato motivo con preavviso; art. 5 – onere della prova dei motivi del licenziamento a carico del datore di lavoro; art. 6 – onere dell'impugnazione del licenziamento a pena di decadenza; art. 7 – tentativo facoltativo di conciliazione presso l'ex Ufficio provinciale del lavoro; art. 8 – obbligo della reintegrazione nel posto di lavoro o del risarcimento del danno in caso di illegittimità del licenziamento.

⁶⁴ M. DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in Dir. Lav., 1988.

⁶⁵ F. BIANCHI D'URSO- G. VIDIRI, *La nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982;

S. GRASELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in Dir. Lav., 1982, I;

M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civ. comm., 1982.

inapplicabili al contratto di lavoro sportivo non è tassativo e può essere integrato in base ad un giudizio di incompatibilità che spetterà ad un giudice definire.

Art. 5 – Cessione del contratto.

“Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.

È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”.

L'articolo 5 prevede, al primo comma, la possibilità di inserire nel contratto un termine risolutivo non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto ammettendo, altresì, la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. Il recesso può avvenire in caso di risoluzione consensuale o per giusta causa ex art. 2119 c.c.⁶⁶. Nel secondo comma viene prevista la cessione del contratto, *prima della sua scadenza*, a patto che il contraente ceduto vi acconsenta e che siano osservate le modalità fissate dalle singole Federazioni Nazionali⁶⁷. Il contratto a termine svolge, dunque, la funzione primaria di regolare i rapporti tra atleti e società sportive, mirando a salvaguardare entrambe le parti.

Passando ora ad analizzare l'intero sistema di sicurezza sociale riconosciuto dalla legge agli sportivi, possiamo inizialmente affermare che è ispirato all'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto dell'uomo e interesse della collettività. Il frequente pericolo di infortuni legati alla pratica dell'attività sportiva, ha spinto il legislatore a prevedere un'accurata tutela delle condizioni di salute dello sportivo professionista soprattutto nell'ottica della prevenzione dei

⁶⁶ Si pensi alla esclusione prolungata e reiterata della rosa, oppure, al mancato e ripetuto pagamento dello stipendio.

⁶⁷ In ambito FIGC la materia viene regolata dagli artt. 95, 102 e 103 NOIF il cui mancato rispetto porta all'inefficacia del contratto. La cessione è valida purché venga fatta su appositi modelli predisposti dalla Lega e sottoscritti dalle parti interessate e venga trasmesso entro cinque giorni dalla stipula e, comunque, non oltre il termine della finestra di mercato. La Lega effettua un controllo circa il rispetto da parte delle società sportive delle regole economiche finanziarie. L'accordo non può prevedere clausole che subordinino la cessione del contratto all'esito delle visite mediche o al rilascio del permesso di lavoro. Il nuovo contratto può avere una durata diversa dal rapporto originario e può prevedere anche una diminuzione del compenso del calciatore.

danni alla salute. Nell'ambito sportivo, più di altri, si può infatti considerare fondamentale la c.d. *medicina preventiva* degli infortuni attraverso un costante monitoraggio della salute dell'atleta. La relativa *tutela sanitaria*, affidata al dettato dell'articolo 7 della legge in esame, prevede che l'attività sportiva professionista sia svolta *sotto controlli medici e accertamenti clinici e diagnostici* periodici, espletati secondo modalità fissate dalle Federazioni in accordo con il Ministero della Sanità. In più, è prevista una *scheda sanitaria* che costituisce *condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti*. Il controllo sulle condizioni dello sportivo non si limita dunque alla mera verifica dell'esistenza e della regolarità formale della scheda, ma deve estendersi al merito degli esami clinici e diagnostici eseguiti. Nel dettato dell'articolo 7 si può infine notare un riferimento generico agli sportivi professionisti ma che parte della dottrina ritiene possa riferirsi unicamente agli atleti sia per l'esplicito riferimento all'attività svolta e sia perché risulta difficile ipotizzare una pratica sportiva esercitata da allenatori, preparatori atletici o direttori tecnico – sportivi meritevole di una così puntuale tutela⁶⁸. Fondamentale sul tema della salute dell'atleta è poi il tema del doping che, con l'emanazione della legge 14 dicembre 2000 n. 376, è stato classificato come reato perché in grado di alterare i risultati e quindi la regolarità delle competizioni sportive ribadendo così i principi etici ed educativi dello sport. Il fatto poi che lo sport costituisca un'attività rischiosa in cui il rischio di infortuni è alto e del tutto peculiare rende opportuna la stipula di un'assicurazione che tuteli appunto gli atleti e le società contro i rischi propri dello sport. Ciò che prevede infatti l'articolo 8 della L. 91/1981 è l'obbligo per le società sportive *di stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica*. Fino agli anni duemila, questa è stata l'unica tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore sportivo professionistico, non certo di pari intensità rispetto alla tutela riconosciuta a tutti gli altri lavoratori subordinati. La situazione è stata infatti

⁶⁸ L. SINISCALCHI, *Profili previdenziali del lavoro sportivo: la legge 23 marzo 1981 n. 91*, in Dir. Lav., 1988.

sanata dal decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 che ha esteso la tutela per gli infortuni e le malattie professionali, regolamentata per la prima volta dalla legge 17 marzo 1898 n. 80, anche in favore degli sportivi professionisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, che fino a quel momento ne rimanevano esclusi. L'articolo 6 del d.lgs. 38/2000, infatti, prevede l'obbligo assicurativo per gli infortuni e le malattie professionali a favore degli sportivi professionisti e la relativa gestione è stata affidata all'INAIL - *Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro*, indipendentemente da eventuali previsioni, contrattuali o di legge, di tutela attraverso polizza privatistica⁶⁹. In questo modo, data l'entrata in vigore della disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL, è da ritenere che la stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'articolo 8 della L. 91/1981 non sia più obbligatoria ma facoltativa e destinata a trasformarsi in una forma di previdenza complementare⁷⁰. La tutela previdenziale scatta dunque ogni volta che l'infortunio, dal quale sia derivata la morte o l'inabilità, si verifichi in occasione del lavoro (ossia nel suo contesto). Lo sportivo professionista è altresì tutelato nel caso di malattia professionale, ossia la malattia contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa e quindi come conseguenza immediata e diretta della stessa. Gli sportivi colpiti da infortunio o da malattia professionale hanno diritto alla prestazione sia di tipo economico, erogate dall'INAIL, che sanitario, erogate dal servizio sanitario nazionale anche in caso di mancato versamento dei contributi assicurativi da parte della società sportiva datrice di lavoro. Il sistema di sicurezza sociale riconosciuto agli sportivi professionisti si chiude con il riconoscimento di *un'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti* prevista dall'articolo 9 della L. 91/1981 che prevede l'estensione dell'assicurazione obbligatoria, prevista dalla legge 14 giugno 1973 n. 366 per i giocatori e gli allenatori di calcio, a tutti gli sportivi professionisti ex art. 2 L. 91/1981, quindi sia lavoratori autonomi che subordinati.

Un cenno, in relazione al *datore di lavoro*, va fatto all'articolo 10 comma 1, ai sensi del quale *possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società*

⁶⁹ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, p.170.

⁷⁰ M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2003, p. 113.

sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In tal modo la legge ha ripreso, estendendolo a tutte le società sportive professionistiche, quanto era già previsto nell'ordinamento interno della FIGC. Infatti, nel settore calcistico, una complessa opera di riforma ha portato, nella seconda metà degli anni Settanta, alla trasformazione delle associazioni calcistiche, militanti nei campionati nazionali di serie A, in società per azioni. Con tale trasformazione si è cercato di incentivare il loro risarcimento finanziario anche mediante l'osservanza delle norme sulla formazione e sulla pubblicità del bilancio. La legge in esame, privilegiando anch'essa l'obiettivo della corretta gestione delle società sportive professionistiche, è andata oltre, introducendo un sistema più rigoroso di controllo da parte delle Federazioni, il quale si avvale di una serie di meccanismi, tra i quali si segnala l'obbligo, sopra citato, previsto dall'articolo 4, comma 2, di deposito del contratto di lavoro presso la Federazione per l'approvazione.

Art. 16 – Abolizione del vincolo sportivo.

“Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”.

Con questa legge si pongono inoltre le basi per l'abolizione del vincolo sportivo nello sport professionistico in quanto alla scadenza del termine l'atleta è libero di stipulare un nuovo contratto di lavoro. Il *vincolo sportivo* rappresenta, infatti, il legame che, in conseguenza del tesseramento, si crea fra sportivo e società, in forza del quale lo sportivo si obbliga a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente in favore della società con la quale è tesserato. In sostanza, prima dell'emanazione della L. 91/1981, la stipulazione dei contratti tra atleta e società prevedeva la sottoscrizione del vincolo a tempo indeterminato, la cui risoluzione era possibile solo in determinati casi quali *rinuncia della società* tramite la c.d. lista di svincolo, *accordo tra le parti* e *riscatto del vincolo* su iniziativa dell'atleta

secondo modalità prestabilite dalle singole Federazioni. L'atleta era dunque legato *quasi a vita* alla società che lo aveva ingaggiato mancando di fatto una tutela della sua volontà di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale. L'abolizione del vincolo costituisce così l'applicazione dell'articolo 1 della legge, che postula la libertà dell'attività sportiva, coniugata con il già citato articolo 5, che dà la possibilità di apporre un termine finale al contratto non superiore a cinque anni, e che è espressamente previsto dall'articolo 16 che disciplina esplicitamente la *graduale eliminazione del vincolo*. Questa disposizione è stata adottata a seguito di alcune valutazioni circa la legittimità della permanenza del vincolo dato che l'istituto risulta essere in palese contrasto con alcuni diritti fondamentali. Come già anticipato, il vincolo sportivo a tempo indeterminato potrebbe violare il diritto alla libera pratica dell'attività sportiva, stabilito dall'articolo 1 della L. 91/1981 e ribadito dall'articolo 16 del decreto Melandri (d.lgs. 242/1999), nonché alcuni principi costituzionali quali il diritto della libertà dello sportivo nell'ambito della formazione sociale in cui manifesta la sua personalità (ex art. 2 Cost.), l'uguaglianza, dato che il vincolo discriminerebbe il lavoratore sportivo rispetto agli altri lavoratori (ex art. 3 Cost.), la libertà del cittadino di svolgere l'attività lavorativa *secondo le proprie possibilità e la propria scelta* (ex art. 4 Cost.) e la libertà di associazione (ex art. 18 Cost.). Per aiutare le società, che avrebbero subito un contraccolpo economico ingente, si è previsto inoltre che l'abolizione dovesse avvenire *entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge*, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società. Ciò posto, possiamo affermare che l'abolizione del vincolo è stato un provvedimento giusto e sacrosanto per la libertà contrattuale dell'atleta professionista, dato che il problema persiste ancora per i dilettanti, ma che allo stesso tempo è stato svantaggioso, in termini economici, per le società sportive. Con il passare del tempo si è assistito sempre di più ad un cambiamento nella prassi del rapporto contrattuale tra società e professionisti: esse cercano di non arrivare quasi mai alla scadenza naturale del contratto offrendo così continui rinnovi e prolungamenti nei quali poi vengono apposte clausole rescissorie sempre più alte. Il vantaggio, in termini di libertà contrattuale,

concesso al professionista da questo articolo è stato successivamente incrementato dalla legge 18 novembre 1996 n. 586 che ha dato seguito alla famosa sentenza Bosman⁷¹. La legge infatti ha modificato l'articolo 6 della L. 91/1981 eliminando la c.d. *indennità di trasferimento* che la società titolare del nuovo contratto con lo sportivo avrebbe dovuto versare a favore della precedente. L'attuale formulazione prevede solo che le Federazioni Sportive Nazionali, nel caso di primo contratto, *stabiliscano un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile*. Oltre a ciò, *alla Società od alla Associazione Sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta*. Conseguenza della norma è che, nel rispetto dell'autonomia delle singole Federazioni e del principio della specificità dello sport, l'indennità di formazione viene regolata in modo diverso nelle varie Federazioni. Un principio che contrasta con la Sentenza Bernard⁷² con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla delicata questione dello *status* e dei trasferimenti dei giovani di serie da uno stato membro all'altro, nonché del pagamento dell'indennità di formazione e di addestramento nel mondo dello sport. Detta decisione ha sancito il principio per cui, quando gli atleti sottoscrivono il primo contratto da professionista, le società calcistiche da cui gli stessi provengono possono richiedere un'indennità per la formazione. Il più importante principio espresso dalla Corte è che *l'importo di detta indennità dovrà essere determinato tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dalle società ai fini della formazione tanto dei futuri giocatori professionisti, che lasciano la società di appartenenza per trasferirsi altrove, tanto di coloro che – cresciuti nel vivaio della medesima società – non lo diverranno mai*⁷³; ritiene la Corte che, diversamente, le società, che provvedono alla formazione dei giocatori, potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione dei giovani atleti.

⁷¹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman* in <http://curia.europa.eu/juris/>

⁷² Caso *Olympique Lyonnais SaSp c. Oliver Bernard e Newcastle UFC* del 16 marzo 2010.

⁷³ M. COLUCCI – M. J. VACCARO, *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della Sentenza Bernard*, in *Sport Law and Policy Centre*, 2010.

Possiamo quindi concludere che la legge appena esaminata ha il merito di avere suggellato, a livello normativo, la natura strettamente lavorativa della prestazione sportiva, inidonea a trovare una adeguata tutela nell'ordinamento statale, ma bisognosa di una specifica identificazione e tutela, in linea con quella offerta alla generalità dei lavoratori. La situazione di *privilegio* riconosciuta agli sportivi professionisti ha anche generato non poche polemiche date le condizioni socio – economiche dei grandi campioni che riscuotono grandi compensi e nei quali non sono riscontrabili l'inferiorità e la debolezza nei confronti dei datori di lavoro che giustificano la speciale tutela riconosciuta al lavoratore subordinato nelle altre forme di lavoro. La legge inoltre risulta essere datata, non più in linea con i tempi e con l'evoluzione dello sport e degli sportivi dato che non rientrano in questa speciale disciplina la maggior parte degli atleti che formalmente sono dilettanti ma che sostanzialmente traggono dalla loro attività sportiva l'unica fonte di sostentamento, i c.d. *professionisti di fatto* tra i quali rientrano anche tutte le atlete donne che non giovano di alcuna tutela dal dettato della legge e verso le quali si può parlare di vera discriminazione di genere.

4. Il c.d. “*professionismo di fatto*”

Come abbiamo già visto, la L. 91/1981 introduce una normativa speciale per regolare il rapporto di lavoro intercorrente tra i professionisti e le Società Sportive, che va a sostituirsi alla tradizionale disciplina giuslavorista. Una delle problematiche che ne deriva riguarda proprio il fatto che si tratta di una disciplina applicabile limitatamente ad un determinato ambito del fenomeno sportivo, il professionismo appunto, lasciando scoperti una serie di rapporti altrettanto meritevoli di essere regolamentati⁷⁴. L'intento della legge era infatti quello di distinguere coloro che praticano l'attività sportiva per piacere e passione da coloro che la svolgono per professione, con l'intento di regolamentare il rapporto di

⁷⁴ L. M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *Europa e Dir. Priv.*, 4, 2009.

lavoro di questi ultimi. Il criterio discretivo iniziale si basava quindi semplicemente sul fattore economico che ad oggi non risulta più essere in linea con la realtà. Con il tempo infatti si sono sviluppate una serie di problematiche relative al dilettantismo che non solo non viene mai definito⁷⁵ e disciplinato, se non dal punto di vista del regime tributario, ma comprende in sé una serie di attività eterogenee tra loro che vanno dal dilettantismo vero e proprio, attività svolta per puro svago, al *professionismo di fatto*, attività sportiva qualificata come dilettantistica ma svolta in cambio di un compenso. Lo sport contemporaneo è sempre più strettamente legato a interessi economici dovuti alla sua spettacolarizzazione e commercializzazione tanto che anche nel mondo dilettantistico è stata superata la concezione ideale del *decoubertinismo* che ne riconnetteva la pratica al puro spirito competitivo. Il numero dei praticanti dei vari sport è aumentato, al pari della competizione e della difficoltà di raggiungimento degli obiettivi. Questo ha determinato una sempre maggiore professionalizzazione di atleti e società sportive; gli eventi, i campionati e le singole gare necessitano di una organizzazione sempre più professionale richiedendo sempre più risorse in termini di tempo, denaro e managerialità da parte degli operatori. Ad oggi quindi, l'unico criterio di distinzione tra attività professionistica e dilettantistica è la qualificazione formale come professionistica dell'attività sportiva effettuata dalle singole Federazioni Sportive Nazionali come previsto dall'articolo 2 della L. 91/1981. Dunque, l'interrogativo che sorge, e che la stessa giurisprudenza si è posta, è perché discriminare l'atleta dilettante da quello professionista sulla base di un mero aspetto formale?

Come abbiamo già accennato, all'interno della dicotomia professionismo – dilettantismo si è inserita una figura intermedia, il c.d. *professionismo di fatto*. Tale nozione non ha fonte né nella legge né nei regolamenti federali, ma nasce dall'opera ermeneutica di dottrina e giurisprudenza, ed è molto diffusa anche nel resto d'Europa. Con il termine *professionisti di fatto* si intendono gli atleti che,

⁷⁵ L'unica definizione fu data dall'abrogato decreto ministeriale 17 dicembre 2004, in tema di obblighi assicurativi, che definiva gli sportivi dilettanti come *tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di quelli che vengono definiti professionisti*. - L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in Riv. Dir. Econ. Sport., 2017.

pur essendo appartenenti ad una Federazione che per loro non riconosce il professionismo, traggono *il proprio reddito, in tutto o in parte, dall'esercizio dell'attività sportiva; ovvero anche per indicare gli atleti che sono inseriti all'interno di una Federazione che riconosce il settore professionistico, ma competono nei campionati dilettantistici*⁷⁶. Dunque, quella che loro svolgono può essere considerata di fatto una prestazione di lavoro sportivo a cui corrisponde una retribuzione rientrante nell'ambito del lavoro sportivo, ma in realtà la sua regolamentazione è sottratta dall'ambito di applicazione della L. 91/1981 sulla base dell'assenza della qualificazione dell'attività sportiva come professionistica da parte della relativa Federazione (ex art. 2 L. 91/1981). Sono così sottratti dall'applicazione della normativa speciale tutti quei casi rientranti nel professionismo di fatto, sostanzialmente analoghi al professionismo relativamente alla attuazione concreta del rapporto di lavoro, ai quali invece si applica la disciplina codicistica generale sul lavoro subordinato (ex art. 2094 c.c.)⁷⁷. Si tratta di atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuato e a titolo oneroso, ricavando dall'attività agonistica il principale sostentamento. A titolo esemplificativo, si può considerare un atleta di pallavolo e un calciatore, entrambi militanti in un campionato di serie A: entrambi svolgono la loro attività in maniera onerosa e continuativa, devono sottostare al potere direttivo della società con cui sono tesserati e rispettare orari e impegni relativi a gare e ad allenamenti. Tuttavia, da un punto di vista giuridico, sono inquadrati in maniera differente: al calciatore si applicherà la disciplina speciale prevista dalla L. 91/1981 che non è invece prevista per il pallavolista che rimane in una specie di *limbo giuridico* al quale tutt'al più si applicherà la disciplina codicistica⁷⁸, soltanto perché la FIGC è una Federazione che riconosce il professionismo, mentre la FIPAV no. Il requisito formale è quindi l'unico criterio significativo di qualificazione dello sportivo professionista, una scelta discrezionale della singola

⁷⁶ G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2018, cit. pag. 92.

⁷⁷ F. REALMONTE, *L'atleta professionista e atleta dilettante*, in Riv. Dir. Sport., 1997 – l'autore parla di *un'anomalia all'interno della legislazione lavoristica*.

⁷⁸ A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in Riv. Giur. Lav., 1997, p. 525 – parla di *limbo giuridico o spazio vuoto di diritto*.

Federazione che sfocia nell'arbitrio⁷⁹ e che incide negativamente sulla condizione giuridica dello sportivo, che non sembra affatto in linea con l'imperativa tutela offerta dalla Costituzione ai rapporti di lavoro⁸⁰. Tutta questa situazione è ormai anacronistica ed è innegabile che la qualificazione di sportivo professionista dovrebbe desumersi esclusivamente dalla situazione di fatto, cioè se l'atleta venga retribuito come un vero e proprio lavoratore, a prescindere dalla qualificazione che viene indicata dalla Federazione di appartenenza; è del tutto iniquo che gli atleti e le atlete che svolgono una attività sportiva come i professionisti non abbiano tutele solo perché la Federazione a cui appartengono non ha, al suo interno, un settore professionistico. Questa considerazione è ampiamente confortata da importanti interventi giurisprudenziali a livello europeo: da circa quaranta anni, infatti, la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia è costante nel riconoscere la qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport *quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato di una prestazione di servizi retribuita*⁸¹ a prescindere se l'attività svolta sia qualificata come professionistica o dilettantistica. Nella storica sentenza *Bosman*⁸², ai punti 73 e 74, la Corte ha precisato che deve considerarsi professionista, e quindi non dilettante, ogni calciatore che abbia percepito indennità superiori all'importo delle spese sostenute per l'esercizio delle sue attività e come, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato, debba ritenersi economica l'attività svolta dai calciatori professionisti o che, comunque, effettuando prestazioni di servizio retribuite, a prescindere dalla qualità di imprenditore del datore di lavoro. Dunque, per l'ordinamento comunitario valgono criteri obiettivi e non mere enunciazioni formali. Lo sport infatti viene riconosciuto come attività

⁷⁹ R. CARMINA, *Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi*, in Riv. Dir. Sport., 2014.

⁸⁰ A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in Giustiziasportiva.it, 2006.

⁸¹ La corte ha precisato che *non è comunque necessario che il datore di lavoro abbia la qualità di imprenditore, giacché il solo elemento richiesto è l'esistenza di un rapporto di lavoro la volontà di instaurare tale rapporto.*

Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, punti 4 / 6 della motivazione in <http://curia.europa.eu/juris/>

⁸² Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman* in <http://curia.europa.eu/juris/>

economica anche nella famosa sentenza *Deliège*⁸³ in cui la Corte estende l'accezione di *economicità* della prestazione sportiva ritenendo che siano compresi anche quegli eventi sportivi in cui la società sportiva abbia un beneficio economico, per esempio vendita dei tagliandi per assistere all'evento o sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione, anche in questi casi, secondo la Corte, l'atleta dilettante potrebbe richiedere l'applicazione del Trattato UE in quanto la sua attività si configura il presupposto per organizzare l'evento sportivo. Altra importantissima pronuncia della Corte è costituita dalla sentenza *Kolpak*⁸⁴, portiere slovacco di pallamano in una squadra tedesca di seconda categoria. La Corte rileva come il giudice nazionale ritiene che il contratto dell'atleta sia *un contratto di lavoro, in quanto l'attore è vincolato, contro il corrispettivo di una retribuzione mensile fissa, a fornire in forma subordinata prestazioni nell'ambito dell'attività di allenamento e degli incontri organizzati dalla sua società e che si tratta in proposito della sua principale attività professionale*, stante detto rapporto la Corte considera l'atleta come uno *sportivo professionista*. La Corte di Giustizia Europea ha ribadito il concetto che *la qualifica di lavoratore, con i diritti che ne discendono sul piano, tra l'altro, economico, va riconosciuta a chi effettua una prestazione lavorativa in condizione di subordinazione, a titolo oneroso, a prescindere, dunque, dalla circostanza che un atleta sia vincolato con una società che pratica attività professionistica, ovvero con una società che pratica attività dilettantistica*⁸⁵. Emerge l'evidente contrasto tra l'orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria e la normativa italiana che nega la configurabilità di un rapporto di lavoro in capo all'atleta dilettante per il solo fatto di non vedere riconosciuto il proprio status di professionista da parte della Federazione di riferimento; è necessario pertanto superare gli ostacoli formali posti dalla legge e procedere invece all'accertamento della reale natura del rapporto tra atleta dilettante ed ente sportivo, privilegiando nell'analisi del caso concreto le caratteristiche e le concrete modalità delle prestazioni fornite. Molto discussa è stata, sia in dottrina che in giurisprudenza, la possibilità o meno di applicare la L.

⁸³ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège* in <http://curia.europa.eu/juris/>

⁸⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 8 maggio 2003, causa C-438/00, *Kolpak* in <http://curia.europa.eu/juris/>

⁸⁵ G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2018, cit. pag. 93.

91/1981 ai c.d. *professionisti di fatto*. Per evitare disparità ingiustificate tra professionisti “qualificati” e professionisti di fatto, una parte minoritaria della dottrina ammette l’applicabilità della L. 91/1981, in via diretta o analogica⁸⁶, ai professionisti privi di qualificazione federale, ritenendo che la discrepanza di tutela tra i due soggetti non è giustificata dato che l’attività sportiva onerosa e continuativa svolta è logicamente la stessa in entrambi i casi. Sembra tuttavia più convincente, anche se meno auspicabile agli esiti, la tesi più rigorosa, derivante da un’interpretazione letterale, che conferma l’indefettibilità della qualificazione ad opera delle Federazioni quale presupposto applicativo della disciplina speciale⁸⁷ anche in applicazione del divieto di estensione analogica previsto per le leggi speciali disciplinato dall’art. 14 delle preleggi, prevedendo così l’applicazione dell’ordinaria disciplina giuslavorista in quanto lo sportivo rimane pur sempre un lavoratore per l’ordinamento statale. Da ciò deriva però un’ulteriore incertezza nel trattamento normativo degli sportivi giacché allo sportivo professionista subordinato si applicano tutte le vistose deroghe presenti nella legge speciale e al dilettante invece l’intera disciplina. Una conseguenza dettata da una logica interpretativa rigorosa ma paradossale dato che la L. 91/1981 nasce proprio con l’intento di applicare in modo opportuno la tutela al particolare contesto del lavoro sportivo che è lo stesso ambito in cui svolge la propria attività anche il professionista di fatto. Accade quindi che atleti, appartenenti a Federazioni prive del settore professionistico o militanti in categorie dilettantistiche, fruiscono di trattamenti diversi nonostante percepiscano somme di denaro, a volte anche più elevate rispetto a quelle dei professionisti, nello svolgimento di prestazioni identiche rispetto a quelle svolte dai professionisti⁸⁸. La normativa speciale prevista esclusivamente per gli atleti professionisti è stata oggetto di critiche anche da gran parte della giurisprudenza italiana che, condividendo il suddetto

⁸⁶ F. REALMONTE, *L’atleta professionista e atleta dilettante*, in Riv. Dir. Sport., 1997;
L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in Riv. Dir. Econ. Sport., 2017;

L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, 1987.

⁸⁷ B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in Contratto e imp., 1998.

C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in CG, 1985.

F. BIANCHI D’URSO – G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1982.

⁸⁸ J. TOGNON, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in www.giuslavoristi.it, 2005.

orientamento della Corte di Giustizia Europea, supera la qualificazione da parte della Federazione e guarda l'effettivo rapporto tra atleta e società sportiva. Ne deriverebbe così l'irrilevanza della distinzione tra professionismo e dilettantismo quando la prestazione sportiva si presenta di fatto analoga⁸⁹. Bisognerebbe quindi prendere come parametro di valutazione, non il requisito formale della qualificazione, bensì il requisito concreto della economicità della prestazione, da cui deriva l'esistenza di un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, caratterizzato dalla remunerazione della prestazione sportiva a fronte di impegni e obblighi in sostanza identici a quelli del professionista. Nonostante alcune interpretazioni giurisprudenziali escludano l'estensione della norma e, quindi, l'applicazione del diritto comune⁹⁰, vi sono delle decisioni favorevoli all'applicazione. Importante sul tema l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2001 sul ricorso del pallanuotista spagnolo Gabriel Hernandez Paz contro i regolamenti della FIN - Federazione Italiana Nuoto nella quale si legge che, sulla base del principio di non discriminazione, *la distinzione, (peraltro assai sfuggente nell'agonismo del nostro tempo) tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante*⁹¹. Anche il Tar del Lazio, riferendosi al basket femminile, afferma che *appare difficile configurare come dilettantistica un'attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti dall'articolo 2 per l'attività sportiva*⁹². L'ordinanza del Tribunale di Trento, del 27 ottobre 2008, chiarisce che anche nell'ambito delle discipline sportive qualificate come dilettantistiche è configurabile un rapporto di

⁸⁹ G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 90.

⁹⁰ Cass., Sez. Lav., 8 settembre 2006, n. 19275 - *La l. 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro.*

⁹¹ Trib. di Pescara, 18 ottobre 2001, in Foro it., 2002, I, p. 897 ss.. Simile anche il parere del Tribunale di Verona che, con ordinanza 23 luglio 2002, afferma che *seppur formalmente dilettanti, i giocatori come l'odierno ricorrente (il pallavolista cubano Ramon Ismael Gato Moya) prestano la loro attività in favore delle società sportive italiane in virtù di un rapporto contrattuale che presenta tutte le caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro la cui esatta natura, subordinata o parasubordinata, è irrilevante nel presente giudizio.* Viene dunque accolta la tesi che fa rientrare il rapporto di lavoro sportivo nella subordinazione.

⁹² Tar Lazio, sezione terza, 15 dicembre 2003, n. 4103, in www.giustizia-amministrativa.it

lavoro sportivo quando l'attività dell'atleta sia remunerata e le somme allo stesso erogate non siano semplici rimborsi spese⁹³. Se ne deduce la necessità di guardare al dato concreto, relativo alle modalità di svolgimento della prestazione, piuttosto che a quello formale della qualificazione federale. Si ricorda poi, la sentenza del Tribunale di Grosseto - sez. Lavoro - del 2003, che ha qualificato il rapporto tra il calciatore dilettante e la relativa società come contratto di lavoro sportivo, vietato dall'allora vigente articolo 94 *bis* delle NOIF - Norme Organizzative Interne Federali, ma *non per questo nullo nell'ordinamento giuridico statale*, avendo ritenuto nella specie che il calciatore era *un professionista irregolare, passibile di sanzioni insieme alla società, ma non certamente un non professionista*⁹⁴. Il Tribunale ha quindi considerato la volontà dei contraenti prevalente rispetto all'invalidità del negozio contrattuale concluso in violazione delle norme interne alla Federazione. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 115 del 1994, aveva testualmente prescritto che *allorquando il contenuto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento -eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato- siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto*. La Corte di Cassazione ha poi applicato l'insegnamento nella pronuncia del 18 giugno 1998 n. 6114⁹⁵ nella quale nega infatti che alla qualificazione del rapporto di lavoro data dalle parti debba essere attribuito valore determinante, poiché tale qualificazione può essere disattesa dimostrando l'incompatibilità di uno o più elementi della prestazione stessa con il *nomen juris* dato dalle parti al contratto; per compiere tale operazione è lecito fare riferimento a tutti i criteri sussidiari e complementari che caratterizzano il rapporto giuridico, quali: la continuità e la durata apprezzabile del rapporto; l'erogazione di un compenso

⁹³ Tribunale di Trento, ordinanza 27 ottobre 2008, in commento di D. ZINNARI, *Lavoratori sportivi senza troppi formalismi*, in *giustiziasportiva.it*, 2009, p. 92 – si veda anche Tribunale di Roma, ordinanza 11 ottobre 2008, in commento di A. DEL VECCHIO, *Il caso Mastrangelo: luci e ombre della qualificazione giuridica dell'atleta dilettante*, in *giustiziasportiva.it*, 2008, p. 7, secondo cui il rapporto sportivo deve essere individuato di volta in volta tenendo conto dei parametri rivelatori giurisprudenziali in materia di lavoro subordinato.

⁹⁴ Trib. Grosseto, 11 settembre 2003 n. 518.

⁹⁵ Cass., 18 giugno 1998, n. 6114, in *Foro it.*, 1998, voce Lavoro (rapp.); in questa sentenza è stato riconosciuto ad un istruttore di nuoto presso una piscina lo status di lavoratore subordinato, contrariamente a quanto dedotto dalle parti nel relativo contratto, da cui si evinceva la qualifica di lavoratore autonomo dell'istruttore.

predeterminato a cadenze fisse; l'osservanza di un orario prestabilito e l'assenza di una pur minima struttura imprenditoriale e di assunzione di rischio da parte del prestatore di lavoro. In ultimo, è necessario ricordare che, all'art. 22 comma 5 *bis* della L. 189/2002, una parte della normativa nazionale sembra non dare peso al *discrimen* attività professionistica e dilettantistica. L'articolo stabilisce che il requisito necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di carattere sportivo consiste nello svolgimento di *un'attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita*. La disposizione costituisce quindi un espresso riconoscimento del dilettantismo retribuito e della sua equiparazione al professionismo.

5. La diversa disciplina del professionista di fatto

Ad oggi, sono quindi diversamente disciplinate, da un punto di vista giuridico, prestazioni sportive che di fatto hanno contenuto analogo. Come già analizzato, il professionista gode di una tutela speciale rispetto a quella garantita dal diritto comune del lavoro in contrasto con la tutela riconosciuta allo sportivo dilettante che invece si mostra analoga a quella di ogni lavoratore. Mentre per il professionista il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata salvo alcune eccezioni di autonomia ai sensi dell'art. 3 della L. 91/1981, per il dilettante non vi è alcuna presunzione ma il rapporto di lavoro potrà essere ugualmente autonomo o subordinato. In tal caso, l'eventuale richiesta economica dell'atleta dilettante nella lite contro la società per cui è tesserato, dovrà fondarsi sulla dimostrazione da parte dell'atleta dell'esistenza di un accordo contrattuale, verbale o scritto, e dalla sussistenza del relativo rapporto. Una volta che l'atleta abbia dimostrato gli elementi costitutivi del contratto, la sua prestazione sportiva si presumerà onerosa. Di conseguenza, spetterà alla società sportiva dimostrare la gratuità dell'attività, derivante eventualmente dal carattere di volontariato dell'attività svolta

dall'atleta⁹⁶. Quindi, in caso di controversia relativa al rapporto di lavoro instauratosi tra dilettante e società sportiva, tale rapporto potrà essere accertato giudizialmente quando verranno dimostrati gli elementi tipici della prestazione subordinata (continuità della prestazione, stabile inserimento dell'atleta nell'organizzazione della associazione sportiva, costante sottoposizione alle direttive della società, corresponsione all'atleta di una somma versata mensilmente). In presenza dei requisiti, l'atleta avrà il diritto ad essere retribuito, nonostante la mancanza di un accordo contrattuale scritto. Allo stesso modo, l'atleta dilettante avrà diritto a ricevere il compenso anche quando si tratta di dimostrare il rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, l'atleta dovrà dimostrare non solo l'esistenza dell'accordo contrattuale con la società ma anche la pattuizione del compenso dato che non vi è alcuna presunzione di onerosità come quando viene dimostrato il rapporto di lavoro subordinato. Infine, nel caso in cui venga accertato il diritto dell'atleta dilettante a ricevere il compenso ma è dubbia la quantificazione perché non pattuita precedentemente, si applicherà il principio *id quod plerumque accidit* (ciò che accade di solito) riconoscendo il versamento di somme che normalmente vengono versate ad un atleta con caratteristiche analoghe⁹⁷. Si può dunque notare che il professionista di fatto può agire in giudizio per la difesa dei propri diritti economici senza dover adire preliminarmente il giudice sportivo non essendo quindi assoggettato al vincolo di giustizia sportiva e alla clausola compromissoria. Questo deriva dal fatto che l'articolo 3 comma 1 della L. 280/2003 prevede la competenza del giudice ordinario nelle controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. Per quanto riguarda l'inapplicabilità della clausola compromissoria, sempre prevista dall'articolo 3 comma 1 della L. 280/2003, deriva dal fatto che questa, per essere valida ed efficace, deve essere approvata per iscritto. Ciò avviene nei rapporti di lavoro professionistico in cui la clausola è prevista per legge (ex. Art. 4, L. 91/1981) e dai contratti collettivi, mentre nei rapporti di lavoro dilettantistico non è ammessa se non si prevede nulla in merito. Tale *ratio* è confermata dal legislatore che, in tema di controversie di lavoro,

⁹⁶ Cass., sez. lav., 20 febbraio 1990, n. 1236, in Giust. Civ., 1990.

⁹⁷ P. MORO, *Sul dilettantismo retribuito. Natura e problemi del professionismo di fatto nello sport*, in Giustiziasportiva.it, 2018.

riconosce la possibile deducibilità in arbitrato solo se prevista dalla legge o dagli accordi collettivi (art. 806, c. 2 c.p.c; art. 412 *ter* c.p.c)⁹⁸. Ulteriori differenze relative al trattamento giuridico riguardano il fatto che i professionisti di fatto non godono di diritti certi quali la forma scritta *ad substantiam* del contratto (paradossalmente il contratto potrebbe essere regolato “sulla parola”, a condizione di certificarne i compensi, come abbiamo già analizzato), l’obbligo del suo deposito presso la competente Federazione Sportiva Nazionale e la sostituzione automatica di clausole contenenti deroghe peggiorative rispetto al contratto tipo. Una questione rilevante riguarda poi il fatto che non ricevono un’accurata tutela dal punto di vista sanitario, assistenziale e previdenziale. Sotto il primo aspetto, il D.M. 24 aprile 2013 prevede per i dilettanti semplicemente l’obbligo di sottoporsi a un controllo medico annuale attraverso il quale viene rilasciato un certificato di idoneità alla pratica sportiva da parte del medico. Per quanto riguarda invece la tutela assicurativa e previdenziale, la mancanza di garanzie deriva dal fatto che le indennità di trasferta, i premi, i compensi e i rimborsi forfettari di spesa, costituenti la retribuzione del dilettante, sono collocati tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi⁹⁹. Di conseguenza, non essendo collocati tra i redditi di lavoro, viene esclusa la competenza sia dell’INAIL, per la tutela assicurativa, sia dell’INPS, per quella previdenziale. Nel merito della tutela assicurativa del dilettante si è intervenuto con il Decreto della Presidenza del Consiglio del 3 novembre 2010 che ha introdotto una forma di assicurazione obbligatoria a carico delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. A differenza di quanto avviene per gli atleti professionisti, l’assicurazione non copre le conseguenze derivanti da malattie professionali, ma solo “*gli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili*

⁹⁸ A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in Giustiziasportiva.it, 2006.

⁹⁹ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art 67 comma 1 lett. m): *le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi [...] erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.*

azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale” (art. 3). La tutela previdenziale è, infine, esclusa dall’INPS e precedentemente anche dall’ENPALS¹⁰⁰. Neanche il decreto del Ministero del Lavoro del 15 marzo 2005 ha migliorato la situazione dato che, nello stabilire quali figure rientrano nella categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza del Lavoratori dello Spettacolo, tra questi non ha annoverato gli atleti dilettanti. Diversamente, gli atleti professionisti godono dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Questo diverso trattamento si mostra essere discriminatorio per i professionisti di fatto e anche in contrasto con alcuni principi costituzionali in tema di tutela del lavoratore, tra cui l’articolo 38 della Costituzione¹⁰¹. Per questo motivo, una parte della dottrina sostiene che tale assicurazione debba essere estesa anche agli sportivi dilettanti quando essi siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva¹⁰². Si vuole dunque evidenziare la prevalenza della sostanza sulla forma e quindi della rilevanza del parametro della economicità della prestazione piuttosto che quello della qualificazione professionistica da parte della Federazione. Ad oggi, quindi, il sistema si regge ancora sul fragile equilibrio garantito dall’articolo 2 della L. 91/1981, dato anche il fatto che la maggior parte delle Federazioni ritiene il riconoscimento di settori professionistici ancora finanziariamente insostenibile, e l’unica fonte di tutela alla quale possono auspicare tutti i professionisti di fatto è rappresentato dall’ingresso nei c.d. gruppi sportivi militari (Carabinieri, Aeronautica Militare, Esercito, Marina Militare, Guardia di Finanza,) o nei c.d. corpi civili dello Stato (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco). In questo modo, gli atleti dilettanti possono assicurarsi uno stipendio, il diritto al TFR e alla pensione, oltre al fatto che le atlete saranno tutelate pienamente durante la maternità; così anche i dilettanti possono garantirsi un futuro, una volta conclusa la carriera sportiva¹⁰³. L’accordo stipulato tra il CONI e il Ministero della Difesa favorisce la crescita dello sport

¹⁰⁰ Con la L. 214/2011 tale ente è stato soppresso e le sue funzioni sono passate all’INPS.

¹⁰¹ Art. 38 Cost.: *...I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria...*

¹⁰² G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2018, p 173.

¹⁰³ F. MASSERDOTTI, *Il professionismo sportivo in Italia: storia di una discriminazione*, in www.sportallaroveschia.it, 2017.

italiano, con gli atleti di rilevanza nazionale che vengono messi nelle condizioni di allenarsi in un contesto dedicato alla piena valorizzazione delle loro qualità. Il reclutamento però avviene mediante un concorso pubblico per titoli sportivi che viene riservato ai soli atleti dichiarati di *interesse nazionale* dalle Federazioni riconosciute dal CONI. Riguardo ai titoli sportivi, tutti i risultati conseguiti dall'atleta in ambito nazionale e internazionale assumono una valenza determinante ai fini dell'accesso in base a specifiche tabelle/punteggi previste per ogni disciplina. I vincitori del concorso sono ammessi in servizio in qualità di Volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e assegnati ai Centri Sportivi della Forza Armata. Lo stipendio medio mensile è quello previsto per il personale di pari ordine e grado. Al termine dei quattro anni, gli atleti possono transitare in servizio permanente effettivo (previo superamento di appositi corsi), e al termine della carriera agonistica possono decidere se rimanere in servizio presso il corpo di appartenenza, partecipare ai concorsi interni per progredire di carriera, qualificarsi come istruttore, preparatore atletico o massaggiatore presso un Centro Sportivo o se congedarsi¹⁰⁴. Alla luce di ciò è doveroso superare il *dualismo tra professionismo e dilettantismo* in quanto non è più accettabile la discriminazione nei confronti dei dilettanti e tra questi nei confronti delle atlete. Come non è più accettabile che il professionista di fatto non sia parte di un contratto di lavoro sportivo tipico con tutte le conseguenti garanzie non solo economiche. Come vedremo con il decreto legislativo n. 36 del 2021 il legislatore ha preso coscienza del problema ed ha cercato di mettere ordine nella materia prevedendo, dopo quaranta anni, l'abrogazione della L. 91/1981 e regolando, finalmente, il rapporto di lavoro sportivo.

¹⁰⁴ E. CUOMO, *Gruppi militari e Forze di Polizia, la marcia in più per lo sport italiano*, in *Il Sole24Ore*, 2019.

CAPITOLO III

LE DONNE E LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO

1. Premessa

Nella storia dell'uomo la parità di diritti tra generi ha sempre rappresentato una continua rincorsa da parte delle donne, in tutti i regimi liberali e nelle varie democrazie. Fino al secolo scorso in Italia, per esempio, ai cittadini di sesso femminile non era consentito il diritto al voto, le donne sposate non potevano disporre dei soldi guadagnati con il proprio lavoro e neppure promuovere un'azione legale per far valere i loro "diritti", figuriamoci la direzione o il comando di strutture pubbliche o private, ambire a posizioni apicali in qualsiasi organizzazione, direzione di partiti, giornali e quant'altro. Il lungo processo di emancipazione per il mutamento delle condizioni di forte interdizione legale e sociale della condizione femminile in tutti i campi della vita pubblica, non ha seguito un percorso lineare, non è stato un processo continuo ed uniforme di sviluppo nel corso del tempo, ma è andato avanti a forza di strappi ed accelerate con tempi e modalità diverse nei vari paesi e nei vari settori attraverso donne illuminate, coraggiose e capaci di rivoluzionare dalla base un sistema ed una società che le ha sempre osteggiate, derise e combattute. Grazie al loro esempio e alla loro determinazione ogni volta queste azioni riuscivano ad abbattere un muro ostinatamente tenuto in piedi dai conservatori del sistema. Lo sport non fa certo eccezione e, a tal proposito, per citare uno di questi atti "rivoluzionari", vorrei ricordare soltanto un avvenimento che ha avuto come protagonista Kathrine Virginia Switzer, detta Kathy,. Nel pieno della contestazione giovanile degli anni Sessanta, in cui tutto era messo in discussione e l'emancipazione femminile iniziava a muovere i suoi primi passi con organizzazioni strutturate che iniziavano a creare un movimento di opinione nella società, questa ragazza, una maratoneta e attivista statunitense, è sorta alle cronache del tempo ed è passata alla storia dell'emancipazione femminile per essere stata la prima donna a correre una maratona, quella di Boston nel 1967. All'epoca non era consentito alle donne la

partecipazione a tali competizioni perché le si riteneva troppo fragili fisicamente e non in grado di poter competere con quelle distanze. La Switzer, grazie a uno stratagemma e, sostenuta anche da altri attivisti, si iscrisse alla gara, si presentò alla partenza e prese il via regolarmente senza nascondere la propria femminilità, indossando orecchini e trucco, sino al punto in cui venne aggredita dal personale dell'organizzazione che tentò di strapparle il pettorale ed impedirle il proseguimento della gara. Ma è la stessa Kathrine, in un'intervista, a spiegare come è riuscita a superare tutte le difficoltà di quel giorno: "*A quel punto non sapevo se sarei riuscita a continuare, ma sapevo che se avessi smesso, nessuno avrebbe mai creduto che le donne avessero la capacità di correre più di 26 miglia. Se smettessi, tutti direbbero che è stata una trovata pubblicitaria. Se smettessi, riporterei lo sport femminile indietro, molto indietro, invece che avanti. Se smettessi, Jock Semple e tutti quelli come lui vincerebbero. Così la mia paura e la mia umiliazione si sono trasformate in rabbia*"¹⁰⁵. Così grazie a Kathy Switzer, iniziatrice e sostenitrice del movimento sportivo femminile nell'atletica, un altro muro è stato abbattuto ed un altro tabù caduto, ma altre barriere ed altri pregiudizi ci attendono sino al raggiungimento di una parità di genere che io auspico vera, piena e trasparente. Uno di questi, finalmente, riguarda il riconoscimento del professionismo per le sportive in Italia, anche se ancora molta strada c'è da percorrere affinché questa emancipazione risulti piena. Abbiamo bisogno di un cambio di passo culturale per congiungere il presente al futuro e occorrono modelli nuovi per soddisfare quei bisogni differenti, quelle esigenze particolari che il complesso mondo delle sportive rappresenta. I modelli organizzativi sin qui adottati risultano essere obsoleti ed inservibili per le esigenze che lo sport, coniugato al femminile, richiede. Lo sport potrebbe essere un mezzo per diffondere, a tutti i livelli, un messaggio di parità di genere ancora assai debole nel nostro Paese come in tutto il mondo. Lo sport è un'attività che va oltre il campo da gioco, ha a che fare con la cultura, con la trasmissione di valori e con il sistema dei diritti. Laddove quindi la dimensione della performance nasce da una applicazione continua e costante, le tutele legali, economiche e sanitarie devono

¹⁰⁵ E. MORO, *Quando ancora era un tabù Kathrine Switzer ha corso la maratona di Boston e lo ha fatto per tutte le donne*, in Elle, 2020.

difendere e tutelare le varie implicazioni senza limitare l'accesso e la fruibilità all'attività sportiva, perché anche nei paesi musulmani le donne possano allenarsi in tutte le discipline e non siano sottoposte a restrizione per via dei vestiti che devono indossare e i movimenti da fare. Ma anche in Italia i pregiudizi permangono. *"Nello sport una donna non può parlare di soldi, e c'è il tabù del ciclo mestruale"* ha dichiarato Federica Pellegrini solo l'anno scorso. Ad ogni gara, ad ogni evento e manifestazione c'è in gioco molto di più di una semplice vittoria: si tratta ancora oggi - come ai tempi di Switzer - di sfidare i retaggi sessisti e cambiare la società. Per far questo occorrono coraggiose iniziative legislative che ora servono per colmare il vuoto accumulato nei confronti di altre organizzazioni mondiali più evolute e altre più incisive e radicali azioni culturali che siano di prospettiva ed ampio raggio, che innescano un vero processo di cambiamento. Le politiche che dovranno essere adottate dovranno avere nel suo seno azioni progettuali ed implementare gli scarsi strumenti legislativi attualmente a disposizione per contrastare con adeguati mezzi ed efficacia la piena tutela delle lavoratrici dello sport. Per farlo è necessario un cambio di passo, avviare nuove ricerche alla luce anche delle importanti implicazioni che la recente situazione derivante dell'emergenza sanitaria ha evidenziato.

2. Donne e sport

Oggi sono venute meno molte barriere legali e sociali, interne alla famiglia ed alla società, che hanno nel corso dei secoli, impedito alle donne di accedere a tutti i loro diritti, a tutte le professioni e ad avere stili di vita un tempo prerogativa del sesso maschile. Le discriminazioni e disparità di genere contro le quali le donne hanno combattuto da sempre e devono ancora combattere sono dovute, a ragioni antropologiche, sociali, culturali, giuridiche ed economiche. In questo lo sport non fa eccezione. Per gran parte della storia, la donna è stata esclusa dalla pratica sportiva poiché ha avuto, e in gran parte ha ancora, opportunità di vita meno favorevoli degli uomini anche nelle società più evolute e liberali che professano le

pari opportunità ed un welfare moderno ed inclusivo. Possiamo, insomma, interrogarci sulle origini della disuguaglianza tra i sessi e sulla persistenza dei fattori capaci di generare tale disuguaglianza, ma a noi occorre essere consapevolmente certi che, per certi versi, superato il retaggio della disuguaglianza di genere sotto l'aspetto fisico¹⁰⁶, resta quello della rappresentanza nella *governance* e del *gender pay gap*. Abbiamo di certo superato il tempo in cui l'immagine più diffusa era quella della donna "Madonna", dedita alla famiglia, che incarnava valori come la bellezza, la grazia e la sensibilità, che in molti sport non sono evidentemente così presenti e rappresentati. Tornando con la memoria all'antica Grecia, vediamo come la pratica sportiva serviva principalmente a preparare gli uomini alla guerra e la prima conoscenza di partecipazione delle donne nel mondo sportivo risale al primo anno degli antichi Giochi Olimpici, nel corso dei quali vennero inseriti dei giochi minori, con significato rituale, chiamati Erei e dedicati alla Dea Era (Dea del matrimonio, della fertilità e fedeltà coniugale). Questi consistevano in una corsa di circa 150 metri, dove le giovani donne dimostravano di essere mature e pronte al matrimonio. Le prime Olimpiadi Moderne, che si svolsero ad Atene nel 1896, furono esclusivamente maschili; le donne furono escluse perché secondo Pierre de Coubertine la loro partecipazione sarebbe stata poco praticata, priva di interesse e antiestetica. Nel 1922 si organizzarono dei giochi internazionali tutti al femminile, ma guai a chiamarli Giochi Olimpici, sarebbe stato considerato un oltraggio alla Storia utilizzare quel nome glorioso per delle gare tra donne. Ne furono organizzate due edizioni, una a Parigi e una a Goteborg, si registrò una grande partecipazione di atlete ed un grande successo di pubblico, tale da minacciare di oscurare i Giochi Olimpici. Le parole del Barone de Coubertine furono così smentite dai fatti ed il CIO decise di ammettere, non senza ulteriori strenue resistenze, la partecipazione delle atlete donna ai Giochi di Amsterdam del 1928 in quattro gare di atletica. Un percorso di inclusione nel panorama Olimpico che termina nel 2012, quando le donne si sono potute iscrivere anche nel programma di pugilato e sono salite quindi per la prima volta sul ring alle Olimpiadi di Londra, abbattendo anche l'ultimo mattone della

¹⁰⁶ Dal 2012, alle Olimpiadi di Londra, con l'introduzione della boxe femminile, tutte le discipline sportive hanno visto la piena partecipazione sia di uomini che di donne.

disparità di numero di competizioni. Lo sviluppo dell'attività sportiva nelle donne è un importante segnale di emancipazione femminile, poiché se prima la donna impegnata in attività sportive veniva considerata una persona priva di femminilità e si pensava che la pratica dello sport potesse modificarne la loro struttura fisica e renderle maschiline o addirittura potesse correggere la loro sessualità, dalla fine del XIX secolo ad oggi per certi versi possiamo registrare una contaminazione di ritorno, grazie all'esplosione nelle palestre di presenza di donne, le quali, accanto alla salutare cura del corpo, uniscono un sano principio edonistico di piacere psicofisico, contagiando in tal senso anche il mondo maschile. Il risultato di una completa parità di genere resta ancora una gara ad ostacoli nonostante che, a livello legislativo, si siano fatti notevoli tentativi e registrati notevoli passi in avanti, sia a livello comunitario che statale. Tuttavia anche considerando che gli sforzi fatti e i mezzi messi a disposizione siano stati cospicui, per configurare una parità di genere degna di questo nome, la strada da percorrere è ancora lunga perché spesso gli strumenti per il raggiungimento di questi obiettivi risultano obsoleti ed inservibili per corrispondere alle moderne esigenze. Spesso questi mezzi non sono in grado di alimentare e sostenere l'impegno continuo di attori e praticanti e l'interesse e la partecipazione costante che lo sport femminile al massimo livello necessita; allo stesso tempo, non sono in grado di raffigurare con coraggio e fiducia quella ricerca di nuove strade per un rinnovato risorgimento etico e morale che la parità di genere aspetta da sempre. Emblematico è il fatto che ad oggi, in Italia, sono solo quattro le Federazioni Sportive che hanno scelto di istituire il settore del professionismo (Federazione Italiana Gioco Calcio, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Golf e Federazione Ciclistica Italiana) e di queste solamente la Federazione Italiana Golf riconosce il professionismo femminile. In tutte le altre Federazioni non è infatti ancora previsto il settore professionistico per lo sport al femminile. Da ciò ne consegue che tutte le sportive sono considerate, a livello giuridico, delle dilettanti, anche le campionesse più famose e pluritolate che praticano l'attività sportiva come attività principale, senza altra possibilità di remunerazione se non quella derivata indirettamente dall'attività sportiva attraverso sponsorizzazioni, pubblicità, rimborsi spesa. Ciò è senza dubbio una grave discriminazione di genere portata

alla luce in questi ultimi tempi anche attraverso la risonanza che alcune importanti manifestazioni sportive internazionali hanno avuto con un aumento della loro visibilità mediatica e l'aumento dell'interesse degli spettatori. Poi, attraverso coraggiose denunce e dichiarazioni delle protagoniste, il pubblico ha avuto modo di rendersi conto e prendere coscienza della situazione contingente. Le atlete sono così riuscite nell'intento di attirare l'attenzione e smuovere le coscienze così che, attraverso la politica dei piccoli passi, stiamo oggi assistendo ad un tentativo di cambiamento storico: la possibilità di introdurre in Italia il professionismo anche nello sport femminile. Se prendiamo ad esempio l'esperienza americana degli ultimi decenni, possiamo affermare senza ombra di dubbio che a pari opportunità tra i sessi ci saranno ritorni in termini di risultati sportivi, di pari qualità e quantità. Nel 1972 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il titolo IX dell'Omnibus Education Act, ove veniva previsto che il finanziamento federale per studenti e studentesse dell'istruzione superiore fosse di pari opportunità tra i sessi. Il che implicitamente, considerato il modello scolastico statunitense, incoraggiava nella stessa misura ragazze e ragazzi a praticare sport per permettersi gli studi nei migliori college. Questa maggiore accessibilità ha ampliato la base di atlete con numeri impressionanti in pochi anni, passando dalle 3mila ragazze del 1972 ad oltre 3milioni nel 2010. Risultati strabilianti che hanno trovato conferma anche ai massimi livelli del competitivo sport statunitense: sempre considerando le Olimpiadi di Londra 2012, per la prima volta nella storia, le atlete statunitensi sono state più numerose dei colleghi maschi, conquistando anche più medaglie, comprese quelle d'oro. Nonostante gli evidenti miglioramenti verso il raggiungimento dell'eguaglianza di genere nello sport, dove abbiamo visto nell'esperienza americana che a pari opportunità corrispondono almeno pari risultati, le atlete devono ancora superare numerosi ostacoli legislativi, di comunicazione, di immagine e rapporti con i media. Soprattutto con questi ultimi la strada da percorrere è ancora lunga perché i media in genere tendono ancora a rappresentare gli sport come maschili e femminili, ponendo implicitamente un limite all'affermazione dello sport in quanto tale, senza distinzione di genere. Per esempio continuare a raffigurare la ginnastica o il pattinaggio artistico come sport declinati al femminile, oppure l'hokey e la lotta come prevalentemente maschili,

continua a fornire una barriera sociale ed un ostacolo alla maggiore diffusione e partecipazione più ampia. Uno studio del 2018 di Scheadler e Wagstaff pubblicato su “The Sport Journal”¹⁰⁷, pone in risalto questa arretratezza dei media e come questi siano in parte responsabili dell’affermarsi della parità di genere, considerando la grandissima rilevanza dei media stessi nella vita sociale dell’uomo 2.0. Tra le altre considerazioni che lo studio mette in luce, possiamo qui citarne solo un paio riguardo alla differente quantità di tempo dedicato ai vari sport nella loro esplicitazione al maschile e al femminile, alla scelta di alcune produzioni di mostrare immagini con prospettive ed inquadrature che mettono in mostra non tanto il gesto atletico quanto il corpo femminile: si pensi, per esempio, ad alcune partite di beach-volley femminile. Inoltre le atlete di livello ricevono una maggiore copertura mediatica se praticano sport tradizionalmente femminili, mentre per quelli “maschili” spesso e volentieri l’atleta subisce ancora discussioni se non sospetti, sulla sua sessualità e sempre ancora troppo spesso la concentrazione dei media viene attratta dall’aspetto fisico delle atlete, dalla loro vita privata ed altri aspetti secondari rispetto ai risultati sportivi. Non dovrebbero più esistere sport femminili o sport maschili. Le differenze di genere che continuano ad intasare la nostra società, il nostro modo di pensare, influenzano anche un settore come lo sport dove tali differenze non dovrebbero esistere. La società è convinta che l’appartenenza ad un dato sesso porti a seguire determinate scelte di vita, determinate ideologie, determinate professioni o determinati sport. Lo sport è unisex e dovrebbe andare oltre questi stereotipi.

3. Il principio di uguaglianza nello sport

La situazione italiana sta e deve necessariamente cambiare. Numerosi sono i documenti, gli atti e le normative che impongono il rispetto del principio di uguaglianza e di parità di trattamento, principio che in tale contesto non viene

¹⁰⁷ T. SCHEADLER – A. WAGSTAFF, *Esposizione allo sport femminile: cambiamento degli atteggiamenti nei confronti delle atlete*, in *The Sport Journal*, 2018.

però per nulla attuato. È necessario menzionarne alcuni. La *Carta delle Nazioni Unite*¹⁰⁸, firmata dai 51 membri originari ed adottata, per acclamazione, a San Francisco il 26 giugno 1945, sancisce i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione. La Carta prevede tra i suoi fini la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità, nel valore della persona umana e nell'uguaglianza dei diritti umani e della donna. La *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 1948 enuncia infatti il principio dell'inammissibilità della discriminazione: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà senza alcuna distinzione. All'articolo 1 viene sancito che *tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti* ed all'articolo 2 che a ciascun individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, comprese quelle basate sul sesso. Il principio di uguaglianza viene ribadito dall'articolo 23, al punto n. 2, in cui si prevede che *ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro*. Nel 1978, a Parigi, la Conferenza Generale dell'Unesco adotta la *Carta Olimpica*¹⁰⁹ che ha lo scopo di stabilire i principi dell'olimpismo definendo i diritti e i doveri dei principali componenti del movimento olimpico ed enunciando la non discriminazione e l'uguaglianza di genere. Nello stesso anno la Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione scientifica e culturale - UNESCO adotta la *International charter of physical education and sport*, dove si afferma lo sport come diritto fondamentale per tutti. Nel 1979 l'Assemblea Generale della Nazioni Unite adotta la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne - CEDAW*¹¹⁰ stabilisce un programma per porre fine alla discriminazione basata sul sesso: si obbligano gli Stati a sancire la parità di genere nella loro legislazione nazionale. Viene rivolto a questi un invito affinché adottino le

¹⁰⁸ Ratificata dall'Italia – membro delle N. U. dal 1955 – con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord. G. U. n. 238 del 25 settembre 1957.

¹⁰⁹ Redatta in inglese e francese (le lingue ufficiali del CIO), viene pubblicata per la prima volta nel 1908 con il titolo *Annuaire du Comité International Olympique* (Annuario del Comitato Olimpico Internazionale), ispirandosi ad alcune regole scritte da Pierre de Coubertin nel 1899. Nel corso degli anni ha assunto varie denominazioni, giungendo a quella odierna di Carta Olimpica nel 1978. Anche le regole hanno subito col tempo diverse modifiche; l'ultima revisione della carta risale al 2017.

¹¹⁰ Viene ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985.

necessarie misure per eliminare, anche nel settore dello sport, le discriminazioni contro le donne e, in particolare, si chiede ai governi di assicurare le stesse opportunità per poter partecipare attivamente alle attività fisiche e sportive. Il preambolo della Convenzione CEDAW ribadisce i principi fondamentali delle Nazioni Unite che comprendono la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana e nell'uguaglianza dei diritti di uomini e donne; ricorda alla comunità internazionale che tutti i trattati sui diritti umani siglati dalle Nazioni Unite e dalle loro agenzie specializzate sono volti a riconoscere, in egual misura a uomini e donne, l'esercizio dei diritti da essi sanciti. La Convenzione riconosce il persistere di gravi discriminazioni contro le donne e sottolinea come queste violino i principi della parità dei diritti e della dignità umana. Le pratiche discriminatorie ostacolano la partecipazione delle donne in ogni aspetto della vita nel proprio paese e ciò intralcia il benessere e lo sviluppo culturale della società, come espressamente previsto negli artt. 10 e 13¹¹¹. L'anno dopo anche la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, adottata a New York il 18 dicembre 1979, sancisce la volontà di eliminare, anche nel settore dello sport, qualsiasi disparità di genere. Il principio di non discriminazione viene riaffermato nella prima *Conferenza Internazionale su Donne e Sport* tenutasi a Brighton nel 1994. Si afferma che occorre assicurare alle donne pari opportunità nello sport, prevedendo un loro coinvolgimento in tutte le funzioni e nei ruoli di governo. Nel 1995, dal 4 al 15 settembre, a Pechino, si svolge la *IV Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle donne* che adotta la *Dichiarazione e piattaforma di azione*, in cui si sottolineano e raccomandano linee precise di intervento a supporto di una politica di non discriminazione della donna anche nello sport e vengono esortati i giovani, le organizzazioni e le istituzioni a fare tutto il possibile per

¹¹¹ Art. 10: "Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne, al fine di assicurare loro diritti pari agli uomini nel settore dell'istruzione e in particolare per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna ... le stesse opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica";

Art. 13: "Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti e, in particolare ... il diritto di partecipare ad attività ricreative, a sport e a tutti gli aspetti della vita culturale".

garantirla. Anche il CIO si adegua alle nuove linee guida e, nel 1995, crea un gruppo di lavoro sul tema Donna e Sport, che nel 2004 diventa Commissione, ed istituisce lo *IOC Women and Sport Trophy* e le *IOC World Conferences on Women and Sport*. Il 1 luglio 1996 il CIO organizza, a Losanna, la *Conferenza Mondiale su Donne e Sport*. Nel 2000 si svolgono i Giochi Olimpici di Sidney e vengono scelte tutte le donne per portare la torcia olimpica e celebrare i 100 anni della prima presenza femminile. Sempre nel 2000 viene emanata la *Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite*¹¹² in cui, uno degli otto obiettivi che gli stati intendono perseguire, c'è quello di promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne (*promote gender equality and empower woman*). Lo sport viene riconosciuto quale strumento atto a favorire una maggiore integrazione sociale della donna e l'eliminazione dei pregiudizi di genere. La Dichiarazione, dunque, ha tra le sue priorità quella di sottolineare la necessità di una società fondata sulle pari opportunità di uomini e donne. L'Assemblea Generale dell'ONU proclama il 2005 l'*Anno Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica* quale mezzo di promozione dell'educazione, della salute, dello sviluppo e della pace¹¹³; viene ribadita l'importanza di questo strumento per favorire e promuovere un'evoluzione anche di valori fondamentali quale quello della non discriminazione e viene ancor più enfatizzato il concetto di "sport per tutti", *the principle of non discrimination was upheld as a fundamental human right*. Sulla scia di questa determinazione viene stabilita dal CIO la soglia minima del 20% di presenze femminili in tutte le strutture di governo. Il concetto di parità di genere si sposta, dunque, dai campi da gioco alle stanze istituzionali. Anche l'Unione Europea ha affrontato il tema dello sport femminile ma in merito è necessario fare una premessa: i trattati non contemplano una competenza specifica dell'Unione Europea in materia di sport prima del 2009, quando, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'UE acquista una competenza specifica in materia di sport. In questi anni l'UE ha posto in essere una serie di direttive contro la discriminazione in base al sesso e per promuovere la parità tra uomini e donne, le quali hanno per

¹¹² Millenium Development Goals o MDG o più semplicemente Obiettivi del Millenio.

¹¹³ Risoluzione n. 59/10 del 27 ottobre 2004.

oggetto l'accesso al lavoro, la retribuzione, la protezione della maternità, la conciliazione tra vita professionale e vita privata, la sicurezza sociale ed i regimi professionali di sicurezza sociale. In questo paragrafo analizzerò, in sintesi, i più importanti interventi volti ad affermare il principio di uguaglianza anche nel mondo sportivo nonostante in Italia questo principio non sia stato applicato a disprezzo dei numerosi documenti, atti e normative europee su questa importantissima materia¹¹⁴. Il 20 e 21 marzo 1975, a Bruxelles, venne varata, dal Consiglio d'Europa, la prima *Carta Europea dello sport per tutti*, un documento unico in quanto accendeva, definitivamente, i "riflettori" sulla pratica sportiva intesa come un diritto del cittadino, ma devono trascorrere oltre dieci anni prima che si abbia un serio intervento verso il riconoscimento delle pari opportunità nel mondo dello sport; questo accade con la *Risoluzione del Parlamento Europeo su Donne nello Sport* del 14 ottobre 1987¹¹⁵. Con detta Risoluzione, indirizzata alle Federazioni sportive e agli sportivi, nonché a tutte le organizzazioni sportive che possono avere un impatto diretto o indiretto sulla promozione dello sport, l'UE cerca di incentivare campagne a favore delle pari opportunità fra donne e uomini dello sport; si basa sui valori universali di equità e fornisce le misure specifiche per rinforzare le politiche per le pari opportunità di genere evidenziando l'importanza di rimuovere le barriere culturali che impediscono il reale coinvolgimento delle donne nello sport. Dal 13 al 15 maggio 1992, a Rodi, si svolge la settima Conferenza dei Ministri europei per lo sport, con le risoluzioni n. 1/92 e 2/92 viene approvata la *Carta Europea dello Sport* in cui vengono recepiti i principi contenuti nella *Carta Europa per lo sport per tutti*. Lo scopo della Carta è quello di garantire a tutti l'accesso allo sport¹¹⁶, quale importante fattore per lo sviluppo umano, attraverso l'adozione di misure atte a proteggere l'intero settore sportivo da

¹¹⁴ P. DIACCI, *Il dilettantismo quale paradosso delle campionesse italiane*, in Giustiziasportiva.it

¹¹⁵ *Risoluzione del Parlamento Europeo su Donne e Sport* del 14 ottobre 1987 in GU C 305 del 16.11.1987 p. 62.

¹¹⁶ All'art. 4, n. 1, la Carta riconosce che l'accesso agli impianti o alle attività sportive venga garantito *senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o social, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi status*.

Il 24 settembre 1992 il Comitato dei Ministri degli Esteri dei Paesi Membri, che guida il Consiglio d'Europa, esorta i governi ad adottare i principi contenuti nella *Carta Europea dello Sport* per la definizione di norme legislative e politiche nazionali sullo sport.

qualsiasi forma di sfruttamento a fini politici, commerciali ed economici e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso il doping. In particolare, all'articolo 4, n. 1, la Carta riconosce che l'accesso agli impianti o alle attività sportive venga garantito *senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status*. Il 24 settembre 1992 il Comitato dei Ministri degli Esteri dei Paesi Membri, che guida il Consiglio d'Europa, esorta i governi ad adottare i principi contenuti nella *Carta Europea dello Sport* per la definizione di norme legislative e politiche nazionali sullo sport. Un altro importante passo nella lunga strada verso il riconoscimento delle pari opportunità nello sport è l'emanazione della *Carta Olimpica* nel 1994 che prevede, all'articolo 2 comma 5, che *il ruolo del CIO è quello di gestire la diffusione dell'olimpismo. A tale scopo il CIO favorisce, con tutti i mezzi appropriati, la promozione delle donne nello sport ad ogni livello e in tutte le strutture, e in particolar modo negli organi esecutivi delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per una rigorosa applicazione del principio di uguaglianza tra i sessi*. Degna di nota è, due anni dopo, la Risoluzione del Parlamento Europeo che condanna 35 paesi, prevalentemente islamici, in quanto non hanno previsto la partecipazione delle donne ai Giochi Olimpici di Atlanta del 19 luglio 1996¹¹⁷. L'anno successivo il problema dell'accesso delle donne allo sport viene affrontato nella *Risoluzione del Parlamento Europeo sul ruolo dell'Unione Europea nel settore dello sport*, in cui, alla lett. G, si precisa: *considerando che in generale le donne hanno un accesso insufficiente alla pratica sportiva per effetto di numerosi fattori socioculturali e che sono necessarie azioni specifiche di promozione dello sport femminile soprattutto presso i giovani*. La Risoluzione si sofferma anche sull'annoso problema del confine tra professionismo e dilettantismo, nella lett. Q, in cui si precisa: *considerando che occorre discutere circa il confine tra sport professionistico e sport dilettantistico, che nella pratica varia spesso a seconda degli Stati e a seconda*

¹¹⁷ *Risoluzione sulla mancata partecipazione delle donne di alcuni paesi ai Giochi Olimpici* in GU C 211 del 22.7.1996 p. 36.

*degli sport; che, a lume di logica, uno sportivo che percepisce per le sue prestazioni somme superiori alle semplici indennità di trasferimento e inferiori alle retribuzioni meno elevate del mondo del lavoro non dovrebbe essere considerato uno sportivo professionista*¹¹⁸. Il 5 giugno 2003 il Parlamento Europeo adotta la *Risoluzione su Donne e Sport* dove all'articolo 1 definisce lo sport femminile ed all'articolo 2 indica l'obiettivo delle pari opportunità¹¹⁹. Al successivo articolo 3 abbiamo la richiesta, agli Stati Membri, *di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli e in ogni fase della vita, indipendentemente dal ceto sociale, e specialmente ai portatori di handicap, mentale e fisico, per i quali occorre promuovere lo sport e l'attività fisica*. Successivamente, all'articolo 24, il Parlamento Europea *invita il movimento sportivo a sancire nei suoi statuti la parità di accesso per le donne e gli uomini alla pratica sportiva, a attuare un piano d'azione per la promozione delle donne nelle loro discipline, ad organizzare corsi sull'integrazione della dimensione delle pari opportunità e correlata attuazione e a destinare una linea di bilancio per lo sport dilettante femminile, proponendo pratiche miste e/o creando sezioni femminili; e all'articolo 25 chiede agli Stati Membri e alle autorità competenti di garantire la formazione e la qualificazione degli allenatori sportivi di tutti i livelli, e di includere nella loro formazione le questioni di genere*. Importantissimo è poi quanto viene disposto sotto il titolo *“Garantire la parità di diritti dello sport di alto livello”*, in particolare negli articoli 27 – 28 – 29. Nello specifico, il Parlamento Europeo *“sollecita gli Stati Membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello”* (art. 27); *“chiede alle*

¹¹⁸ *Risoluzione del Parlamento Europeo sul ruolo dell'unione europea nel settore dello sport*, del 1997 in GU C 200 del 30.06.1997, p. 252.

¹¹⁹ *Risoluzione del Parlamento Europeo su Donne e Sport* del 5 giugno 2003 in GU C 68 E del 18.03.2004 p. 605.

Art. 1 *“dichiara che lo sport femminile è l'espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla cittadinanza, dall'età, dalla menomazione fisica, dall'orientamento sessuale, dalla religione”*.

Art. 2 *“sottolinea che l'obiettivo della parità di opportunità tende a sopprimere le barriere tra sport detto “maschile” e sport detto “femminile”, che l'obiettivo è favorire un'apertura effettiva delle discipline sportive ai due sessi e permettere a ogni ragazza e a ogni ragazzo di esercitare l'attività fisica di sua scelta”*.

*Federazioni nazionali e alle relative autorità di tutela di assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso allo statuto di atleta di alto livello, garantendo gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di assistenza medica, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle loro carriere sportive” (art. 28); “chiede alle autorità governative sportive di garantire l’eliminazione delle discriminazioni dirette e indirette di cui sono vittima le atlete nell’esercizio del loro lavoro” (art. 29). Il Parlamento concentra poi la sua attenzione sulla necessità di assicurare la salute delle atlete, di rafforzare la partecipazione delle donne negli ambiti decisionali con invito al movimento sportivo a rispettare l’obiettivo del CIO in materia di partecipazione delle donne negli ambiti decisionali (20% di donne nelle strutture dirigenti entro il 31 dicembre 2005) e ad aumentarlo al 30% nel corso dei prossimi dieci anni a dimostrazione di quanto sia stata, e si ancora, lunga e difficile la strada verso il raggiungimento delle pari opportunità. Purtroppo l’Italia non si è mai adeguata alla Risoluzione perdendo così l’occasione di estendere anche alle atlete i diritti degli atleti uomini professionisti. Con l’approvazione del *Libro Bianco sullo sport*¹²⁰, l’Unione Europea assume un impegno più ampio nei confronti del fenomeno sportivo e delle questioni discriminatorie ad esso connesse. Rappresenta uno dei più grandi contributi della Commissione Europea sulla tematica inerente allo sport e sul ruolo che lo stesso assume nella vita quotidiana di ogni cittadino dell’UE. Esso si concentra sul ruolo sociale dello sport, sulla sua dimensione economica e sulla sua organizzazione in Europa. Lo sport viene infatti definito come *un fenomeno sociale ed economico d’importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dell’Unione Europea*. Successivamente, l’8 maggio 2008, il Parlamento Europeo adotta la *Risoluzione sul Libro Bianco dello Sport* invitando gli Stati Membri, e le organizzazioni sportive, a combattere la discriminazione di genere con rigorose misure e a valorizzare maggiormente i successi conseguiti dalle donne nelle discipline sportive promuovendo una*

¹²⁰ *Libro Bianco su lo sport*, in GU L 43 del 18.02.2003 p. 1.

copertura mediatica delle attività sportive femminili per consentire la proposta di personalità di riferimenti femminili ed il superamento degli stereotipi di genere, nonché di offrire opportunità di carriera alle donne in settori legati al mondo dello sport, anche in funzioni decisionali. Purtroppo, anche questa Risoluzione non viene recepita dall'Italia. Il 1 dicembre 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, con cui l'Unione Europea acquista una competenza specifica nel campo dello sport. L'articolo 6 , lettera e), del TFUE conferisce all'Unione la competenza per svolgere azioni intese a sostenere o completare l'azione degli Stati Membri nel settore dello sport, mentre l'articolo 165 contiene gli aspetti particolareggiati della politica per lo sport. Quindi con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il principio di uguaglianza tra donne e uomini viene formalmente riconosciuto tra i valori fondamentali dell'Unione Europea. Il 24 maggio 2011 al Parlamento Europeo viene presentata la nuova Carta europea dei diritti delle donne nello sport. Il richiamo alla parità di genere si ritrova nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 febbraio 2012 sulla dimensione dello sport in cui il Parlamento Europeo ricorda come nello sport non devono esistere discriminazioni di genere sottolineando, anche, l'importanza dell'equilibrio di genere con parità di accesso alle funzioni amministrative riconoscendo, inoltre, lo sport come strumento di emancipazione delle donne. Il Parlamento Europeo concentra il suo interesse a sostegno dello sport femminile in una serie di importanti inviti rivolti sia alle organizzazioni sportive, sia alla Commissione ed agli Stati Membri, sottolineando la difficoltà di partecipazione delle ragazze immigrate e segnala inoltre come molte ragazze raggiunta l'adolescenza abbandonano lo sport. Nel 2013 nella Conferenza dell'Unione Europea sulla parità di genere nello sport viene approvata una proposta riguardante le azioni strategiche da porre in atto nel periodo 2014 – 2020 per promuovere la parità di genere nello sport. Nella proposta si incoraggia gli organi di governo dello sport e le organizzazioni non governative ad elaborare ed attuare strategie d'azione nazionali ed internazionali per la parità di genere nello sport, con il supporto di misure

coerenti e concrete a livello dell'Unione Europea. Meritano poi una menzione le *Conclusioni del Consiglio sulla parità di genere nello sport* del 21 maggio 2014 in cui il Consiglio dell'Unione Europea rammenta che *la parità fra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione Europea sancito dai trattati ed è uno degli obiettivi e compiti dell'Unione stessa; l'integrazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini in tutte le sue azioni rappresenta una missione specifica dell'Unione*¹²¹, che il principio della parità di genere è sancito dall'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e precisa anche che *la parità di genere è un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell'UE di coesione economica, sociale e di livello elevato di occupazione, nonché per assicurare una crescita sostenibile e competitiva per affrontare la sfida demografica*. Nonostante questi importanti interventi, l'Italia si è mostrata restia nel recepire tali indicazioni provenienti dall'Unione Europea. Nel nostro ordinamento le pari opportunità sono sancite dall'articolo 51 della Costituzione¹²² ma, purtroppo, gli interventi normativi si sono concentrati principalmente nel mondo del lavoro e non in quello sportivo, ove il legislatore ha, nel corso degli anni adottato ben pochi provvedimenti volti all'attuazione concreta del principio della parità di genere. Il più importante intervento legislativo è il D.L. 242 del 23 luglio 1999 di riordino del CONI ove all'articolo 16 – *Statuti delle Federazioni sportive nazionali* viene stabilito, oltre al principio di democrazia interna alla Federazione, il principio delle pari opportunità, riportato nello Statuto del CONI all'articolo 20 n. 3, *“Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità”*, e nel successivo articolo 21, comma 1, ove si specifica che le Federazioni hanno, tra i loro requisiti, un *“ordinamento statuario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di*

¹²¹ Si richiamano gli artt. 2 e 3, par. 3, del TUE e l'art. 8 del TFUE

¹²² Costituzione, art. 51: *“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”*.

partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI". Conseguentemente le Federazioni avrebbero dovuto adottare norme statuarie in linea con tali principi, ma, nella realtà, sono rimaste mere norme di principio come nel caso della FIGC dove solamente nel 2017 una donna è tornata in Consiglio Federale¹²³ nonostante la FIFA e la UEFA, da anni, sollecitino le Federazioni affiliate ad incrementare la presenza delle donne¹²⁴. La battaglia per l'uguaglianza dei sessi in Italia ha, circa, tre secoli di storia, ma, ad oggi le donne sono ancora escluse dal professionismo sportivo, con assenza di tutela occupazionale, previdenziale e, come vedremo, fino a pochi anni fa, anche di protezione in caso di maternità. Limitata è la presenza delle donne nei ruoli apicali delle Federazioni sportive, la loro presenza nei Consigli Federali è minima e mai nessuna donna è stata eletta Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La dimostrazione è il fatto che ad oggi è ancora in vigore una legge di 40 anni fa (L. 91/1981) per nulla al passo con i tempi e che è causa di diversi spazi vuoti di tutela soprattutto per le donne. La situazione sta però cambiando: la legge delega 8 agosto 2019 n. 86, all'articolo 1, comma 1, lett. *h*, indica tra i principi che dovranno essere inseriti nei decreti che dovrà adottare il Governo anche quello di *"sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2016, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli"*. Tale spirito lo si ritrova in alcune disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, recante *il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo*, in attuazione dell'art. 5 della L.D. 86/2019, ed in

¹²³ Sara Gama, allora difensore del Brescia e ora capitano della Juventus e della Nazionale, è stata uno dei quattro consiglieri federali in quota Aic; ora è stata eletta vice presidente dell'Aic, prima donna nella storia.

¹²⁴ Nel Women's Football Development Programmes and Guidelines 2018, la FIFA ha ribadito che *"il posizionamento del calcio femminile come una delle principali priorità di sviluppo della FIFA porta anche la necessità di avere capi più femminili e modelli di ruolo nel mondo del calcio. È essenziale per lo sviluppo dello sport che le donne, in particolare ex giocatrici, abbiano la possibilità di trasmettere le loro conoscenze ed esperienze"*.

particolare nell'articolo 40 intitolato *Promozione della parità di genere*¹²⁵ che, nello specifico, introduce le misure a sostegno delle donne nello sport.

4. La mancanza delle tutele giuridiche

Tutte le donne che praticano sport ad alti livelli rientrano nella categoria del professionismo di fatto e sono quindi escluse dall'applicazione della L. 91/81. Nonostante l'impegno di tempo e di energie che dedicano alla pratica sportiva, rendendola addirittura l'unica attività da esse svolta, la loro retribuzione non è regolamentata da un contratto di lavoro, bensì da scritture private che stabiliscono compensi e rimborsi spese, rientranti tra i redditi diversi. Emblematiche sono le parole della campionessa olimpica, ex canoista, Josefa Idem: *“non importa se ti allenati per una o dieci ore al giorno per preparare una gara, la fatica è la stessa dei nostri colleghi uomini ma a differenza di loro restiamo solo delle dilettanti”*¹²⁶. Ne deriva la mancanza di tutele a livello sanitario, assicurativo e previdenziale: le atlete sono infatti costrette a stipulare assicurazioni personali e a sostenere le spese di riabilitazione in caso di infortunio, non hanno garanzie ai fini pensionistici non essendo previsto per loro il pagamento dei contributi ed infine non hanno alcuna tutela in caso di maternità o invalidità. Le atlete quindi, in caso di controversia e a tutela del riconoscimento legale della loro attività, devono

¹²⁵ D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, art. 40: *“Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.*

Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite”.

¹²⁶ A. GUSSONI, *Non si salvano neppure le campionesse – Perché lo sport non ama le donne*, in www.inchieste.repubblica.it, 2016.

rivolgersi al giudice ordinario, in particolare al giudice del lavoro, per ottenere una qualificazione del proprio rapporto di lavoro con le relative tutele e garanzie dei diritti che spettano loro, in quanto il rapporto di lavoro sarà *qualificato di volta in volta, tenendo conto dei rilevatori di elaborazione giurisprudenziale, che consente di ritenere subordinato il rapporto anche a prescindere dalla qualificazione contenuta nel contratto d'ingaggio*¹²⁷. In questo modo, una volta che le atlete abbiano dimostrato gli elementi costitutivi del contratto, la loro prestazione sportiva si presumerà onerosa, spettando invece alla società l'onere di dimostrare la gratuità dell'attività. Anche in caso di rapporto di lavoro autonomo, le atlete avranno diritto a ricevere il compenso ma dovranno fornire la duplice prova del rapporto esistente con la società e della pattuizione del compenso, in quanto non opera la presunzione di onerosità del rapporto¹²⁸. La disciplina che si applica è quindi la stessa di quella prevista per il professionismo di fatto ma, a questo diverso trattamento derivante dalla qualifica di dilettante, si aggiungono delle vere e proprie discriminazioni di genere. Si pensi ai compensi delle atlete che sono sempre in media inferiori al 30% rispetto a quelli degli uomini. Tale situazione è confermata da una recente classifica pubblicata da Forbes il 4 Giugno 2021, relativa ai cinquanta atleti più pagati al mondo, dove compaiono solamente due donne, Naomi Osaka (60 milioni di dollari, 12° posto) e Serena Williams (41,5 milioni di dollari, 28° posto). A fare da apripista alla presa di coscienza sociale e ad accendere i riflettori su questa disparità è stato, a livello internazionale, ancora una volta il calcio attraverso il successo mediatico ed il forte interesse che ha suscitato il Mondiale di Calcio Femminile di Francia 2019. Ciò ha fatto da cassa di risonanza delle giuste istanze di cui si sono fatte portatrici alcune atlete divenute un simbolo di una condizione giuridica da modificare. La Confederazione Calcistica Brasiliana - CBF a settembre 2020 ha annunciato che per quanto riguarda il compenso degli atleti delle nazionali, le donne avranno gli stessi premi degli uomini¹²⁹. Questa pronuncia è il risultato di anni di battaglia portati avanti dalle calciatrici per una parità salariale che non è ancora completa

¹²⁷ Trib. Roma, 12 aprile 2007 n. 13406.

¹²⁸ Cass. – sez. Lav., 20 febbraio 1990 n. 1236, in Giust. Civ. Mass., 1990.

¹²⁹ M. D'ASCENZO, *Calcio, in Brasile le calciatrici guadagneranno quanto Neymar in Nazionale*, in Il Sole 24ore, 2020.

ma che persegue le orme lasciate dalle atlete dalla Federazione Australiana di calcio che per prime hanno ottenuto la parità salariale, rispetto ai colleghi uomini, nel novembre 2019. Una simile conquista non è invece ancora riuscita alla nazionale statunitense, quattro volte campione del mondo, esempio per tutto il movimento mondiale del calcio femminile ma che non ha ancora ottenuto il diritto di un'equa parità di compensi rispetto alla nazionale maschile nonostante questi ultimi siano molto indietro rispetto alle colleghe donne, per vittorie e blasone mondiale. Per comprendere meglio quanto questa disparità sia sentita anche a livello popolare, basta ricordare ciò che è avvenuto nel corso della premiazione al termine della finale del mondiale, ovviamente vinto dalle statunitensi. Mentre sul campo la squadra festeggiava la vittoria e si apprestava a salire sul podio per ritirare la coppa, dagli spalti si alzava all'unisono un solo grido: *equal pay, equal pay, equal pay*. Parole chiare e scandite a gran voce dai tifosi che riconoscevano il valore sportivo e professionale delle atlete. Eppure, nel maggio 2020, il giudice del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per la California Centrale a Los Angeles ha respinto la richiesta delle giocatrici della nazionale di parità di retribuzione con la squadra maschile. Avevano richiesto un risarcimento di oltre 66 milioni di dollari alla Federcalcio (U.S. Soccer Federation) nell'ambito della loro causa per discriminazione di genere. Tra i documenti presentati, anche gli accordi collettivi della nazionale maschile e della nazionale femminile, da cui è emersa non solo la disparità di trattamento per i bonus, ma anche la differente struttura dei pagamenti riservati ad atleti e atlete¹³⁰. Nonostante l'intenzione di presentare ricorso e la volontà di restare impegnate nella battaglia per ottenere la parità di retribuzione che meritano, nel dicembre 2020 la nazionale femminile e la Federazione statunitense hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di lavoro che prevede il medesimo trattamento sia per la squadra femminile che per quella maschile per quanto riguarda i voli charter, la sistemazione in albergo, la scelta della sede delle partite e il supporto del personale professionale. La portavoce delle giocatrici Molly Levinson all'Associated Press ha sottolineato che l'obiettivo è *“assicurarci di lasciare il calcio femminile in un posto migliore per*

¹³⁰ S. VIVALDI, *USA, accordo tra nazionale femminile e federazione sulle condizioni di lavoro*, in Calcio&Finanza, 2020.

*la prossima generazione di donne che giocheranno per questa squadra e per questo paese*¹³¹. In Spagna, sempre sull'onda della grande risonanza mediatica del campionato mondiale, di una crescita sempre più importante del movimento calcistico e dei prestigiosi risultati sportivi conseguiti, che ha portato il Barcellona ad essere la prima squadra spagnola a giocare una finale di Champions League, si è indetto il primo sciopero delle calciatrici in Europa con un'adesione pari circa al 90% delle giocatrici e il conseguente rinvio dell'intera nona giornata del campionato 2019/2020. Lo sciopero è stato motivato dalla richiesta di migliori condizioni contrattuali ed in particolare il diritto alla maternità e ad un salario minimo annuale di 20.000 euro che sostituisca quello attuale da 16.000 euro concordato in passato con club e Federazione. La decisione di non giocare nel fine settimana del 16–17 novembre 2019 è arrivata in seguito all'esito negativo delle contrattazioni fra le parti. Vista l'assenza di uno status professionistico per il calcio femminile spagnolo, le calciatrici vogliono sopperire alla mancanza di tutele lavorative con un aumento del salario minimo calcolato anche in base alla crescita degli introiti del campionato nazionale, che a marzo 2019 ha raggiunto il record di 60.739 spettatori per una partita di Liga (Atletico Madrid - Barcellona). Secondo Ainhoa Tirapu, portiere del Bilbao, è una richiesta ragionevole che aiuterebbe soprattutto le giocatrici a tempo pieno che vengono però pagate *“come se lavorassero solamente per dodici ore a settimana”*¹³². La crescita esponenziale del seguito del calcio femminile in Spagna fa registrare un altro record: sono stati venduti, in una sola settimana, più di 85 mila biglietti per Barcellona – Real Madrid, quarti di finale di ritorno della Women's Champions League in programma il 30 marzo 2022. È storia! Anche in Italia, come abbiamo già sottolineato, in virtù della L. 91/1981, le sportive donne sono classificate come non professioniste. Il grido della parità è stato alimentato sempre dal grande mondiale disputato dalle azzurre che sono arrivate ai quarti di finale come unica nazionale che non riconosce il professionismo alle atlete. Questo comporta la mancanza di contratti che legano le atlete e le società sportive che favoriscono così la discriminazione sul piano economico. Ne deriva che un'atleta non può

¹³¹ M. POZZOLI, *Accordo tra la USWNT e la Federcalcio Statunitense sulle condizioni di lavoro, ma non sull'equal pay*, in LFootball – Il Magazino del Calcio Femminile, 2020.

¹³² *Lo sciopero delle calciatrici in Spagna*, in www.ilpost.it, 2019.

sottoscrivere accordi di lavoro dai quali derivano tutele in ambito sanitario, assicurativo e pensionistico, bensì esclusivamente accordi economici che incentivano la prassi dei pagamenti in nero¹³³. A partire dalla stagione sportiva 2018/2019, a seguito della delibera contenuta nel comunicato ufficiale n. 38 del 3 maggio 2018, la FIGC, mediante l'inquadramento della Divisione Calcio Femminile, organizza e regola i campionati di calcio femminile di Serie A e di Serie B, prima pianificati dalla Lega Nazionale Dilettanti – LND. La FIGC, inoltre, con il comunicato ufficiale n. 81 del 27 giugno 2018, ha finalmente modificato le NOIF – *Norme Organizzative Interne FIGC* inserendo l'articolo 94 *quinquies*, conferendo una regolarità giuridica agli accordi economici delle calciatrici, che non rientrano nella speciale disciplina prevista dalla L. 91/81 e che sono espressamente qualificate come *non professioniste* dall'articolo 29 delle NOIF. L'articolo prevede, a tutela delle calciatrici che esse debbano sottoscrivere con le Società, mediante l'utilizzo di appositi moduli federali, degli accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni. La stipula di un accordo pluriennale è sicuramente preferibile per le calciatrici rispetto a quello annuale, perché consente alla calciatrice di non dover rinegoziare ogni anno l'accordo con la propria società. Gli accordi devono essere redatti in triplice copia e sottoscritti da entrambe le parti; una copia rimarrà alla società, una alla calciatrice, mentre la terza deve essere depositata presso la Divisione Calcio Femminile a cura della società, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con l'obbligo di contestuale comunicazione scritta alla tesserata. Se la società non adempie all'obbligo di deposito dell'accordo, la calciatrice dovrà provvedervi entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo. È stato previsto, inoltre, l'innalzamento del tetto massimo dei compensi lordi fissato ora a 30mila 658 euro, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento (prima il massimale era fissato a 22mila 500 euro annui)¹³⁴. Oltre all'importo annuale lordo è possibile prevedere la corresponsione

¹³³ A. GUSSONI, *Compensi "in nero" e inferiori ai maschi – Perché lo sport non ama le donne*, in www.inchieste.repubblica.it, 2016.

¹³⁴ G. DI MAIO, *Gli accordi economici nel calcio femminile in Italia*, Calcio&Finanza, 2019.

di ulteriori somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, senza alcun limite e quindi oggetto di libera determinazione tra le parti. Fa riflettere il fatto che il tetto massimo dei compensi delle donne sia di poco superiore al minimo tabellare relativo al primo contratto professionistico di un calciatore di Serie A: uno *status* economico decisamente lontano dagli standard maschili. L'unica alternativa è quindi quella di trovare degli sponsor, ma per quelli non basta la bravura. Come afferma Josefa Idem, "*a parità di carriera sportiva alla fine quello che conta è la bellezza*". Uno dei motivi di questa discriminazione sta sicuramente nella mancanza di rappresentazione nei vertici delle Federazioni ma anche nel più piccolo ambiente societario. Il persistente divario di genere nell'occupazione dei posti di vertice nella *governance*, nei salari e nelle categorie professionali che si registra oggi in Italia è comune infatti anche al mondo dello sport che da questo punto di vista non fa eccezioni. Se infatti è vero che oggi le donne stanno crescendo numericamente nella pratica dello sport e nelle gare, la loro presenza è ancora trascurabile nei ruoli chiave degli organi di governo dello sport, del CONI, delle Federazioni e di tutte le organizzazioni di settore. I numeri mostrano infatti un movimento sportivo poco declinato al femminile. Nella Giunta Nazionale CONI su 16 membri solo tre sono donne, nel Consiglio Nazionale CONI siedono solo quattro donne su 78 componenti, tutti i Comitati Regionali CONI sono presieduti da uomini. La situazione non è migliore nell'ambito delle Federazioni e delle altre istituzioni sportive, considerato che tutte le Federazioni Sportive Nazionali, tutte le Discipline Sportive Associate e tutti gli Enti di Promozione Sportiva sono presieduti da uomini. Anche a livello di Associazioni e Società Sportive le donne, salvo rari casi, non figurano mai ai vertici delle organizzazioni. Ma la discriminazione più grave è rappresentata dalle c.d. *clausole anti – maternità* presenti negli accordi fatti firmare alle atlete che ne prevedono la rescissione in caso di gravidanza. In una recente intervista Luisa Rizzitelli, ex pallavolista e presidente di Assist¹³⁵, ha dichiarato: "*Non sono poche le denunce*

¹³⁵ Associazione Italiana Atlete – "*si propone di tutelare e rappresentare i diritti collettivi delle atlete di tutte le discipline sportive operanti a livello agonistico, e degli operatori e operatrici di settore. Assist ha tra i suoi obiettivi anche la sensibilizzazione sui temi riguardanti la parità dei diritti nello sport, la parità di accesso alla pratica sportiva e la cultura sportiva in generale*".

delle atlete a riguardo. In molte sono costrette a sottoscrivere scritture private in cui si vieta esplicitamente di rimanere incinta, pena l'espulsione immediata dalla società e il rischio di non poter più tornare a gareggiare". Emblematica è la testimonianza di Josefa Idem: "Esiste tutto un sommerso di cui veniamo a conoscenza solo quando la gravidanza viene portata avanti. Io ho fatto le Olimpiadi incinta e da puerpera e per non saltare le gare ho messo in piedi un'organizzazione molto articolata, perché c'è un vuoto di norme. Il CONI dà delle direttive per quanto riguarda la maternità delle atlete, ma solo poche federazioni le hanno recepite, ad esempio congelando il ranking nel periodo in cui un'atleta è ferma per gravidanza o maternità"¹³⁶. In sintesi, sono esaustive le parole di Luisa Rizzitelli che inquadrano in maniera concisa e chiara la posizione delle atlete in Italia: "In Italia lo sport è segnato da profonde discriminazioni di genere nell'ambito della rappresentanza femminile negli organi nazionali che governano lo sport, ma anche in termini di accesso alla pratica sportiva, per non parlare dello strapotere economico, sociale e mediatico dello sport maschile. Nessuna donna è mai stata Presidente del CONI, e salvo un'eccezione di pochi mesi, nessuna donna è mai stata Presidente di una delle 45 Federazioni sportive che costituiscono il nostro Comitato Olimpico. Le donne, non importa con quante medaglie al collo, sono tutte indistintamente considerate dilettanti. Un dilettantismo che è evidentemente falso e che è la ragione principale degli innumerevoli problemi che si trova a dover affrontare un'atleta. Salvo le eccezioni costituite dalle atlete appartenenti ai gruppi militari (un'élite) e dalle atlete azzurre (che hanno ricevuto alcune minime tutele dal CONI dopo anni di lotte) nessuna atleta in Italia è considerata dallo Stato professionista. Esiste di fatto un enorme numero di false dilettanti: atlete formalmente dilettanti che nella realtà sono lavoratrici sportive, professioniste non riconosciute. Donne che fanno dello sport il loro lavoro, e vi si dedicano a tempo pieno, con continuità, e che hanno lo sport come principale fonte di sostentamento, ma che la legge relega in un limbo, senza regole, senza tutele e senza diritti. Il

Parole di Luisa Rizzitelli riportate nell'articolo di F. MASSERDOTTI, *Il professionismo in Italia: storia di una discriminazione*, in www.sportallaroveschia.it, 2017.

¹³⁶ A. GUSSONI, *Lo scandalo delle clausole anti-mamma – Perché lo sport non ama le donne*, in www.inchieste.repubblica.it, 2016.

loro rapporto di lavoro non è regolato da un contratto collettivo in forma scritta, secondo il modello predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva e dai rappresentanti di categoria (come accade per i professionisti), ma prende la forma cangiante della scrittura privata. Pertanto può contenere le clausole più inverosimili: come, ad esempio, la frequentissima clausola anti-maternità, che consente il licenziamento in tronco dell'atleta nel caso questa sia in stato di gravidanza. Alle atlete è negata persino una posizione previdenziale. Il loro – spesso piccolo – reddito, frutto di fittizi rimborsi spese, premi e indennità, non è assoggettato alla contribuzione INPS né INAIL e addirittura per il fisco va collocato tra i cosiddetti redditi diversi. Al termine della loro, naturalmente breve, carriera sportiva, le atlete non avranno né pensione né TFR. Tutto questo per noi è totalmente inaccettabile e necessita una vera riforma del settore”¹³⁷. Si può dunque riscontrare la violazione di diversi principi costituzionali, tra cui i principi giuslavoristici, nel momento in cui le Federazioni vietano alle Società Sportive dilettantistiche di stipulare contratti di lavoro con i dilettanti, o meglio, con i professionisti di fatto. In particolare vi è una violazione dell'articolo 32 della Costituzione, inerente la tutela della salute, in quanto le donne non sono tutelate in caso di infortuni o di malattie derivanti dalla pratica sportiva; dell'articolo 37 della Costituzione, che tutela la donna lavoratrice, prevedendo gli stessi diritti spettanti agli uomini e aggiungendo che *le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*, ponendosi quindi in netto contrasto con le clausole anti – gravidanza; dell'articolo 3 della Costituzione in quanto viene violato il principio di uguaglianza nel momento in cui viene esclusa l'applicazione delle tutele previste dalla L. 91/81 per il solo fatto di essere donne¹³⁸. Si può quindi parlare di una vera e propria discriminazione sportiva.

¹³⁷ L. GASPARRINI, *Perché non esistono atlete professioniste?*, in www.iltascabile.it, 2018

¹³⁸ M. PITTALIS, *Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, Milano, 2019, p. 202.

5. La situazione legislativa in tema di maternità per le atlete

“Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai opinione”.

Nella citazione di James Russell Lowell si può racchiudere il cambiamento che sta finalmente vivendo lo sport femminile. L’atteggiamento nei confronti dello sport femminile è infatti in costante evoluzione: da chi lo pratica a chi lo guarda, da chi lo sponsorizza a chi lo trasmette. Nonostante l’evidente ritardo, gli orizzonti si stanno ampliando e l’attenzione rivolta a questa realtà sta finalmente assumendo una propria dignità professionale. A grandi passi, le donne nello sport stanno conquistando un’identità propria e individuale, che tenga in considerazione della loro natura e delle loro esigenze uniche e necessarie. Sì perché il diritto principe della donna, quello di essere madre, è ancora considerato troppo spesso un ostacolo per le *performance*, un problema di gestione ed un costo per le società. Una situazione che non tutela a dovere le atlete e che le costringe a scelte radicali. Il binomio mamma – atleta è ancora visto come un ossimoro. A conferma dell’importanza sociale del problema voglio rilevare che anche l’attenzione mediatica e del merchandising sportivo hanno iniziato a porre maggiore attenzione alla questione e a darle la giusta rilevanza. La Nike ha infatti finalmente raggiunto la consapevolezza della crescita imponente dello sport femminile e della necessità di rispetto e tutele che spettano alle atlete, in quanto donne e madri, presentando la prima linea di indumenti sportivi dedicata esclusivamente alla maternità, *pre e post partum*, nominata “*Nike (M)*”. La collezione è stata introdotta da un video di presentazione nel quale figurano più di venti donne, madri, atlete che celebrano e mostrano apertamente il loro percorso di maternità. Il filmato onora la professionalità di queste atlete ed intende sradicare i pregiudizi e i preconcetti che circondano la gravidanza e i suoi effetti sulla fisicità della donna. È anche questo da considerare un aspetto importante, un punto di partenza per il cambiamento che questo argomento necessita. Il video è molto ben fatto, come nella tradizione Nike, ed è sicuramente di forte impatto ma che non può far dimenticare il deplorabile comportamento tenuto proprio dal marchio Nike nei confronti della pluripremiata velocista Allyson Felix solo nel

2019: in seguito alla prima gravidanza dell'atleta statunitense, la Nike decurtò al 70% il guadagno da contratto. In questa storia vi è la consapevolezza della Felix di non dover più scegliere tra essere atleta e diventare madre e la mentalità arcaica dimostrata dalla Nike allora, con l'idea ancorata al pregiudizio che un'atleta non può permettersi una gravidanza per non pregiudicarne il fisico e quindi la carriera. La Nike rifiutò di rinegoziare i termini dell'accordo ma Allyson Felix continuò la propria carriera sportiva e, a dieci mesi dalla nascita della sua primogenita, conquistò il suo dodicesimo oro mondiale, superando il record di Usain Bolt e affermando così la sua identità di madre e atleta. Le atlete che tutti i giorni, con continuità, svolgono la loro attività sportiva con lo stesso orario, rispettando le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, dovrebbero godere, nel caso in cui si applicasse lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), di un rapporto di lavoro subordinato ma quando scendono in campo, per la L. 91/1981, rientrano nella categoria dei dilettanti. Analizzando la terminologia si evince che è definito *professionista* chi vive del lavoro che esercita, mentre è *dilettante* chi si diverte e si diletta nel fare quella determinata cosa e che pertanto non può essere considerata lavoro. Nel XXI secolo è paradossale che le atlete che esercitano con continuità l'attività sportiva, impiegando lo stesso tempo che un qualsiasi lavoratore dedica al proprio lavoro, non rientrino nella categoria degli sportivi professionisti. Il professionismo nello sport femminile darebbe *in primis* dignità alla persona e non dovrebbe essere un obiettivo da inseguire, ma un obiettivo su cui investire, attraendo le ragazze sin dalla giovane età. Il percorso per arrivare a garantire le pari opportunità nello sport tra uomini e donne deve iniziare dal far evolvere la cultura sportiva facendo crescere la categoria sportiva femminile rendendola competitiva. Nel passato, anche più recente, ci sono stati alcuni casi in cui le società/associazioni facevano firmare alle atlete la clausola "*anti gravidanza*", attraverso cui, nel caso in cui queste fossero rimaste incinte, l'accordo si sarebbe risolto per il verificarsi delle condizioni di "*gravidanza*". Questo stato di cose, recentemente, è stato portato alla luce dalla pallavolista Lara Lugli. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle Donne, l'ex

schiaiatricce del Volley Pordenone (adesso Maniago Pordenone) ha reso noto il motivo per il quale terminò con effetto immediato il suo contratto nel 2019. Durante la sua prima gravidanza era stata licenziata, colpevole secondo la società sportiva di non aver mai confessato le sue intenzioni di maternità e di aver “danneggiato” la stagione della squadra. Ad oggi, le è stata anche negata l’ultima paga che le spettava per il suo lavoro nel club. Una situazione che non è più tollerabile nel 2022 e che mina il progresso socio - culturale alla base del mondo sportivo femminile. Le numerose denunce depositate da tante atlete presso le Federazioni competenti, hanno consentito, ad esempio, che l’AIC - *Associazione Italiana Calciatori* e la FIGC si siano attivate a tutela delle stesse, decretando l’eliminazione dagli accordi economici dell’aberrante clausola *anti gravidanza*. Negli ultimi tre anni, lo Stato Italiano ha introdotto il *Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*¹³⁹, a tutela della maternità, che consente alle atlete che rientrano nei parametri indicati dal legislatore, che hanno uno standard elevato, di godere di un contributo mensile di € 1.000,00 per un massimo di 10 mesi, che può essere richiesto dalla fine del primo mese di gravidanza fino all’ottavo; l’atleta può decidere da che mese far partire il contributo. Si deve precisare che nel periodo in cui gode di tale contributo non può svolgere attività agonistica in quanto qualora riprendesse, l’erogazione del contributo cesserebbe immediatamente. Lo stanziamento dei fondi assegnati per il triennio (2019 – 2020 - 2021) ammonta a circa un milione di euro l’anno. I requisiti sono elencati nell’articolo 5 del DPCM 26 febbraio 2019 recante *utilizzo delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*. Il contributo di maternità spetta a tutte le atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. *attuale svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI;*
2. *assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;*

¹³⁹ Legge di Bilancio 2018 - L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 369.

3. *non appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;*
4. *mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;*
5. *possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta¹⁴⁰.*

La legge prevede, inoltre, che le atlete, al momento della richiesta, devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

1. *aver partecipato negli ultimi cinque anni a una Olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla Federazione di appartenenza;*
2. *aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali;*
3. *aver preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale¹⁴¹.*

La normativa ha previsto anche il caso di interruzione della gravidanza prevedendo che l'atleta ha il diritto alla percezione del contributo fino alla ripresa dell'attività agonistica e comunque per non più di tre mesi. Le somme erogate costituiscono redditi diversi, pertanto sono oggetto di tassazione. Essendo previsto un tetto massimo per il contributo di maternità, si sottolinea che esso viene concesso secondo l'ordine di ricevimento delle domande e fino all'esaurimento delle risorse. In merito, è stata organizzata una campagna pubblicitaria avente come testimonial l'ex pallavolista Eleonora Lo Bianco, ora mamma, avente come obiettivo quello di promuovere una delle misure previste dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano offerte dal Governo, in tema di tutela della maternità, in particolare, indicando le modalità

¹⁴⁰ Art. 5, comma 2, DPCM 26 febbraio 2019.

¹⁴¹ Art. 5, comma 3, DPCM 26 febbraio 2019.

di accesso a tale contributo, e abbattendo lo stereotipo diffuso secondo cui una agonista di alto livello non può continuare ad essere competitiva dopo il parto. Sempre su questo tema, si ricorda che il CONI ha codificato il principio di tutela sportiva delle atlete in maternità ex art. 14¹⁴² dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, secondo il quale deve essere garantito negli statuti delle Federazioni e delle Discipline Associate la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica. Hanno quindi diritto al mantenimento del tesseramento, alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, alla conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con quanto previsto dalle Federazioni Internazionali e con la specificità della disciplina sportiva praticata. La prassi nel mondo dello sport è che l'atleta donna, normalmente, decida di diventare madre a fine carriera, ma ciò integra un atto discriminatorio, in quanto la donna in qualsiasi altro campo lavorativo ha la libertà di decidere di rimanere incinta durante la propria attività lavorativa. Vi sono stati già dei casi in cui società virtuose hanno garantito alle loro tesserate il diritto di maternità. Il Cesena Calcio Femminile, società che disputa il campionato di serie B, nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ha dato un segnale forte al movimento dello sport femminile, dimostrando grande lungimiranza in quanto ha deciso di continuare ad adempiere all'accordo economico intercorrente con il proprio portiere titolare, Alice Pignagnoli, rimasta incinta¹⁴³. Diventare madri è, e deve essere, un diritto e l'atleta deve essere libera di poter decidere il momento in cui diventare madre.

¹⁴² Deliberazione del Consiglio Nazionale 4 settembre 2018 n. 1613 – DPCM UPS 14 settembre 2018.

¹⁴³ E. SISTI, *Calcio femminile, Alice Pignagnoli è in dolce attesa, il Cesena non la molla*, in *La Repubblica*, 2020.

6. Le pari opportunità: un futuro presente e reale

Lo sport femminile si trova di fronte ad una svolta storica. Dopo anni di silenzi e di indifferenza generale, salvo qualche timido tentativo di modifica, stiamo assistendo ad un cambiamento epocale, atteso da molti e auspicata da più parti: si stanno ponendo le basi per il riconoscimento del professionismo anche per le donne. Negli ultimi anni, è iniziata dalle associazioni di categoria, nonché a livello mediatico, una battaglia per introdurre il professionismo sportivo femminile ed il calcio ha fatto da apripista. Sia la FIFA che la UEFA hanno spinto con manifestazioni internazionali, quali i mondiali e gli europei, dimostrando che tali eventi, in special modo il Mondiale di calcio 2019, sono stati seguiti con interesse dal pubblico, creando un forte interesse mediatico che ha comportato una forte pressione sulle Federazioni Nazionali con grande seguito nel pubblico ed ha fatto accrescere ed affermare in movimento. In Italia, il Mondiale ha ottenuto un grande successo, sia a livello di qualità della prestazione sportiva da parte delle giocatrici della Nazionale, sia a livello di seguito da parte del pubblico, suggellando così l'esistenza di questo movimento e l'interesse dei media. Infatti, l'acquisizione dei diritti da parte di Sky, prima del Mondiale e poi anche della Serie A femminile, a partire dalla stagione 2019/2020, ha contribuito a garantire un sicuro ritorno di visibilità inimmaginabile fino a pochi anni fa. Il primo passo fatto dalla FIGC è stato di "imporre" ai club professionistici maschili di organizzare una sezione femminile, portando così nel settore investimenti, professionalità e qualifiche che non rientrano nel mondo dei dilettanti ed avviando in tal modo un'evidente crescita del movimento calcistico femminile. Le riforme introdotte dalla Federazione hanno contribuito ad allargare il numero delle ragazze praticanti il calcio ed a favorire un aumento dell'attenzione della stampa nei confronti di questo settore di nicchia, preso atto che questo settore è approdato ufficialmente nella Lega Nazionale Dilettanti solo nel 1986. Fino al 2015 sembrava utopia poter pensare che le società professionistiche maschili di Serie A e B inserissero nel loro organico una sezione di calcio femminile. La FIGC ha infatti avviato, dal 2015, un programma di sviluppo del calcio femminile, con lo scopo di avviare un progetto di rilancio del movimento

calcistico in Italia, finalizzato a produrre un miglioramento degli standard in termini quantitativi e qualitativi. Tra le linee programmatiche si ricorda l'obbligo di sviluppare gradualmente un settore giovanile femminile per le società professionistiche maschili di serie A, serie B e Lega Pro e la possibilità di acquisto del titolo sportivo di una società di calcio femminile affiliata alla FIGC partecipante ai Campionati di Serie A o di Serie B, al fine di incentivare i club professionistici ad investire e progettare per il calcio femminile¹⁴⁴. In sostanza, la Federazione ha dato il via ad una vera e propria apertura a squadre femminili all'interno delle società di Serie A; dal 2015 c'è stata, quindi, una forte spinta verso l'affiliazione tra squadre maschili e femminili. Nell'aprile 2018, il Commissario Straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini, ha dichiarato: *“Vogliamo dare il massimo impulso allo sviluppo del movimento. Il calcio femminile è una disciplina olimpica e dunque è seguito con forte attenzione dal CONI, il campionato sta crescendo anche in termini di visibilità mediatica e, senza nulla togliere alla Lega Dilettanti, affidarlo ad una maggiore professionalità è un dovere da parte nostra. Vogliamo trovare la squadra organizzativa entro pochissimo tempo: il calcio femminile di vertice resterà comunque all'interno della Federcalcio, che con le sue energie può far fronte all'organizzazione”*. L'intenzione della FIGC era quella di sottrarre i campionati di Serie A e di Serie B femminili dall'egida della Lega Dilettanti ed assegnarli ad una nuova divisione sotto il suo controllo. Infatti, il 27 giugno 2018, con il comunicato n. 81, ha assegnato formalmente la Serie A e la Serie B femminili alla Divisione Calcio Femminile, sottraendoli al Dipartimento Calcio Femminile della LND e lasciando a quest'ultima esclusivamente l'organizzazione delle competizioni femminili relative ai Club di Serie C e regionali. A seguito di ciò, la Lega Nazionale Dilettanti ha mostrato non poche riserve: quest'ultima ha infatti aperto una vera e propria battaglia legale che si è conclusa con la decisione n. 77/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport CONI¹⁴⁵, il quale ha confermato il passaggio della gestione dei Campionati di Serie A e B femminili alla FIGC. In questo modo si è permesso di avviare le

¹⁴⁴ <http://figc.elog.it/it/femminile/la-divisione/il-programma-di-sviluppo/>

¹⁴⁵ Collegio di Garanzia – Sezioni Unite, 7 settembre 2018 n. 77, in www.coni.it

politiche di sviluppo aventi come obiettivo l'equiparazione con il calcio maschile. Questa mossa istituzionale sembrava essere l'anticamera del professionismo ma non è stata sufficiente, anche perché, con detto comunicato, la FIGC modificava l'art. 29 NOIF relativo ai *non professionisti* qualificando in questo modo i calciatori che, a seguito del tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella LND, giocano il "calcio a cinque", svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai Campionati di Calcio Femminile e, al comma 2, ha statuito che per tutti i calciatori rientranti nella categoria dei *non professionisti* è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. L'11 dicembre 2019, la politica, in nome delle pari opportunità ed al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile, oltre a voler estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, ha approvato l'emendamento al Disegno della Legge di Bilancio, inserito all'art. 20 L. 160/2019 (L. di bilancio 2020)¹⁴⁶ che prevede un esonero contributivo a favore delle società che decideranno di stipulare contratti di lavoro con le sportive. In virtù di questo emendamento gli oneri previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, per gli stipendi delle atlete professioniste che normalmente sarebbero ricaduti in gran parte sulle società sportive sono stati posti a carico dello Stato, nel limite di 8 mila euro all'anno per individuo, per tre anni (2020, 2021, 2022). Non c'è quindi nessun obbligo per le società, si tratta solo di una norma fiscale: spetterà infatti alle Federazioni valutare, insieme ai club, se attribuire o meno lo *status* giuridico di professioniste alle loro tesserate (potere di qualificazione ex art. 2 L. 91/1981). La disposizione può assumere una considerevole rilevanza nella lotta alle discriminazioni di genere nello sport. In particolare, è ragionevole attendersi che la scelta di introdurre incentivi economici per favorire la stipula di tali contratti di lavoro possa indurre una loro ampia diffusione che, di riflesso, potrà garantire il

¹⁴⁶ *Emendamento 4 bis dell'articolo 20 della Legge di Bilancio 2020: Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.*

riconoscimento di adeguate tutele. Ma non tutti le parti in causa sono concordi e le voci al riguardo hanno echi differenti. Se da una parte il senatore Nannicini si è detto *“molto soddisfatto, perché questo è un primo passo concreto per fare in modo che le atlete che dedicano la propria vita e il proprio lavoro allo sport abbiano le stesse tutele dei colleghi maschi”*, al quale hanno dato seguito le parole e le intenzioni della FIGC che si è detta subito pronta a cogliere questa opportunità, l’ambiente del volley, ad esempio, è parso molto titubante. Nonostante sia stata comunque apprezzata l’opportunità, sembra abbastanza difficile che questa normativa possa scuotere in maniera sostanziale il mondo della pallavolo. Il Presidente della FIPAV, Bruno Cattaneo, spiega infatti *“non credo proprio che porteremo il volley femminile al professionismo perché vorrebbe dire adire alla legge 91, che mi pare abbia mostrato molti problemi non solo al calcio, in quanto poche sono le società che riescono a resistere dal punto di vista economico. Ovviamente dovremo confrontarci, ma non penso che questo sia il passaggio che la pallavolo si aspetta. Anche se lo dice il presidente di una Federazione molto femminile. È chiaro che il governo ha fornito una opportunità per lo sport, ma non può essere un’imposizione, ma appunto solo una scelta che viene concessa. Sulla quale ripeto sono molto dubbioso”*¹⁴⁷. Già, perché l’emendamento concede solo la possibilità di avere questo sgravio fiscale per i primi tre anni, decorsi i quali il costo ritornerebbe, salvo ulteriori previsioni di legge, a carico delle società sportive. A seguito dell’evoluzione degli eventi, oggi si può dire che con questo emendamento è stata aperta la strada verso il professionismo femminile nello sport. Il 2020, infatti, è stato un anno ricco di prospettive e promesse per lo sport femminile professionistico, indipendentemente dalla presenza della pandemia Covid-19, il Governo e la Federazione Gioco Calcio hanno spinto sull’acceleratore per poter concretizzare il “sogno” del professionismo anche in nome delle pari opportunità formalizzando un passaggio ormai improcrastinabile in tema di pari opportunità e pari dignità, cercando di garantire al sistema un congruo periodo per potersi adeguare. Va sottolineato, di

¹⁴⁷ G. L. PASINI, *No al professionismo: “non ci sono garanzie”*, in La Gazzetta dello Sport, 2019.

nuovo, lo sforzo e l'impegno della FIGC che sta da tempo lavorando ad una crescita del movimento femminile. Il notevole seguito ed interesse di cui il calcio femminile sta godendo negli ultimi anni, anche grazie all'ingresso dei club professionistici e ai risultati della Nazionale maggiore, ha reso possibile la proposta, il 25 giugno 2020, del Presidente della FIGC, dott. Gabriele Gravina, accolta dal Consiglio Federale all'unanimità, relativo all'avviamento di un progetto graduale volto a portare il calcio femminile nella stagione 2022/2023 ad essere riconosciuto quale professionistico. Così si è espresso il Presidente Federale Gabriele Gravina a seguito della predetta riunione: *“La decisione presa dal Consiglio Federale è ispirata da un forte senso di responsabilità accompagnato da una certa lungimiranza. Scriveremo tutti insieme il progetto per rendere sostenibile il percorso tracciato oggi, per aumentare la competitività del calcio femminile di vertice ma anche facendo crescere inevitabilmente la base”*. Uno *step* fortemente voluto tanto da essere anche uno dei punti chiave della strategia di sviluppo del calcio femminile nel quadriennio 2021/2025. La FIGC ha infatti presentato anche un documento che individua gli obiettivi che la Federazione intende conseguire entro il 2025:

1. aumentare del 50% il numero delle giovani calciatrici tesserate;
2. raggiungere successi internazionali con le nostre squadre;
3. migliorare la competitività e la spettacolarità delle competizioni;
4. accrescere la community dei fan e degli appassionati;
5. introdurre in professionismo in Serie A garantendone la sostenibilità.

Anche a livello internazionale il calcio femminile sta vivendo una crescita notevole sia in termini di partecipazione che di interesse mediatico, sociale e sportivo. Auspicio che la crescita in termini di importanza e rilevanza socio – economica vada di pari passo con lo sviluppo di un adeguato quadro normativo con lo scopo di tutelare le giocatrici e fornire al calcio femminile la miglior piattaforma legale possibile con prospetti di carriera a lungo termine ed una longevità prolungata. Per questo il Presidente della Federation Internationale de Football Association - FIFA, Giovanni Vincenzo Infantino, ha ritenuto necessaria una regolamentazione. Queste le sue parole riportate dal Corriere

della Sera: “Se vogliamo davvero incentivare e incoraggiare il calcio fra le donne, dobbiamo tener conto di tutti questi aspetti. Le calciatrici non devono temere di perdere il posto o di non giocare più se scelgono di avere un figlio. Hanno bisogno di una stabilità e di una sicurezza che finora nelle loro carriere non era garantita. Non devono preoccuparsi di nulla per quando saranno di nuovo pronte a scendere in campo”¹⁴⁸. La FIFA ha infatti coerentemente dato un grande impulso circa il riconoscimento dei diritti alla donna: è un passo importante anche e soprattutto per tutte quelle Federazioni che sono ancora indietro nel riconoscimento dei diritti alle donne. La FIFA ha introdotto cambiamenti rilevanti nel *Regulations on the Status and Transfer of Players - RSTP* che hanno ad oggetto le garanzie necessarie per migliorare le condizioni di lavoro delle giocatrici di sesso femminile. Con questa prospettiva, la FIFA ha approvato, all’unanimità del Comitato Calcistico FIFA e del Consiglio FIFA, una serie di disposizioni circa le condizioni di lavoro minimo e le tutele da garantire alle calciatrici. Tali disposizioni imposteranno uno standard minimo globale sulla base del quale ogni membro dell’associazione sarà libero di offrire protezioni migliori. I punti chiave sono i seguenti:

1. *REMUNERAZIONE OBBLIGATORIA* (art. 18, p. 7 RSTP). In assenza di una legislazione più favorevole nazionale o di un contratto collettivo, ogni calciatrice incinta deve avere almeno 14 settimane di congedo, di cui 8 dopo il parto. Il congedo deve essere retribuito con un importo pari a 2/3 dello stipendio.
2. *RITORNO AL LAVORO DOPO LA GRAVIDANZA* (art. 18 *quater* RSTP). Una volta terminato il congedo, il Club di appartenenza ha l’obbligo di reintegrare la calciatrice nell’attività sportiva garantendole tutto il necessario supporto medico. Ci saranno, nel corso delle sedute di allenamento, momenti dedicati all’allattamento.
3. *TESSERAMENTO DI ALTRA GIOCATRICE COME “SOSTITUZIONE DI MATERNITA”* (art. 6, p. 1 RSTP). Ai Club è data la possibilità di

¹⁴⁸ L. NICOLAO, *Calcio donne, congedo di maternità per le atlete: il passo decisivo della Fifa*, Corriere della Sera, 2020.

tesserare una calciatrice al di fuori del periodo stabilito per sostituire una calciatrice in maternità.

4. *PROTEZIONE DURANTE LA GRAVIDANZA* (art 18 RSTP). Nel caso in cui la calciatrice incinta continui a fornire le proprie prestazioni sportive al Club, quest'ultimo dovrà garantire la massima tutela tramite anche consulenze mediche specifiche. In questo caso il Club e la giocatrice potranno formalizzare un piano di lavoro differenziato.
5. *PROTEZIONE CONTRO IL LICENZIAMENTO DELLE CALCIATRICI* (art. 18 RSTP). Nessuna giocatrice dovrà mai subire svantaggi e/o discriminazioni in relazione alla sua scelta di maternità. Di conseguenza, la risoluzione unilaterale del contratto a seguito della gravidanza sarà considerata risoluzione senza giusta causa. La conseguenza sarà il diritto al risarcimento del danno a favore della calciatrice e la possibile sanzione sportiva a carico del Club.

7. Lo sport femminile ed il Covid-19

A due anni ormai dall'inizio della pandemia, il Covid-19 sta ancora imperversando in tutto il mondo influenzando negativamente anche il settore dello sport. Mentre i singoli paesi hanno gestito e normato lo sport nel proprio paese in maniera diversificata, gli organismi internazionali hanno ritenuto necessario rinviare le competizioni a tutti i livelli, tra cui ad esempio i Giochi Olimpici e la Champions League 2020¹⁴⁹ e gli Europei di calcio a livello europeo. Le stime dell'Unione Europea dimostrano che dall'inizio della pandemia, si sono persi quasi un milione di posti di lavoro legati allo sport e ciò ha causato una diminuzione di circa 50 milioni di euro di PIL a livello Europeo¹⁵⁰. I danni economici e sociali derivati dal Covid-19 hanno impatti importanti su ogni aspetto del quotidiano: lavoro, relazioni, economia, politica ed i vari Stati hanno cercato

¹⁴⁹ Disputata ad Agosto 2020 in un momento di riduzione dei contagi da Covid-19.

¹⁵⁰ Documento ufficiale dell'European Parliamentary Research Service.

di attutire e limitare i danni attraverso legislazioni di sostegno con strumenti adottati per far fronte all'emergenza. Lo sport ha conosciuto un nuovo modo di confrontarsi, sia temporale che di ambientamento, pensiamo alle partite giocate senza pubblico, ed una situazione nuova di gestione economica derivata anche dalla ripresa a differenti velocità per le varie federazioni sportive. Come sottolineato dall'EPSI - *European Platform for Sport Innovation*, lo sport è un importante settore economico dell'UE: ne rappresenta il 2,1% del PIL, impiega 5,67 milioni di persone e genera un indotto significativo trasversale a più settori (trasporti, ristorazione, strutture turistiche). Il rinvio delle citate grandi manifestazioni sportive del 2020 e la sospensione e/o cancellazione dei vari campionati sportivi nazionali delle varie discipline, sono avvenimenti che hanno avuto e continuano ad avere pesanti ripercussioni economiche, sociali e lavorative. È ancora molto difficile, allo stato dell'arte, stimare le perdite economiche complessive per lo sport e capire quanto i sostegni dei vari stati hanno limitato il danno e le ripercussioni che si avranno nel futuro sull'intero ecosistema. Per fare un esempio, la Premier League inglese ha calcolato una diminuzione degli incassi del 50% in relazione agli eventi non disputati e alle minori entrate derivate dalla diminuzione di contratti pubblicitari e di introiti derivati dai contratti televisivi di trasmissione¹⁵¹, cifre difficilmente recuperabili a breve tempo e che valgono per tutto il sistema. Da ciò deriva che i club più importanti in Europa probabilmente avranno le risorse finanziarie per far fronte a una temporanea perdita di reddito, ma ciò non può dirsi per gli sport dilettantistici. La ricaduta del Covid sugli sport dilettantistici potrebbe essere devastante a causa della ramificazione di questo nel tessuto sociale, in quanto esso si basa in gran parte su piccole realtà di associazioni e società che svolgono un ruolo chiave nel consentire ai giovani ed ai cittadini di fare attività fisica, aiutare a socializzare, oltre che formare molti futuri campioni. Ciò posto, le piccole associazioni e società dilettantistiche, le squadre professionali, gli atleti, gli allenatori, gli ufficiali di gara, gli sponsor ed anche i tifosi sono stati tutti influenzati negativamente dalla pandemia; le associazioni e le società sportive e le Federazioni non professionistiche, in virtù del loro *status* di enti *no profit*,

¹⁵¹ Annual Review of Football Finance 2020.

rischiano il fallimento a causa della mancanza di entrate ed alla carenza di liquidità, dovute al perdurare della pandemia. In Italia abbiamo assistito ad un acceso dibattito sulla ripresa dell'attività sportiva nazionale promosso principalmente dal calcio professionistico; un aspetto che ha maggiormente evidenziato la difesa di prerogative di casta, di capacità lobbistica e visione limitata del problema che ha incentrato il dibattito sulla singola disciplina invece che sulla visione globale del sistema *Sport*, ugualmente ferito e sofferente. Il dibattito sulla necessità di riprendere l'attività calcistica ha di fatto riguardato solo il calcio maschile, mentre il tentativo di riavvio delle attività della massima serie femminile si è invece scontrato fin da subito con l'evidente limite imposto dalla grave crisi di liquidità che avrebbe impedito alle società di sostenere oltre ai costi correnti, anche quelli ingenti per adeguarsi ai protocolli sanitari imposti dalla normativa e dai protocolli necessari. La FIGC si è trovata ancora una volta a gestire una disparità tra le due categorie, maschile e femminile, con differenti richieste e tutele dell'attività lavorativa. Aspetto questo che richiama alla luce uno degli argomenti maggiormente dibattuti, quello della necessità di radicali azioni culturali che siano di prospettiva ed ampio raggio che devono iniziare a trovare spazio nell'agenda politica e nel dibattito pubblico, con politiche moderne di inclusione e visione. Inclusione necessaria allo sport femminile per annullare queste disparità che la rilevanza economica dello sport professionistico è in grado di alimentare e la emergenza sanitaria ha così plasticamente messo ancora una volta in luce. In un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo, la forbice della disparità invece che diminuire, prende sempre più margine perché un importante numero di atlete rimane fuori dallo spazio del professionismo, dalla possibilità di avere determinati diritti e tutele perché nessuna atleta italiana può essere considerata professionista: questo processo di invisibilizzazione determina un'asimmetria sempre più ampia fra queste ultime e i colleghi. È evidente che l'impatto del Covid sullo sport deve ancora emergere in maniera completa. Dal documento dell'European Parliamentary Research Service emerge che le misure relative al Coronavirus hanno avuto un doppio impatto negativo sullo sport dell'UE: - perdita del 15%, pari a 47 milioni di euro del PIL legato allo sport; - perdita del posto di lavoro per il 16% dei lavoratori del settore

sportivo (circa 845000 persone). Le proporzioni fatte indicano che le perdite raggiungeranno rispettivamente 79 milioni di euro del PIL e 1,2 milioni di posti di lavoro in Unione Europea. Riguardo poi la situazione italiana, la pandemia ha creato grandi difficoltà allo sport femminile, tenendo sempre conto che si era riscontrato un grande impatto mediatico e culturale grazie ai Mondiali di Francia 2019 ed alle ragazze che avevano fatto sognare una nazione intera. Si ricorda infatti che, tra le otto finaliste ai campionati di calcio femminile, la nazionale italiana era l'unica composta da atlete "dilettanti". Lo sport dilettantistico in Italia genera il 1,8% del PIL Nazionale ed il 3,6% con l'indotto, dando lavoro a più di 1 milione di persone che, attualmente, sono per lo più precari senza reddito ovvero beneficiano ancora dei *bonus* di 600 euro al mese previsti dai DPCM che si sono susseguiti durante la pandemia. L'emorragia nel settore del calcio femminile è ampia in virtù della configurazione delle giocatrici di Serie A e B quali dilettanti, status che rischia di far rimanere le ragazze senza mezzi di sussistenza. Vi è un ulteriore problema causato dalla Pandemia e cioè che gli atleti dilettanti hanno difficoltà di allenarsi, pertanto oltre al danno economico immediato vi è anche una ricaduta atletica. Il documento dell'European Parliamentary Research rileva, infatti, come lo sport sia spesso un momento per socializzare e costruire competenze aggiuntive, la cui privazione può causare negli atleti più giovani isolamento, solitudine e dolore, evidenziando inoltre come l'interruzione dell'attività fisica causata dal Covid-19 può avere effetti anche sull'alimentazione, causando nei giovani atleti disturbi alimentari. Il CONI, a livello italiano, ha predisposto una raccolta di tutti i protocolli delle Federazioni ad essa affiliate di indirizzo per il contrasto ed il contenimento dei rischi da contagio Covid. Il CONI, in questa situazione di forte emergenza, dovrà riuscire a tenere vivo il confronto con le Federazioni, con le associazioni di categoria, con gli atleti e le società, al fine di cercare di far sopravvivere lo sport a tutti i livelli partendo dai principi su cui esso si fonda ed in particolare quelli di solidarietà, correttezza e buona fede.

CAPITOLO IV

LA RIFORMA DELLO SPORT – IL LAVORATORE SPORTIVO

1. Premessa

Alla luce dei fatti precedentemente esposti, è evidente che non può esistere un vero e proprio sviluppo dello sport femminile senza una giusta regolamentazione. L'applicazione letterale delle regole sportive contrastanti con i principi costituzionali, tanto che le donne non possono essere tutelate come lavoratrici sportive ex L. 91/1981, ha indotto, dopo un lungo e travagliato dibattito, il Legislatore a intervenire, con fonte eteronoma, al fine di riformare il sistema del lavoro sportivo ed avviare così un iter normativo adeguato alle esigenze dello sport femminile. Il 26 febbraio 2021, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 36/2021 recante *il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo* in attuazione dell'articolo 5 della Legge Delega 8 agosto 2019 n. 86¹⁵², volta a riformare l'ordinamento sportivo. L'analisi

¹⁵² L. 8 agosto 2019 n. 86, *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2019, entrata in vigore il 31 agosto 2019.

Il 26 febbraio 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo in virtù di detta delega:

1 – d.lgs. n. 36/2021, attuazione dell'art. 5 della L. 86/2019, recante *riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo*;

2 – d.lgs. n. 37/2021, attuazione dell'art. 6 della L. 86/2019, recante *misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo*;

3 – d.lgs. n. 38/2021, attuazione dell'art. 7 della L. 86/2019, recante *misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*;

4 – d.lgs. n. 39/2021, attuazione dell'art. 8 della L. 86/2019, recante *semplificazione burocratica e contratto alla violenza di genere*;

5 – d.lgs. n. 40/2021, attuazione dell'art. 9 della L. 86/2019, recante *misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*.

della *Riforma* non può che partire dall'articolo 38 del predetto d.lgs., in quanto specifica le disposizioni inerenti alla qualificazione delle discipline sportive come professionistiche e dilettantistiche. La grande conquista per lo sport femminile è che si stabilisce che la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera *senza distinzione di genere*, si equipara dunque il settore maschile a quello femminile. L'art. 38 dispone, inoltre, che *sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica* entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto. L'articolo prevede, infine, che, *decorso inutilmente detto termine*, le direttive ed i criteri verranno adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport. Ciò posto, se la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata abbia qualificato come professionistico il proprio settore di competenza, esso sarà professionistico sia a livello maschile che a livello femminile. Ciò che preme evidenziare è il fatto che la riforma non ha una immediata applicazione, come è possibile desumere dall'analisi del testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale¹⁵³. Analizzando il decreto si evince che l'eliminazione del vincolo sportivo, ex art. 31, e le disposizioni circa il lavoro sportivo si applicano a decorrere dal 1 luglio 2022, mentre il passaggio al professionismo dei campionati femminili, ex art. 39, è previsto entro il 31 dicembre 2022. Durante l'iter di conversione in legge del Decreto Sostegni¹⁵⁴ viene però disposto l'ulteriore slittamento dell'entrata in vigore al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di lavoro sportivo nonché dell'eliminazione del vincolo sportivo (articoli da 25 a 37).

¹⁵³ D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021.

¹⁵⁴ D.L. 22 marzo 2022, n. 41 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22-3-21. Con il medesimo, si prevede lo slittamento al 31 dicembre 2023 anche dell'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 37/2021, 38/2021, 39/2021 e 40/2021.

2. Il lavoro sportivo

Ad oggi, e fino all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2021, il rapporto di lavoro sportivo è regolato dall'art. 2 della Legge n. 91 del 1981 che, come abbiamo visto, esclude dal suo ambito di applicazione sia gli sportivi dilettanti sia i c.d. *professionisti di fatto*. In Italia, ad oggi, sono solamente quattro le Federazioni Sportive che prevedono il professionismo, calcio, pallacanestro, ciclismo e golf, a fronte di circa 400 discipline sportive riconosciute dal CONI, ed all'interno di dette Federazioni soltanto il golf prevede il professionismo femminile. Nel decreto, viene normata la definizione di *lavoratore sportivo*, di più ampio respiro rispetto a quella di *sportivi professionisti* contenuta nella L. 91/1981, che è *l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali*. La nuova disposizione di fatto stravolge quello che per anni è stato il *discrimen* tra attività professionistica e dilettantistica superando così il dettato arcaico dell'articolo 2 della L. 91/1981. Il punto focale è che l'atleta, e tutte le altre categorie previste, viene considerato un lavoratore senza distinzione tra discipline professionistiche e dilettantistiche, la cui scelta è sempre lasciata all'autonomia delle Federazioni. Il *discrimen* diventa così l'onerosità della prestazione che, se presente, fa scattare l'attività come lavorativa e di conseguenza, il lavoratore si vedrà riconosciuti quei diritti e quelle tutele lavoristiche, previdenziali, fiscali e assicurative tanto rivendicati. La Riforma del sistema sportivo italiano dà, senza dubbio, nuova vita al movimento dei dilettanti che fino ad oggi era classificato e definito come "tutto ciò che non è professionismo". Per la prima volta in assoluto, dunque, viene riconosciuto nell'ordinamento italiano, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, il lavoratore sportivo, vale a dire colui che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali¹⁵⁵. Si crea così una nuova disciplina del rapporto di lavoro incentrata sulla nozione "sostanziale" di

¹⁵⁵ C. DI CINTIO – S. ANGILERI, *Nasce il lavoratore sportivo*, in *La Riforma dello Sport – ItaliaOggi*, 2021.

professionismo, non più legata alla sola decisione delle singole Federazioni e che colma il vuoto normativo della L. 91/1981 che non aveva nemmeno in minima parte assolto alle necessità del mondo dei dilettanti, abbandonati in un *mare magnum*¹⁵⁶ impossibile da districare. Si disciplina così, per la prima volta, il movimento dei dilettanti nella stessa collocazione dei professionisti. Si tratta di una linea di demarcazione chiara rispetto al passato perché non vi sono solo normative sparse che riguardano il movimento dei dilettanti, bensì vengono previste regole generali all'interno dei rapporti di lavoro che riguardano anche quest'ultimi. A seconda poi della tipologia del rapporto, valutata la sussistenza delle specifiche condizioni caso per caso, il lavoratore potrà essere inquadrato come subordinato, autonomo, avente una collaborazione coordinata e continuativa o come prestazione occasionale. In questo modo l'atleta potrà essere remunerato con compensi legati alla prestazione come qualsiasi lavoratore. Lo scopo primario della Riforma è soprattutto quello di regolarizzare, normare e mettere in primo piano il mondo affossato dei dilettanti, vero cuore pulsante del settore sportivo. Il filo conduttore è sicuramente la centralità del rapporto di lavoro al quale vengono ricondotte, senza alcuna distinzione, tutte le prestazioni svolte a titolo oneroso ad esclusione soltanto di quelle che prestino una causa ludica amatoriale. Infatti, accanto alle disposizioni che disciplinano il lavoratore sportivo, è prevista anche la disposizione relativa alle *prestazioni sportive amatoriali* in cui gli amatori vengono definiti come soggetti *che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali*. In merito alle disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato sportivo, gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 36/2021 prevedono una disciplina *speciale* di tale rapporto, che è valida sia per il settore professionistico sia per il settore dilettantistico. Data la natura della prestazione, al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano le disposizioni dettate dalla normativa vigente relative al licenziamento collettivo ed al licenziamento individuale per giustificato motivo o giusta causa. La nuova normativa in analisi

¹⁵⁶ C. DI CINTIO – S. ANGILERI, *Professionisti, amatori e dilettanti*, in La Riforma dello Sport – ItaliaOggi, 2021.

ha previsto una speciale disciplina del contratto di lavoro sportivo a tempo determinato, che fino all'entrata in vigore della riforma dello sport è prevista esclusivamente per il settore professionistico, con conseguente disapplicazione della normativa generale posta dagli articoli da 19 a 29 del d.lgs. 81/2015. In particolare, il contratto di lavoro subordinato sportivo *può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto*; è ammessa, inoltre, la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano rispettate le regole di tesseramento previste dalle Federazioni Sportive Nazionali. Nel contratto può essere prevista una *clausola compromissoria* con la quale vengono deferite ad un collegio arbitrale le controversie concernenti l'attuazione del contratto insorte fra la società sportiva e lo sportivo, nonché la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati. È vietato inserire nel contratto di lavoro subordinato sportivo clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso. Si evidenzia che rispetto alla disciplina ad oggi vigente, quella che entrerà in vigore il 31 dicembre 2023 prevede espressamente che nei settori professionistici il lavoro prestato in via principale, ovvero in via prevalente e continuativa, si presume riconducibile sempre alla tipologia del rapporto di lavoro sportivo subordinato. Il d.lgs. 36/2021 ha, inoltre, previsto quando il lavoro sportivo professionistico costituisce oggetto di un contratto di lavoro autonomo. In particolare quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese, ovvero 30 giorni ogni anno.

Il rapporto di lavoro sportivo, anche a seguito della riforma, continuerà a venir costituito mediante *assunzione diretta* e il contratto dovrà essere stipulato tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, *in forma scritta* a pena di nullità, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato. La Riforma ha previsto che il contratto di lavoro sportivo deve essere depositato, entro 7 giorni dalla stipulazione, dalla società presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, quali, ad esempio, quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo - pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. In ultimo, si rileva che nel contratto di lavoro sportivo non potranno essere inserite eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative che saranno sostituite *ope legis* da quelle del contratto tipo; inoltre dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

3. La promozione della parità di genere

Un'altra novità fondamentale è sicuramente il fatto che il d.lgs. 36/2021 promuove la parità di genere. Il decreto, infatti, è finalizzato a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico, nonché ad assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport. Il punto degno di nota della Riforma è sicuramente l'introduzione del professionismo femminile. Se fino ad oggi qualsiasi atleta donna, seppur tesserata per una di quelle Federazioni che riconoscono il professionismo, è considerata dilettante, con

questa riforma *la qualificazione di un disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere*. È altresì importante sottolineare come nel testo di legge sia formalmente riconosciuta la *parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura* e si stabilisce che il CONI deve *favorire l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno*. In particolare, il CONI deve stabilire, con regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle associazioni benemerite, in conformità con quanto disposto dal Codice delle pari opportunità, di cui al d.lgs. 198/2006, oltre ad indicare le aree e i ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile e le misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Si ricorda, preliminarmente, che le prime disposizioni volte a promuovere la presenza femminile in ambito sportivo sono intervenute con gli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, della L. 8/2018 che hanno modificato, rispettivamente, il comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. 242/1999 e il comma 2 dell'articolo 14 del d.lgs. 43/2017. In particolare, lo scopo era quello di qualificare come professionistico l'impegno costante di una molteplicità di donne che praticano sport a livello agonistico al pari di uomini e in tutte le discipline regolamentate dal CONI, ma che ancora oggi gareggiano con la qualifica di dilettanti, con i limiti che ciò comporta, nonché quello di equiparare a livello contrattuale le prestazioni di donne e uomini che praticano l'agonismo. Questa legge proponeva una serie di modifiche alla L. 91/1981 al fine di introdurre un limite temporale entro il quale il CONI prima, e le Federazioni poi, debbano provvedere a definire criteri e norme volte alla regolamentazione della distinzione tra attività dilettantistica e professionistica. Si prescriveva che tale attività dovesse essere svolta nel pieno rispetto dei principi di parità di genere, ponendo dunque il divieto di qualsiasi forma di discriminazione in materia di professionismo sportivo e della relativa disciplina del lavoro in materia di affiliazione alle Federazioni. Si prevedeva una specifica modifica al d.lgs. 242/1999 volto a promuovere il rispetto del principio di parità di genere nello svolgimento dei compiti di regolamentazione dell'attività sportiva dilettantistica e professionistica di competenza del Consiglio Nazionale

del CONI. Con tali modifiche è stato disposto che gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche e degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica devono prevedere le procedure per l'elezione dei presidenti e dei membri degli organi direttivi promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. È necessario richiamare, altresì, che l'articolo 1 del d.lgs. 198/2006 prevede espressamente che: - la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione; - la parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato; - l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche ed attività. L'importante intervento normativo sul tema previsto nel d.lgs. 36/2021 è contenuto negli artt. 39 e 40 nei quali sono previste le disposizioni a sostegno delle donne nello sport, andando in parte ad integrare la disposizione che ha istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili contenuta nell'art. 12 *bis* del D.L. 104/2020, convertito nella L. 126/2020. La dotazione iniziale prevista a sostegno delle donne nello sport è pari ad € 2,9 milioni per il 2020 e di € 3,9 milioni per il 2021 e per il 2022. Il decreto ha previsto che le Federazioni che intendono accedere al Fondo per il professionismo negli sport femminili devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo dei campionati femminili entro il 31 dicembre 2022: il Legislatore ha indicato dunque non il termine iniziale ma il termine ultimo. Ad oggi il Fondo per il professionismo negli sport femminili può concedere i fondi alle Federazioni che hanno deliberato il passaggio al professionismo femminile (per ora esclusivamente la FIGC), per le seguenti finalità:

- per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:
 1. al sostegno al reddito e alla tutela medico - sanitaria delle atlete;
 2. allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

- per gli anni 2021 e 2022:
 1. alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
 2. al reclutamento e alla formazione delle atlete;
 3. alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
 4. alla promozione dello sport femminile;
 5. alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
 6. all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

Al fine di controllare l'utilizzo dei fondi concessi alle Federazioni, queste ultime devono presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, un resoconto semestrale sull'utilizzo delle risorse. È un passo sicuramente molto importante quello compiuto dallo Stato Italiano con il via libera all'introduzione del professionismo negli sport al femminile: si dà finalmente la possibilità alle atlete di accedere a tutele lavorative fino ad ora irraggiungibili, di stipulare contratti più equi, nonché di beneficiare di tutele sanitarie indispensabili in merito a infortuni, malattie e maternità. L'istituzione del fondo è volto proprio a fronteggiare l'inevitabile esborso economico che dovranno affrontare le Società dilettanti nel passaggio verso il professionismo. Dunque un'importante transizione sia nel mondo dello sport che nella lotta per la parità di genere. Un piccolo passo ma una grande conquista che tuttavia potrebbe essere perfezionata. Senza indugi, infatti, Katia Serra, responsabile AIC femminile e nota commentatrice televisiva oltre che ex calciatrice, dichiara: *“Professionismo significa tutele. Le tutele sono quelle tipiche del lavoro. Contributi previdenziali ai fini pensionistici, tutele assicurative, salario minimo per le giocatrici e la tutela per la maternità, che per ora è parziale. Fino a due anni fa in Italia non era prevista la maternità per nessuna sportiva. Con il ministro Luca Lotti del precedente governo, nella legge di bilancio del 2017 abbiamo ottenuto la copertura per la maternità, entrata in vigore il primo aprile del 2018. Si definisce parziale perché ha ancora delle limitazioni: il contributo ad esempio è a fondo governativo, ossia lo paga il governo. Le disposizioni di questi giorni della FIFA pongono degli obblighi anche in capo al club. Ad esempio: le 14 settimane*

obbligatorie di congedo maternità post partum e due terzi di stipendio garantiti. Per continuare a giocare, alle medesime condizioni economiche esistenti prima della gravidanza, devi avere un contratto in essere perché se è scaduto non ti tutela nulla. Quindi anche a partire dalle disposizioni emanate dalla FIFA cercheremo di farla diventare completa. La maternità è un diritto fondamentale per una donna che vive di sport. Non si tratta di raddoppiare un diritto ma di colmare una mancanza. Perché come sempre si fanno le cose benino ma non benissimo”. In altre parole si tratta delle stesse tutele che la legge 91 del 1981 regola nel professionismo maschile ma con l’aggiunta della maternità nel caso delle donne. Il limite della riforma è che si demanda ancora alle singole Federazioni la possibilità di riconoscere o meno il professionismo, come avviene nella L. 91/1981, ma, nel contempo, se ne sostengono le condizioni per l’introduzione. Per le Federazioni, riconoscere o meno il professionismo, fa una grande differenza a livello di costi che spesso non si possono sostenere: un conto è avere un’atleta in busta paga, un conto è a rimborso spese. In questo senso i fondi sono e devono essere importanti per incentivare questo cambiamento. I prossimi due anni rappresenteranno una fase di transizione assai delicata, da affrontare con estrema prudenza e chiarezza. Il passaggio è importante per le atlete che avranno maggiori tutele legali e sanitarie che saranno quasi interamente a carico delle società sportive, vincolando le parti da un contratto di lavoro collettivo che ne disciplini il trattamento economico e normativo: le atlete diventeranno dipendenti delle società e godranno dei diritti sanitari e legali previsti. Le società dovranno stipulare dei contratti assicurativi personali a favore delle atlete e non più collettivi attraverso una concezione nazionale tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Società di Assicurazione Generali, come avviene adesso, e versare i contributi alle atlete che potranno beneficiare della pensione statale. E’ senza dubbio un aspetto sostanzialmente economico rispetto ad una etica ricerca di parità di genere ma comunque da qualche parte si deve pur cominciare.

4. Tutele e garanzie del lavoratore sportivo

Art. 32 d.lgs. 36/2021 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

L'articolo 32 della Riforma disciplina i controlli sanitari dei lavoratori sportivi andando sostanzialmente a confermare quanto la L. 91/1981 aveva previsto esclusivamente per i lavoratori sportivi professionisti. Giova ricordare, preliminarmente, che l'art. 7 della L. 91/1981 ha disposto che l'attività sportiva professionistica deve essere svolta sotto controlli medici, secondo le norme stabilite dalle Federazioni ed approvate con decreto del Ministro della Sanità (D.M. 13 marzo 1995), prevedendo l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, con l'aggiornamento a periodicità almeno semestrale, al cui interno devono essere annotati i ripetuti accertamenti clinici e diagnostici previsti per tipologia di attività sportiva svolta. Il d.lgs. 36/2021, all'art. 32, prevede che *l'attività sportiva dei lavoratori sportivi sia svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate*. Al comma 2, confermando il disposto dell'art. 7 L. 91/1981, prevede *l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere*. Al comma 3 si conferma e si sostituisce quanto già previsto dall'art. 7 L. 91/1981: in particolare, stabilisce che la scheda sanitaria è istituita, *aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva* e, per i lavoratori sportivi autonomi, invece, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne il duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale e presso la Disciplina Sportiva Associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attività dei lavoratori sportivi. Il comma 4 dispone che *gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive*. Al successivo comma 5 si prevede la possibilità, da parte delle competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive

Associate, di *stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda*. Infine, il comma 6 prevede la possibilità per le Regioni di *istituire appositi centri di medicina sportiva* per gli adempimenti volti alla tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche.

Art. 33 d.lgs. 36/2021 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

La Riforma dello Sport ha ritenuto opportuno analizzare e disciplinare i temi fondamentali della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportive nell'articolo 33. In *primis*, il Legislatore ha previsto che si applichino a tutti i lavoratori sportivi, in linea generale, *le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva*. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo deve essere certificata da un *medico specialista in medicina dello sport* sulla scorta di indagini strumentali, mentre la sorveglianza sanitaria è affidata al *medico competente* di cui all'art. 2, co. 1, lettera h), del d.lgs. 81/2008 il quale deve avere i titoli e i requisiti specifici professionali previsti dall'art. 38 del predetto decreto e deve collaborare con il datore di lavoro *ex art. 29* ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. In mancanza di disposizioni speciali di legge, agli stessi lavoratori sportivi *si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro*. In particolare, ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano *le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità* previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con specifico riferimento alle indennità economiche previste; la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata, rispettivamente, per il settore dello

spettacolo dalla tabella G della L. 41/1986 e dall'art. 79 della L. 151/2001, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*. Sempre ai lavoratori sportivi subordinati, si applicano anche le *tutele relative agli assegni per il nucleo familiare* di cui al DPR 797/1955 e al D.L. 69/1988 (L. 153/1988), pertanto, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti; *si applicano, altresì, le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), di cui al d.lgs. 22/2015, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI). In ultimo, si prevede la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione NASpI, determinandola ai sensi dell'art. 2, co. 25 e 26 della L. 92/2012 ed escludendo espressamente i versamenti dei contributi secondo l'art. 2, co. 28 e 31 della medesima legge. L'altro tema fondamentale riguarda la sicurezza dei minori che svolgono attività sportive. Nel merito, l'art. 33 del d.lgs. 36/2021 prevede che resta fermo quanto previsto dalla L. 977/1967¹⁵⁷ sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo. In ultimo si prevede che ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal d.lgs. 39/2014¹⁵⁸, che dà*

¹⁵⁷ Legge 17 ottobre 1967 n. 977

Art. 3: *“L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”*. * Ad oggi, il requisito minimo anagrafico per l'accesso al lavoro per i minori è 16 anni, in quanto vi è stato l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 10 anni, previsto dalla L. 296/2006, art. 1, co. 622, al fine di consentire ai minori il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Art. 4: *“E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.*

La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365”.

¹⁵⁸ Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39

Art. 2: Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: Art. 25-bis - *Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro – “Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*

attuazione alla direttiva comunitaria 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

Art. 34 d.lgs. 36/2021 – Assicurazione contro gli infortuni

Il decreto 36/2021 pone l'attenzione anche su un tema fondamentale quale l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In particolare, nel comma 1 dell'art. 34 si dispone l'*obbligo assicurativo* contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi subordinati, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuata e per gli sportivi dei settori dilettantistici, andando così oltre la figura dell'atleta, che siano dipendenti sia da soggetti privati, sia dallo Stato e dagli Enti Locali così come previsto dall'art. 9 del DPR 1124/1965, *anche qualora vengano previste, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche*. La Riforma dello sport ha previsto per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l'estensione dell'applicazione della disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL di cui all'art. 5, co. 2, 3 e 4, del d.lgs. 38/2000, il quale ha previsto che:

- *ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (soggetti privati, Stato ed Enti Locali);*
- *il premio assicurativo deve essere ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente;*
- *ai fini del calcolo del premio la base imponibile deve essere costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico.*

Il d.lgs. 36/2021 ha inoltre previsto che per gli sportivi dei settori dilettantistici che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nell' art. 51 della L. 289/2002.

Art 35 d.lgs. 36/2021 – Trattamento pensionistico

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

La Riforma dello sport prevede anche le disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi. Il comma 1 dispone che *i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS* che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Riforma, viene denominato *Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi*. In merito ai lavoratori sportivi subordinati, ovvero ai lavoratori sportivi autonomi anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, che lavorano nel settore professionistico, il decreto prevede che deve essere applicato il d.lgs. 166/1997 che prevede le disposizioni in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti istituito presso l'ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, che, ad oggi, è gestito dall'INPS. Riguardo invece le posizioni dei lavoratori sportivi autonomi, anche solo per prestazioni occasionali, ovvero con contratti di collaborazione coordinata o continuativa con società/associazioni che operano nel settore dilettantistico, la Riforma ha previsto che essi devono essere iscritti alla Gestione Separata INPS, istituita *ex art. 2, co. 26, della L. 335/1995*, con le seguenti tutele, nel caso in cui: - *i lavoratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10% (comma 6); - i lavoratori, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20% per l'anno 2022, al 24% per l'anno 2023, al 30% per l'anno 2024, al 33% per l'anno 2025 (comma 7); - i lavoratori che svolgono prestazioni autonome che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15% per l'anno 2022, al 20% per l'anno 2023, al 22% per l'anno 2024, al 25% per l'anno 2025 (comma 8)*. Il Legislatore ha previsto per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori

tecnici, e degli istruttori presso società sportive¹⁵⁹ che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro. Le stesse figure professionali che risultano già iscritte presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo *hanno diritto di optare*, entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 36/2021, *per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento*. È stata anche prevista la possibilità per i lavoratori sportivi di poter scegliere *forme pensionistiche complementari* che potranno essere istituite a seguito di accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori sportivi interessate.

Art 36 d.lgs. 36/2021 – Trattamento tributario

L'art. 36 specifica l'ambito di applicazione di alcune norme riguardanti il trattamento tributario in materia di lavoro sportivo. Il comma 1 prevede che l'indennità di anzianità erogata dal fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi al termine dell'attività sportiva *è soggetta a tassazione separata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, a norma del DPR 917/1986 – *Testo Unico delle Imposte sul Reddito*. Tale comma va coordinato con l'art. 51, co. 2, lett. a), del d.lgs. 36/2021 che amplia la portata dell'art. 17, co. 1, lett. f), del DPR 917/1986¹⁶⁰ in quanto stabilisce che il regime di tassazione separata si applica alle indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva. In questo modo, la Riforma espande la portata della norma a tutti i lavoratori sportivi subordinati che operano sia nel settore dei dilettanti, sia in quello dei professionisti. Il comma 2 prevede il rinvio, circa le disposizioni tributarie, alla disciplina ordinaria prevista dal TUIR per quanto non regolato dal decreto di riforma. Per le attività relative alle operazioni di cessione dei contratti prima della scadenza da una società/associazione sportiva ad un'altra, il comma 3 disciplina che *le società sportive devono osservare le disposizioni del DPR 633/1972*, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, *distintamente dalle altre attività, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari*. Si

¹⁵⁹ D. M. 15 marzo 2005, punti 20 e 22.

¹⁶⁰ f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

conferma, inoltre, l'applicazione per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 148, comma 3, del TUIR. *Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi del comma 4, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto*, in applicazione dell'art. 10 del DPR 633/1972. Tale premio, qualora sia percepito da società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro non concorre alla determinazione del reddito di tali enti. Il comma 6 disciplina che la qualificazione come redditi diversi, per le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale di € 10.000 di cui all'art. 69, comma 2, del TUIR.

Art. 37 d.lgs. 36/2021 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuata di carattere amministrativo-gestionale

L'art. 37 specifica i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. Il presente articolo dispone che ai soggetti che hanno in essere contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 38/2000¹⁶¹. Successivamente, si dispone che i soggetti che hanno in essere contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere iscritti alla Gestione Separata INPS ed hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed

¹⁶¹ Comma 2: *“Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico”*;

Comma 3: *“Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente”*;

Comma 4: *“Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita da compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta”*.

assistenziale, come previsto dall'art. 2, comma 26, della L. 335/1995. Riguardo il regime tributario per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, la qualificazione quali redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett m) del TUIR, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite previsto dall'art. 69, co. 2, del TUIR, per un importo complessivo, non superiore nel periodo d'imposta, ad € 10.000. Il comma 5 disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito, ai fini tributari, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti che hanno in essere contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In ultimo, per il trattamento pensionistico applicabile ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si rimanda ai commi 6 e 7 dell'art. 35 del d.lgs. 36/2021¹⁶². Correlato all'art. 37 del d.lgs. 36/2021, vi è l'art. 52 del medesimo decreto, il quale, al comma 1, lett. d), abroga, a decorrere dal 1 settembre 2021, l'art. 2, co. 2, lett. d) del d.lgs. 81/2015, che non considera applicabile la disciplina del lavoro subordinato *alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

5. L'abolizione del vincolo sportivo

Il *vincolo sportivo* costituisce uno dei temi più dibattuti nel mondo sportivo in quanto rappresenta uno dei più importanti obblighi a carico dell'atleta nel momento in cui sottoscrive il tesseramento con la società. L'istituto nasce in

¹⁶² Comma 6: *“I lavoratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10%”;*

Comma 7: *“I lavoratori, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20% per l'anno 2022, al 24% per l'anno 2023, al 30% per l'anno 2024, al 33% per l'anno 2025”.*

Inghilterra, intorno al XIX secolo, per tutelare economicamente le società sportive più deboli ed impedire che quelle più ricche economicamente potessero accaparrarsi gli atleti più bravi senza riconoscere un contributo economico alla società di provenienza. Nel nostro paese rappresenta, però, uno strumento volto a legare l'atleta dilettante alla società in cui presta la propria attività senza alcuna possibilità di tesserarsi per un'altra società operante nella stessa disciplina sportiva. Infatti, come il professionista, anche il dilettante deve effettuare l'atto formale del tesseramento ad un'Associazione o Società Sportiva, che provvede a sua volta a tesserarlo alla Federazione, per acquisire lo *status* di atleta nell'ordinamento sportivo e per poter così partecipare a qualsiasi attività agonistica organizzata o autorizzata dalla Federazione. Dal tesseramento, che riguarda il rapporto tra atleta e Federazione e ha durata annuale (rinnovabile dal sodalizio sportivo alla fine di ogni anno sportivo, entro determinate scadenze), prende vita anche il particolare legame tra atleta e Associazione o Società Sportiva presso la quale l'atleta si è tesserato, il vincolo sportivo appunto. Questo legame indissolubile, che l'atleta instaura con la Società Sportiva, ha come conseguenza principale quella di impedire all'atleta di tesserarsi liberamente presso un altro sodalizio che operi nell'ambito della medesima disciplina sportiva, salvo il consenso della società di appartenenza o, in caso estremo, la rinuncia dell'atleta al tesseramento. Si tratta quindi di una condizione di soggezione dell'atleta nei confronti della società di appartenenza che gode, invece, di un diritto di esclusiva sulle relative prestazioni sportive. In più, il principio generale presente nell'ordinamento sportivo prevede che il tesseramento dei minori e dei dilettanti consista in un legame associativo senza limiti di tempo e senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso della società di appartenenza¹⁶³. Il dilettante, dunque, per poter praticare l'attività sportiva a livello agonistico, partecipando alle competizioni organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, è obbligato a stipulare il vincolo sportivo e a devolvere la titolarità delle proprie prestazioni sportive alla società con cui si tesserava, comprimendo involontariamente la propria libertà agonistica. Questa impostazione non ha più alcun senso e, avendo già analizzato come il vincolo sia in palese contrasto con

¹⁶³ P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in RDES, 2005.

alcuni diritti fondamentali, sorgono dei dubbi sulla legittimità della sua permanenza ancora nel settore dilettantistico. Nella sentenza sul caso della giocatrice di basket Caterina Pollini il vincolo sportivo viene infatti definito *un anacronistico limite alla libertà contrattuale degli atleti*¹⁶⁴, un superato strumento che impedisce ai dilettanti ed ai giovani di svolgere liberamente l'attività agonistica sportiva in quanto si trovano legati, per anni, alla società sportiva di appartenenza. Tale istituto è stato oggetto, come abbiamo già visto, di un importante intervento legislativo con l'art. 16 della L. 91/1981 che ha abolito il vincolo sportivo per gli atleti professionisti, prevedendo che tali limitazioni alla libertà contrattuale dovevano essere gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, lasciando alle Federazioni la libertà di stabilire le modalità ed i parametri che dovevano essere approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società. L'abolizione del vincolo sportivo per i soli professionisti, senza prendere in considerazione i dilettanti ed i giovani atleti è stato ampiamente criticata dalla dottrina anche se, come rilevano Giuseppe Liotta e Laura Santoro¹⁶⁵, alcuni autori hanno giustificato detta scelta ritenendo che si volesse garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo, o, per una scarsa conoscenza da parte del legislatore circa la natura giuridica del vincolo. Ritengo che la scelta sia stata dettata dal voler garantire la tutela del *patrimonio di atleti* delle società sportive senza prendere in considerazione gli interessi e la libertà di scelta degli atleti. Quanto previsto dall'art. 12 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, deliberati dal CONI, nei quali è disposto che *gli statuti e i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo*, hanno portato le varie Federazioni a disciplinare l'istituto in modo completamente diverso fra loro. Tali limiti temporali, diversi da Federazione in Federazione, sono individuati sulla base della previsione di un termine di durata alla scadenza del quale il vincolo automaticamente si estingue oppure con il raggiungimento di una certa età da parte dell'atleta dilettante, che

¹⁶⁴ TAR Lazio, Sezione Terza *ter*, 12 maggio 2003, n. 4103.

¹⁶⁵ G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, Giuffrè, Milano, 2018, pag. 114.

potrà successivamente tesserarsi con una società di sua preferenza, vincolandosi per il massimo di una stagione. Ad esempio:

1. FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Il vincolo sportivo nella FIGC viene disciplinato dalle NOIF – *Norme Organizzative della Federazione Gioco Calcio*. L'art. 27 qualifica i calciatori tesserati per la FIGC come “*professionisti*”, “*non professionisti*” e “*giovani*”. In base all'art. 28, vengono qualificati come *professionisti* gli atleti che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, tesserati per società associate alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C; per questi atleti c'è il divieto di vincolo sportivo, ex art. 16 L. 91/1981. L'art. 31 definisce i *giovani* come quei calciatori la cui età va dagli 8 ai 16 anni e per questi il vincolo con la società è per la sola durata della stagione sportiva. Secondo l'art. 33 i calciatori *giovani* che, a partire dai 14 anni, sottoscrivono un tesseramento con una società associata a una delle Leghe Professionistiche, sono qualificati come “*giovani di serie*”. Questi assumono un particolare vincolo, finalizzato a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati che la stessa disputa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie 19 anni. La società per la quale è tesserato il *giovane di serie* ha diritto a stipulare con lo stesso il primo contratto da *calciatore professionista* di durata massima triennale o di ricevere il premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 6 L. 91/1981. Ben diversa è la situazione per i calciatori dilettanti, tra i quali rientrano anche le calciatrici a prescindere dal campionato in cui svolgono la loro attività. Infatti, l'art. 29 definisce i *calciatori non professionisti* come tutti quegli atleti, comprese dunque le calciatrici, che svolgono attività per la Lega Nazionale Dilettanti e, per i quali, viene esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. L'art. 32 prevede i *giovani dilettanti* che, a partire dal 14° anno di età compiuto, possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati, un vincolo di tesseramento fino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano compiuto 25 anni; un vincolo del tutto sproporzionato ed irragionevole che limita ingiustificatamente la libertà contrattuale dell'atleta a tutto vantaggio del club di appartenenza. I calciatori e le calciatrici che con il tesseramento

acquisiscono la qualifica di *giovani dilettanti* assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di *non professionisti*. I casi di svincolo dei calciatori professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie sono previsti tassativamente dall'art. 106 NOIF:

- *Svincolo per rinuncia* – Art. 107 NOIF: la società che intende svincolare un proprio tesserato può farlo nei periodi fissati dalle Leghe, normalmente in luglio e dicembre, compilando l'apposito modulo inviato dai Comitati Regionali competenti denominato "lista di vincolo". L'inclusione in detta lista è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti;

- *Svincolo per accordo* – Art. 108 NOIF: i calciatori *non professionisti* e *giovani dilettanti* possono convenire con le società accordi per lo svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della LND entro 20 giorni dalla stipulazione. Lo svincolo avviene da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale;

- *Svincolo per inattività del calciatore* – Art. 109 NOIF: il calciatore *non professionista* e *giovane dilettante* che, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività;

- *Svincolo per inattività della società* – Art. 110 NOIF: se una società non prende parte al campionato o ne venga esclusa o si ritiri o le venga revocata l'affiliazione, tutti i calciatori sono svincolati d'autorità dalla data di comunicazione della FIGC. Se ciò avviene a campionato iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per un'altra società dopo la pubblicazione dei provvedimenti da parte della FIGC;

- *Svincolo per cambiamento di residenza* – Art. 111 NOIF: se un calciatore trasferisce la propria residenza in un comune di un'altra regione o provincia non limitrofa a quella della precedente dichiarata all'atto dell'ultimo tesseramento, ha la possibilità di chiedere lo svincolo dopo un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure dopo 90 giorni se si tratta di un minore ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare;

- *Svincolo per la stipulazione di contratto da "professionista"* – Art. 113 NOIF: quando un calciatore *non professionista*, al compimento del 19° anno di età,

stipula un contratto da professionista ottiene automaticamente la qualifica di *professionista* e lo svincolo dalla società dilettantistica se il contratto è stipulato e depositato in Lega entro il 31 luglio;

- *Svincolo per decadenza del tesseramento – Art. 32bis NOIF*: i calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, lo svincolo per decadenza del tesseramento.

2. FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Nella FIPAV, il vincolo sportivo viene definito nell'art. 10 *bis* dello Statuto FIPAV ed al successivo art. 10 *ter* se ne prevede la durata e le modalità di scioglimento. Nello specifico, il vincolo ha una durata annuale fino al 14° anno di età, durata decennale dal 14° anno sino al 24°, quinquennale fino al 29° e poi sino al 34° anno; al compimento del 34° anno, il vincolo sportivo diventa di durata annuale. Al termine dell'anno sportivo in cui compie il 24° anno di età e al termine di ogni periodo quinquennale del vincolo, l'atleta può rinnovare il tesseramento con la società di appartenenza oppure tesserarsi con altra società ma, in questo caso, la precedente società ha diritto ad un indennizzo nella misura fissata dai Regolamenti Federali. Nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento, il c.d. R.A.T., oltre alla definizione del vincolo presente nell'art. 30, sono previsti all'art. 34 i casi di scioglimento del vincolo: ad eccezione di quello di durata annuale, il vincolo può essere sciolto, in via anticipata, prima della scadenza in due modi, o di diritto o in via coattiva. Le cause di scioglimento *di diritto* sono, tassativamente, indicate per: l'estinzione o cessazione dell'attività della società; la mancata adesione dell'atleta alla fusione o assorbimento della società; il mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta; la mancata partecipazione all'attività federale di sezione; fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte. In tutti questi casi di svincolo, l'atleta non deve versare alcun indennizzo alla società. Lo scioglimento *in via coattiva* è invece previsto per: giusta causa; cessione del diritto sportivo o rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante; mancato rilascio da parte dell'associato vincolante della dichiarazione di consenso allo scioglimento del vincolo nonostante il pagamento

dell'indennizzo per il riscatto (sia consensuale che coattivo), limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili. Riguardo la nozione di *giusta causa*, l'art. 35 R.A.T. prevede che si verifica quando lo scioglimento del vincolo risulta equo, dopo aver contemperato l'interesse dell'atleta con quello della società, nel quadro delle direttive FIPAV ai fini dello sviluppo della pallavolo. Nei successivi commi 2 e 3, si disciplina che la giusta causa non è ammissibile per gli atleti partecipanti a rappresentative nazionali, regionali e provinciali a meno che il sodalizio abbia ceduto il titolo sportivo o rinunciato all'iscrizione ad un campionato nonché per gli atleti partecipanti ai campionati di Serie A qualora la stessa giusta causa venga ricondotta a motivi di lavoro o studio. Nei casi di scioglimento per giusta causa in cui non vi è addebito per la società, l'atleta ha l'obbligo di versare un indennizzo determinato in via equitativa ed inteso come riconoscimento alla società della sua opera per la crescita. Si dà poi la possibilità all'atleta di chiedere la determinazione dell'indennizzo alla Commissione Tesseramento Atleti. Per le atlete partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A femminili, l'art. 37 R.T.A. dà la possibilità di sciogliere lo svincolo attraverso il suo riscatto corrispondendo alla società *una somma di denaro a titolo di indennizzo delle spese sostenute nel suo interesse*.

3. FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Il vincolo sportivo nella FIN viene disciplinato dall'art. 5 dello Statuto Federale. Il tesseramento può essere temporaneo o definitivo: quello temporaneo è disciplinato dalla Normativa Generale Affiliazione e Tesseramenti che lo distingue, in modo puntuale, tra le varie discipline, mentre il tesseramento definitivo ha durata di otto stagioni agonistiche. Al termine si rinnova automaticamente, salvo espressa volontà dell'atleta da comunicarsi nella stagione sportiva che precede l'inizio delle ultime due stagioni di vincolo sportivo. Cessato il vincolo, in caso di nuovo tesseramento dell'atleta, alla società a cui apparteneva l'atleta viene riconosciuto il diritto, qualora non vi rinunci, a percepire un'indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall'atleta come frutto della preparazione tecnico – sportiva. I parametri di detta indennità di preparazione vengono stabiliti dall'art. 14.17 del Regolamento Organico e l'importo dell'indennità di preparazione da

corrispondere è stabilita dalla Normativa Generale, anche in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive, tenendo conto di vari criteri (per es. la presenza nelle squadre Nazionali, i risultati sportivi conseguiti in Campionati Internazionali, la partecipazione alle Manifestazioni di Alto Livello) ed in relazione alle varie discipline (pallanuoto, nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi e salvamento).

Sul tema, la novità che porta in dote il d.lgs. 36/2021 è *l'abolizione del vincolo sportivo*, una modifica che avrà delle ripercussioni rilevanti e che ha avuto una genesi particolarmente conflittuale. È un punto della Riforma nel quale vengono riposte grandi aspettative in quanto è destinato a cambiare radicalmente il rapporto tra le società e i giovani atleti. Entrando nel dettaglio, il decreto prevede, come disposto dall'art. 31, che le limitazioni contrattuali dell'atleta, che la norma esplicitamente identifica nel vincolo sportivo, *sono eliminate entro il 1 luglio 2022*, termine poi posticipato, dai successivi interventi legislativi, al 31 dicembre 2023. L'articolo rimanda alle Federazioni Sportive Nazionali la possibilità di dettare una *disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso vincolo*. La norma, prevedendo l'abolizione del vincolo sportivo, nel successivo comma 2, introduce anche il c.d. *premio di formazione tecnica*. Nel caso di *primo contratto di lavoro sportivo*, si prevede, dunque, una delega alle Federazioni circa l'incarico di prevedere, con proprio regolamento, il premio di formazione tecnica da definirsi *secondo modalità e parametri che tengano conto della durata e del contenuto formativo del rapporto*. Mentre le società sportive professionistiche dovranno suddividere il premio, *proporzionalmente, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione* o tra le società sportive professionistiche *presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione*, le società sportive dilettantistiche devono riconoscere detto premio alle *società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione*. La misura del premio, in ultimo, è *individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti*,

nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. L'abolizione del vincolo sportivo è sicuramente una svolta epocale che porterà a una rimodulazione totale del rapporto tra le società ed i giovani atleti ed una ristrutturazione dell'intero mondo dilettantistico che dovrà riorganizzarsi in toto per far fronte ad un mutamento radicale che rischia di portare a gravi ripercussioni per l'intero movimento. Se infatti da una parte vi sarà l'atleta che avrà sicuramente una maggiore libertà nella scelta del club con il quale svolgere l'attività sportiva, dall'altra parte le società dilettantistiche non potranno più puntare né conseguentemente investire sulla programmazione tecnica futura legata ai propri atleti¹⁶⁶. Saranno quindi chiamate a nuovi paradigmi organizzativi e porre maggiore professionalità nella gestione societaria al fine di far fronte a quella parte di remunerazione alla quale erano legati e che ora inevitabilmente verrà meno.

6. Gli atleti paralimpici nei gruppi civili e militari

Le Paralimpiadi sono il secondo più grande evento sportivo competitivo in tutto il mondo. I Giochi sono stati progettati per funzionare in parallelo alle Olimpiadi con l'obiettivo di mostrare le discipline sportive dedicate alle persone con disabilità accanto a quelle dei normodotati. Nonostante la crescita sempre più evidente del numero dei partecipanti, le atlete e gli atleti portatori di disabilità non hanno sempre potuto gareggiare in condizioni di uguaglianza con i normodotati. La strada per arrivare all'uguaglianza è stata lunga e per nulla facile. Tantissime sono le atlete che, nonostante la disabilità, hanno scelto di praticare uno sport a livello agonistico. Nello sport queste atlete hanno trovato la propria "normalità" scoprendo come muoversi, come lanciare, come stare in equilibrio, come calciare, come gestire il proprio corpo passo dopo passo, allenamento dopo allenamento,

¹⁶⁶ C. DI CINTIO – S. ANGILERI, *Abolito il vincolo sportivo*, in *La Riforma dello Sport – ItaliaOggi*, 2021.

tentativo dopo tentativo per fare come gli altri ma anche in maniera differente dagli altri, nelle stesse occasioni, negli stessi contesti, negli stessi tempi, con gli stessi strumenti o con materiale adatto o pensato per le esigenze di quelle persone, perché l'unica normalità possibile è il diritto per tutti ed anche uguali occasioni ed opportunità¹⁶⁷. Lo sport può così essere un elemento attraverso il quale costruire la propria identità sia nel confronto con sé sia nella costruzione di relazione con i compagni, allenatori, dirigenti uscendo dall'isolamento per sentirsi parte integrante di una comunità. Una donna con una disabilità attraverso la pratica sportiva potrà appropriarsi del suo corpo, trovare il proprio sport e scoprire la propria modalità di esprimersi. Lo sport ha questo grande potere: l'handicap scompare, emergono solo la determinazione, il coraggio e la tecnica di gioco. Quando si gioca si osserva l'atleta in azione ed è difficile provare pietà e commiserazione in quanto in campo vediamo un atleta e non la disabilità. Quando gli atleti sono in campo combattono per la vittoria e l'handicap non viene stigmatizzato, ma si esalta la forza e la bravura. Nell'ambiente sportivo il giocatore non viene compatito, viene trattato per l'uomo che è con le sue potenzialità. Sul punto, il titolo VI del d.lgs. 36/2021¹⁶⁸ reca disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato. La Riforma è ispirata ad una proposta di legge presentata nel 2019¹⁶⁹ dalla parlamentare e campionessa paralimpica Giusy Versace in cui spiegava che le disparità esistenti tra atleti nei gruppi sportivi derivavano dal fatto che nessuno aveva mai modificato la normativa. Nel dettaglio si era finalmente normato che gli atleti paralimpici potessero avere uno

¹⁶⁷ M. CANELLA – S. GIUNTINI – I. GRANATA, *Donne e Sport*, Editore Franco Angeli, 2019.

¹⁶⁸ Titolo VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi sportivi militari e dei Corpi Civili dello Stato.

Capo I – Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato: Art. 43 – Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre; Art. 44 – Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro; Art. 45 – Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; Art. 46 – Spese di funzionamento.

Capo II – Gruppi sportivi militari: Art. 47 – Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della Difesa; Art. 48 – Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle; Art. 49 – Spese di funzionamento.

Capo III – Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione: Art. 50 – Titolo preferenziale.

¹⁶⁹ Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 1721, del 1 aprile 2019.

stipendio, dei contributi, tutele sanitarie e la possibilità, al termine della propria carriera agonistica, di scegliere se congedarsi o prendere servizio all'interno del Corpo di appartenenza o del Ministero di competenza secondo le disponibilità del momento. Si trattava di una svolta culturale all'insegna delle pari dignità per tutti, anche perché molte persone con disabilità hanno sempre trovato lo sport ed il lavoro nello sport una preziosa opportunità di vita e crescita professionale. Attualmente, gli atleti paralimpici nei gruppi sportivi non sono stipendiati, non hanno contributi, tutele sanitarie e non hanno quella preziosa possibilità, al termine della propria carriera agonistica, di poter scegliere se congedarsi o prendere servizio all'interno del Corpo o del Ministero di appartenenza. Tale riforma garantisce, invece, agli atleti paralimpici dei gruppi sportivi lo stesso trattamento economico e contributivo applicato agli altri, vi è l'equiparazione degli atleti paralimpici agli atleti normodotati ai fini dell'attribuzione delle qualifiche, della progressione di carriera e del trattamento giuridico, economico e previdenziale. Nel decreto si prevede un reclutamento, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale, nel limite del 5% dell'organico mediante un concorso pubblico per titoli i cui requisiti sono stabiliti da ogni gruppo sportivo. Si stabilisce anche che l'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e corpi civili dello stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, viene riconosciuto come titolo preferenziale per l'assunzione obbligatoria nella pubblica amministrazione. Nella Riforma si prevede che alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato concorrono: - gli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente nel bilancio dello Stato, - i contributi erogati dalla Sport e Salute Spa di cui l'art. 1, co. 630, della L. 145/2018, - gli ulteriori eventuali contributi erogati dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese. Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ha commentato su Twitter: *“L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di una norma per l'accesso degli atleti paralimpici nei Gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato è una notizia straordinaria, la realizzazione di un sogno che ho cullato da atleta e*

inseguito da dirigente e uomo di sport negli ultimi 20 anni. Si tratta di una importante conquista di civiltà che contribuirà a cambiare la cultura del nostro Paese”. Una svolta storica, dunque, un provvedimento di civiltà che pone fine ad una disparità che non aveva ragione di esistere e che, allo stesso tempo, ha il merito di inviare un importante segnale culturale a tutto il Paese per una piena inclusione delle persone con disabilità e per il riconoscimento di uguali diritti per tutti.

CONCLUSIONI

Il mondo maschile ha dominato quindi per lungo tempo la vita della società imponendo alle donne un ruolo marginale e volto principalmente alla cura e alla crescita della famiglia. Per troppo tempo le donne sono state escluse dal mondo dello sport per degli stereotipi che è tempo di superare. Siamo di fronte ad un punto di svolta fondamentale che non possiamo assolutamente permettere che fallisca. Tante sono state le battaglie vinte ma è necessario vincerne ancora alcune per non permettere che tutti gli sforzi e le conquiste sino ad ora fatte siano vane. Si sta finalmente parlando di professionismo anche per le donne, il riconoscimento e la dignità per il lavoro sportivo femminile tanto agognato e sofferto che non può e non deve essere assolutamente un punto di arrivo. Un percorso iniziato durante il ventennio fascista quando delle ragazze milanesi fondarono la prima squadra di calcio femminile, le c.d. *Giovinette*. Durante quel periodo, l'Italia doveva tendere al primato, sulla terra, sul mare, nei cieli ed anche nello sport, in vista dei Mondiali di calcio del 1934. La società emarginava le donne che avevano il solo compito di procreare e stare a casa, si adattavano a ruoli subalterni ed erano sottomesse alla dittatura del pregiudizio. Lo sport femminile doveva essere “moderato” ma soprattutto era vietato il calcio, uno sport di contatto che poteva compromettere la fertilità della donna. Le Giovinette portarono avanti la loro passione e le loro idee, sfidarono così l'ostruzionismo fascista. La squadra durò circa nove mesi nei quali dovettero accettare delle regole diverse e la forte pressione della stampa, fino allo smembramento imposto, ma crearono una prima e importante crepa sul muro del pregiudizio. Ad oggi rappresentano una storia preziosa per riflettere sulle faticose conquiste del calcio femminile, un lucido coraggio di chi le ha realizzate conquistando diritti a lungo negati. Il riconoscimento del professionismo nel calcio femminile a partire dalla stagione 2022 – 2023 rappresenta una di queste conquiste. Il Mondiale 2019 è stato sicuramente il punto di svolta, ha suggellato la crescita impetuosa del movimento iniziata qualche anno prima con l'ingresso dei club maschili professionisti e con l'apertura dei settori giovanili alle bambine. Rappresenta sicuramente l'abbattimento degli stereotipi di genere ed un ribaltamento della

concezione soprattutto a livello culturale, sulla scia di quei primi fuochi accesi dalle Gioviette. Un recente riconoscimento è stato sicuramente la nomina del capitano della Nazionale femminile di calcio, Sara Gama, a vice presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, prima donna nella storia. C'è sicuramente il vento del cambiamento non più soffocabile dal monopolio maschile ma, perché non si attenui e il fenomeno si consolidi, sarà necessario continuare a spianare le barriere e a strappare le radici del pregiudizio, che in Italia continua ad essere la missione più urgente. È necessario crescere da un punto di vista delle conoscenze, è necessario insistere e combattere perché quello ottenuto sino ad ora non resti solamente il frutto di una meravigliosa rivoluzione incompiuta. Sono necessari degli investimenti alla base, che sono stati promessi, ed un piano chiaro, certo e sicuro per il riconoscimento di tutti quei diritti di cui le atlete sono state private per lungo tempo. Qualcosa è stato già ottenuto, ma molto c'è ancora da fare. Che vinca il migliore!

*Non abbiamo perso la partita,
abbiamo solo esaurito il tempo.*

V. Lombardi

BIBLIOGRAFIA

- BARILE P., *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in *Giur. it.*, 1977.
- BELLAVISTA A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1997.
- BERTINI B., *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contr. Impr.*, 1998.
- BIANCHI D'URSO F. – VIDIRI G., *La nuova disciplina del diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982.
- BIANCHI D'URSO F., *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, *Dir. Lav.*, 1972.
- BONOMI A., *L'ordinamento sportivo e la Costituzione*, in *Quaderni Costituzionali*, 2, 2005.
- BORUSSO R., *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1963.
- CANELLA M. – GIUNTINI S. – GRANATA I., *Donne e Sport*, Editore Franco Angeli, 2019.
- CARMINA R., *Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2014.
- CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 1929.
- CINELLI M., *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2003.
- COCCIA M., *Diritto dello sport*, Le Monnier, 2004.
- COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009.
- COLUCCI M. – VACCARO M. J., *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della Sentenza Bernard*, in *Sport Law and Policy Centre*, 2010.
- CUOMO E., *Gruppi militari e Forze di Polizia, la marcia in più per lo sport italiano*, in *Il Sole 24 Ore*, 2019.
- D'ASCENZO M., *Calcio, in Brasile le calciatrici guadagneranno quanto Neymar in Nazionale*, in *Il Sole 24ore*, 2020.
- D'HARMANT F. A., *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986.

DE CRISTOFARO M., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982.

DE SILVESTRI A., *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *Giustiziasportiva.it*, 2006.

DELL'OLIO M., *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1988.

DENTICI L. M., *Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *Europa e Dir. Priv.*, 4, 2009.

DI CINTIO C. – ANGILERI S., *Abolito il vincolo sportivo*, in *La Riforma dello Sport – ItaliaOggi*, 2021.

DI CINTIO C. – ANGILERI S., *Nasce il lavoratore sportivo*, in *La Riforma dello Sport – ItaliaOggi*, 2021.

DI CINTIO C. – ANGILERI S., *Professionisti, amatori e dilettanti*, in *La Riforma dello Sport – ItaliaOggi*, 2021.

DI MAIO G., *Gli accordi economici nel calcio femminile in Italia*, *Calcio&Finanza*, 2019.

DIACCI P., *Il dilettantismo quale paradosso delle campionesse italiane*, in *Giustiziasportiva.it*

DURANTI D., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1983.

FERRARO F., *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico*, in *LavoroDirittiEuropa*, 2019.

FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

GASPARRINI L., *Perché non esistono atlete professioniste?*, in www.iltascabile.it, 2018.

GIANNINI M. S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949.

GRASELLI S., *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1974.

GRASELLI S., *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I.

GUSSONI A., *Compensi "in nero" e inferiori ai maschi – Perché lo sport non ama le donne*, in www.inchieste.repubblica.it, 2016.

GUSSONI A., *Lo scandalo delle clausole anti-mamma – Perché lo sport non ama le donne*, in www.inchieste.repubblica.it , 2016.

GUSSONI A., *Non si salvano neppure le campionesse – Perché lo sport non ama le donne*, in www.inchieste.repubblica.it , 2016.

INDRACCOLO E., *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, in Ed. Sci. It., Salerno, 2008.

LIOTTA G. – SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2018.

LUBRANO E. – MUSUMARRA L., *Diritto dello sport*, 2017.

LUISE F. P., *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano 1975.

MARTONE A., *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1964.

MASSERDOTTI F., *Il professionismo sportivo in Italia: storia di una discriminazione*, in www.sportallaroveschia.it , 2017.

MERCURI L., *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, 1987.

MESSINA S. , *Lo sport verso il professionismo, ma con ambiguità*, in La Riforma dello Sport – ItaliaOggi, 2021.

MORO E., *Quando ancora era un tabù Kathrine Switzer ha corso la maratona di Boston e lo ha fatto per tutte le donne*, in Elle, 2020.

MORO P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in RDES, 2005.

MORO P., *Sul dilettantismo retribuito. Natura e problemi del professionismo di fatto nello sport*, in Giustiziasportiva.it, 2018.

MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in Riv. Dir. Econ. Sport., 2017.

NICOLAIO L., *Calcio donne, congedo di maternità per le atlete: il passo decisivo della Fifa*, Corriere della Sera, 2020.

NICOLELLA G., *L'atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L. 91/1981*, in Altalex, 2008.

NICOLELLA G., *La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo*, in Altalex, 2008.

NICOLELLA G., *Ordinamento sportivo ed organizzazioni collettive: Federazioni, Leghe, Associazioni*, in Altalex, 2009.

PAGLIARA F., *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in Riv. Dir. Sport., 1990.

PASINI G. L., *No al professionismo: "non ci sono garanzie"*, in La Gazzetta dello Sport, 2019.

PASQUALIN C., *Il vincolo sportivo*, in Rivista Diritto Sportivo, 1980.

PICCARDO E., Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in Nuove leggi civili commentate, 1982.

PITTALIS M., *Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, Milano, 2019.

POZZOLI M., *Accordo tra la USWNT e la Federcalcio Statunitense sulle condizioni di lavoro, ma non sull'equal pay*, in LFootball – Il Magazino del Calcio Femminile, 2020.

PRELATI R., *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, 2003.

REALMONTE F., *L'atleta professionista e atleta dilettante*, in Riv. Dir. Sport., 1997.

SANDULLI P., *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, ARACNE, Roma, 2018.

SANINO M. – VERDE F., *Il Diritto Sportivo*, CADAM, Padova, 2011.

SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1918.

SCHEADLER T. – WAGSTAFF A., *Esposizione allo sport femminile: cambiamento degli atteggiamenti nei confronti delle atlete*, in The Sport Journal, 2018.

SINISCALCHI L., *Profili previdenziali del lavoro sportivo: la legge 23 marzo 1981 n. 91*, in Dir. Lav., 1988.

SISTI E., *Calcio femminile, Alice Pignaholi è in dolce attesa, il Cesena non la molla*, in La Repubblica, 2020.

SPADAFORA M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004.

TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in www.giuslavoristi.it, 2005.

VIDIRI G., *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in Riv. It. Dir. Lav., 2002.

VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ, II,1993.

VIDIRI G., *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in Giust. Civ, 1993.

VIVALDI S., *USA, accordo tra nazionale femminile e federazione sulle condizioni di lavoro*, in Calcio&Finanza, 2020.

VOLPE PUTZOLU G., *Sui rapporti tra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica delle c.d. cessioni del calciatore*, in Riv. Dir. Comm., 1964.

ZAULI B., *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in Riv. Dir. Sport., 1955.

ZINNARI D., *Lavoratori sportivi senza troppi formalismi*, in giustiziasportva.it, 2009.

ZOLI C., *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in CG, 1985.

RINGRAZIAMENTI

“Dovrei chiedere scusa a me stessa per aver creduto sempre di non essere mai abbastanza”.

Questo lavoro è il risultato di anni di fatiche, rinunce, pianti ma anche di gioie e gratitudine; è il connubio dei miei studi e della mia passione, lo sport, che spero possano essere, in futuro, il cuore del mio lavoro. Sono stati anni lunghi, difficili, intensi nei quali ho dovuto lottare soprattutto con me stessa, cercando sempre di trovare un equilibrio tra la mia forte ambizione ed i miei limiti che non ho mai accettato. Sono sempre stata in una forte competizione con me stessa nei risultati da raggiungere, una competizione tossica che troppo spesso mi ha portato a cadere inesorabilmente. La mia determinazione nel raggiungere comunque gli obiettivi però mi ha aiutato sempre nella risalita. Nell'ultimo anno poi il mio tempo si è fermato. Mi sono persa, totalmente. Ho perso me stessa, la mia intraprendenza, la mia determinazione, la mia voglia di fare, di vivere e di riuscire nonostante tutto. Vedevo tutto nero, non avevo stimoli. Spesso non mi sono sentita capita ma io stessa ero la prima a non comprendere come potessi essere entrata in un tale vortice di negatività. Rialzarsi è stato difficile, molto, ma ora posso finalmente dire di esserci riuscita. Gran parte della mia crescita personale e di questa rinascita la devo però soprattutto a Voi che non mi avete mai abbandonata nei miei momenti di difficoltà e che mi avete sempre spronata a credere in me stessa e nei miei sogni.

Grazie Mamma e Grazie Papà, il vostro esempio e il vostro amore sono stati per me uno stimolo a fare sempre meglio. Spero, nonostante tutto, di avervi resi fieri di me.

Grazie Lulù, la mia prima e grande tifosa. Le tue parole ed il tuo sostegno nei momenti di sconforto sono stati ossigeno puro.

Grazie Amiche Mie per il supporto, la fiducia e i momenti spensierati. Senza di voi sarebbe stato tutto più difficile, siete la mia più grande fortuna.

Grazie Nonna Leda e Nonno Babbo per essere sempre così orgogliosi di me. Un bacio a *Nonna Silvana e Nonno Alberto* che spero mi guardino da Lassù.

Grazie Zia Nana per l'affetto che non mi hai mai fatto mancare, per la tua costante presenza e la tua immancabile solarità.

Grazie Zio Riccardo per essere sempre al mio fianco, soffri e gioisci con me da sempre. Il tuo mantra "*l'importante è riuscire nella vita*" ormai l'ho fatto anche un po' mio.

Infine vorrei ringraziare il *Professor De Carolis* per aver accettato di seguirmi in questo elaborato ed avermi così permesso di concludere il mio percorso nel modo in cui sognavo di farlo. È stata una guida che mi ha permesso di lavorare in tranquillità e sicurezza. Un *Grazie* anche al *Professor Sandulli* per avermi dato un obiettivo in questo percorso e nella vita. Il suo corso mi ha aperto gli occhi sul mio futuro e sul mio, spero, posto nel mondo. I suoi insegnamenti sono stati preziosi.

Questa fine è il mio nuovo inizio,

Grazie di cuore.